

CAMERA DEI DEPUTATI N. 2308

DISEGNO DI LEGGE

PRESENTATO DAL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
(MELONI)

E DAL MINISTRO PER LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE
(ZANGRILLO)

DI CONCERTO CON IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
(GIORGETTI)

Conversione in legge del decreto-legge 14 marzo 2025, n. 25,
recante disposizioni urgenti in materia di reclutamento e funzio-
nalità delle pubbliche amministrazioni

Presentato il 14 marzo 2025

ONOREVOLI DEPUTATI! — Con il presente disegno di legge il Governo sottopone alle Camere, per la conversione in legge, il decreto-legge 14 marzo 2025, n. 25, recante disposizioni urgenti in materia di reclutamento e funzionalità delle pubbliche amministrazioni, il cui contenuto è di seguito illustrato.

ART. 1 (Misure urgenti per l'attrattività della pubblica amministrazione per i giovani)

L'articolo 1 è finalizzato a consentire alle regioni, alle province, città metropolitane e agli enti locali, l'acquisizione di professionalità di tipo tecnico necessarie a garantire il buon andamento e il corretto funzionamento dell'attività amministrativa. Si interviene, in particolare, aggiungendo un ultimo periodo al comma 1 dell'articolo 3-ter del decreto-legge n. 44 del 2023 che dispone in ordine ai contratti di apprendistato in favore di giovani laureati, prevedendo che i comuni, le unioni di comuni, le province e le città metropolitane, possono destinare una ulteriore percentuale del 10 per cento al reclutamento di soggetti in possesso del diploma di specializzazione per le tecnologie applicate, ovvero del diploma di specializzazione superiore per le tecnologie applicate rilasciato dagli Istituti tecnologici superiori (ITS *Academy*) di cui all'articolo 5, comma 2, della legge 15 luglio 2022, n. 99, nonché dei diplomi di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 25 gennaio 2008, ove strettamente conferente ai profili tecnici banditi. Alla scadenza dei contratti, in presenza dei requisiti per l'accesso al pubblico impiego, ivi incluso quello relativo al possesso del titolo di studio, e della valutazione positiva del servizio prestato, il rapporto di lavoro si trasforma in rapporto a tempo indeterminato nei limiti delle facoltà assunzionali già utilizzate. Al fine di agevolare il percorso di formazione, la norma prevede la stipula di un protocollo d'intesa tra le amministrazioni coinvolte e il Dipartimento della funzione pubblica per l'estensione alle stesse del progetto "PA 110 e lode".

Gli Istituti Tecnologici Superiori (ITS *Academy*) costituiscono la prima esperienza italiana di offerta formativa terziaria professionalizzante, legata al sistema produttivo territoriale e al mercato del lavoro e si collocano formalmente nel canale dell'istruzione terziaria professionalizzante. I percorsi formativi erogati dagli ITS *Academy* hanno una durata biennale o triennale. Si articolano in semestri e sono strutturati come percorsi formativi di quinto livello EQF (*European Qualification Framework*) della durata di quattro semestri, oppure come percorsi formativi di sesto livello EQF, che hanno la durata di sei semestri, corrispondenti al sesto livello del Quadro europeo delle qualifiche per l'apprendimento permanente. I titoli rilasciati, dunque, sono corrispondenti a tali livelli e non già al titolo di studio della laurea. Secondo i dati del monitoraggio nazionale 2024 realizzato da INDIRE, su incarico del Ministero dell'Istruzione e del Merito, effettuato sulla base dei dati presenti nella Banca dati nazionale INDIRE validati dai presidenti delle Fondazioni ITS *Academy*, presi in esame i 349 percorsi terminati al 31 dicembre 2022, erogati da 98 ITS *Academy*, è emerso che dei predetti percorsi, 153 (il 43,8%) afferiscono alle Nuove tecnologie per il made in *Italy*, 57 (16,3%) all'area tecnologica Mobilità sostenibile, 50 (14,3%) alle Tecnologie della informazione e della comunicazione, 41 (11,7%) alle Tecnologie innovative per i beni e le attività culturali – Turismo, 27 (7,7%) all'Efficienza Energetica e 21 (6,0%) alle Nuove Tecnologie della vita. Rispetto agli ambiti

del made in Italy, i 153 percorsi si articolano in 64 (41,8%) per il Sistema meccanica, 33 (21,6%) il Sistema agro-alimentare, 29 (19,0%) Sistema moda, 20 (13,1%) Servizi alle imprese e 7 (4,6%) Sistema casa. Gli ITS Academy favoriscono lo sviluppo di competenze digitali attraverso le tecnologie abilitanti 4.0 in una percentuale significativa di percorsi (il 78,2%). Stando al monitoraggio predetto, è emerso altresì che a un anno dal diploma, l'87% dei diplomati nel 2022 ha trovato lavoro. Si tratta, dunque, di profili tecnici di elevata qualificazione, che le pubbliche amministrazioni faticano sempre più a rinvenire.

ART. 2 (Disposizioni urgenti per il superamento del precariato dei giovani nella pubblica amministrazione)

Il **comma 1** estende l'applicabilità della disciplina relativa alla stabilizzazione del personale assunto a tempo determinato per il potenziamento delle politiche di coesione e l'integrazione con il PNRR di cui all'articolo 50, comma 17, del decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13, anche alle assunzioni effettuate a tempo determinato con contratto di apprendistato dell'Agenzia industrie difesa, nonché alla stabilizzazione nei ruoli del Ministero dell'interno del personale assunto a tempo determinato ai sensi dell'art. 16 del decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 giugno 2022, n. 79. Con l'articolo 2-bis del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113, introdotto dall'articolo 1, comma 696, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, l'Agenzia industrie difesa è stata autorizzata, a decorrere dal 1° marzo 2022 e per la durata massima di due anni, ad attivare 48 contratti di apprendistato da svolgere presso i propri stabilimenti.

La stessa norma prevedeva che, prima dell'attivazione dei contratti, fosse emanato un decreto del Ministro per la pubblica amministrazione, su proposta del Ministro della difesa di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, per l'individuazione delle qualifiche professionali e tecniche e il relativo trattamento economico, nonché la distribuzione del personale nell'ambito degli stabilimenti dell'Agenzia.

I 48 contratti individuali di lavoro sono stati sottoscritti nel marzo 2023 dopo il completamento dei vari adempimenti amministrativi, segnatamente:

- emanazione del decreto interministeriale 31 maggio 2022 (pubblicato sul Giornale ufficiale della difesa n. 22 del 10 agosto 2022);
- procedura ad evidenza pubblica di selezione degli apprendisti (avviso nella Gazzetta Ufficiale n. 77 del 27 settembre 2022; prova selettiva svolta il 5 dicembre 2022; graduatoria definitiva approvata dal direttore generale dell'AID con determina n. 30 del 24 febbraio 2023 e pubblicata nella G.U. n. 20 del 14 marzo 2023).

I contratti, ancora in essere, anche tenuto conto della proroga prevista dall'articolo 10 del d.l. n. 215/2023, resasi necessaria per rispettare la durata dei due anni inizialmente fissata dalla norma, risultano essere 44 e sono in scadenza il 28 febbraio 2025, al completamento dei due anni di formazione e apprendistato già previsti. Nelle more dello svolgimento delle procedure di stabilizzazione, al fine di consentire la funzionalità, senza interruzioni, degli Stabilimenti di Capua, Gaeta e Torre Annunziata gestiti dall'Agenzia industrie difesa e ubicati in aree a basso livello di sviluppo industriale-manifatturiero in cui è essenziale disporre di particolari professionalità tecniche,

la norma intende autorizzare l'AID a rinnovare per ulteriori 12 mesi i contratti di apprendistato ancora in essere, fino a un massimo di 44.

Il comma 2 è volto a prevedere l'assunzione di 50 unità di personale da parte del Mase mediante procedura concorsuale pubblica per l'Area funzionari, per i soggetti aventi i requisiti ivi indicati. I bandi per le procedure concorsuali definiscono i titoli valorizzando l'esperienza lavorativa in materia ambientale nell'ambito della pubblica amministrazione. Una quota pari al 50 per cento è riservata ai soggetti aventi i medesimi requisiti previsti per la procedura concorsuale in argomento alle dipendenze di società a partecipazione pubblica e che abbiano svolto presso il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica attività di supporto tecnico-specialistico e operativo in materia ambientale per almeno due anni, anche non continuativi, nel triennio anteriore alla data del 1° novembre 2023. Inoltre, per i candidati aventi i requisiti predetti la fase preliminare di valutazione consiste nella verifica dell'attività svolta. Di conseguenza, la dotazione organica del MASE è incrementata di 50 unità. Si prevede la proroga di un anno della riduzione progressiva delle convenzioni tra il MASE e la Sogesid, con azzeramento di tali convenzioni al 2031 anziché al 2030 e si prevede a seguito del completamento delle procedure concorsuali di cui al comma 1 le convenzioni vengono ridotte in relazione agli oneri relativi al personale della Sogesid assunto al Mase, i cui importi sono individuati e quantificati con decreto del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze. La disposizione reca la copertura finanziaria per gli oneri derivanti dalla norma in argomento.

Il comma 3 estende al 31 dicembre 2025 il termine per la maturazione del requisito temporale di 36 mesi di servizio per la stabilizzazione degli assistenti sociali.

ART. 3 (Modifiche al decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165)

- a) **Il comma 1, lettera a)**, sostituisce, ovunque, nel Testo unico, la vecchia denominazione della Scuola superiore della pubblica amministrazione, con “Scuola nazionale dell'amministrazione”.
- b) **Il comma 1, lettera b)** sostituisce il comma 1 dell'articolo 28 del d.lgs. n. 165 del 2001, al fine di renderlo coerente con le modifiche apportate all'articolo 35 del medesimo decreto legislativo. In particolare, si prevede che l'accesso alla qualifica di dirigente di seconda fascia nelle amministrazioni statali, anche ad ordinamento autonomo, e negli enti pubblici non economici avvenga per corso-concorso selettivo di formazione bandito dalla Scuola nazionale dell'amministrazione, per concorso indetto dalle singole amministrazioni ovvero per concorso unico ai sensi dell'articolo 35, comma 4-ter.
- c) **Il comma 1, lettera c)** sostituisce il comma 2-*bis* dell'articolo 30, con l'obiettivo di favorire le procedure di mobilità tra amministrazioni diverse. In particolare, si prevede che le amministrazioni, ad esclusione della Presidenza del Consiglio dei ministri, destinano una percentuale non inferiore al 15 per cento delle facoltà assunzionali provvedendo, in via prioritaria, all'immissione in ruolo dei dipendenti provenienti da altre amministrazioni, in posizione di comando, appartenenti alla stessa area funzionale e con esclusione del personale comandato presso gli uffici di diretta collaborazione o equiparati, che facciano domanda di

trasferimento nei ruoli delle amministrazioni in cui prestano servizio da almeno dodici mesi e che abbia conseguito una valutazione della performance pienamente favorevole. Le posizioni eventualmente non coperte all'esito delle predette procedure sono destinate ai concorsi. In caso di mancata attivazione delle procedure di mobilità entro l'anno di riferimento, le facoltà assunzionali autorizzate per l'anno successivo sono ridotte del 15 per cento con conseguente adeguamento della dotazione organica e i comandi in essere presso l'amministrazione cessano allo scadere del termine di sei mesi dall'avvio delle procedure concorsuali e non possono essere riattivati per diciotto mesi, nemmeno per personale diverso da quello cessato. In caso di mancata presentazione della domanda di inquadramento, invece, il personale cessa dal comando alla naturale scadenza e non può essere ulteriormente comandato anche presso una amministrazione diversa per i successivi diciotto mesi. Gli inquadramenti di cui al presente comma avvengono, nei limiti dei posti vacanti, nell'area funzionale e posizione economica corrispondente a quella posseduta presso le amministrazioni di provenienza e possono essere disposti anche se la vacanza sia presente in area diversa da quella di inquadramento assicurando la necessaria neutralità finanziaria previa rimodulazione della dotazione organica da inserire nella sezione del PIAO relativa alla programmazione triennale dei fabbisogni di personale. La disposizione è coerente con le previsioni del Piano di bilancio di medio termine¹.

- d) **Il comma 1, lett. d), n. 1)** aggiunge all'articolo 35 del d.lgs. n. 165 del 2001, in materia di reclutamento del personale, i commi *4-ter*, *4-quater*, *4-quinquies*, *4-sexies*, *4-septies* e *4-octies*. La disciplina per un verso razionalizza le modalità di reclutamento dei dirigenti e delle figure professionali comuni e, dall'altro, apporta modifiche alla disciplina concernente la Commissione RIPAM. Il comma 4-ter dell'articolo 35, per quanto riguarda le modalità di assunzione dei dirigenti, prevede che fatta salva la percentuale non inferiore al 50 per cento dei posti da ricoprire, destinata al corso-concorso selettivo di formazione bandito dalla Scuola nazionale dell'amministrazione di cui all'articolo 28, nonché le riserve previste all'articolo 28, comma 1-ter, e le altre stabilite a legislazione vigente, il reclutamento dei dirigenti delle amministrazioni dello Stato, delle agenzie e degli enti pubblici non economici, avvenga mediante concorsi pubblici unici organizzati dal Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri, avvalendosi della Commissione per l'attuazione del progetto di riqualificazione delle pubbliche amministrazioni (RIPAM) di cui al comma 5. L'obiettivo è garantire l'uniformità delle procedure concorsuali, ottimizzando tempi e costi attraverso l'utilizzo di risorse esistenti, senza gravare sulla finanza pubblica. I concorsi saranno organizzati solo dopo aver effettuato una ricognizione del fabbisogno di personale presso le amministrazioni interessate, rispettando i vincoli finanziari relativi alle assunzioni a tempo indeterminato. Ove richiesto, eventuali deroghe sono autorizzate dal DFPP per procedere autonomamente al reclutamento di specifiche professionalità. Il comma 4-quater estende le modalità di reclutamento di cui al comma 3-ter al reclutamento delle figure professionali comuni e delle elevate professionalità delle amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, delle agenzie e degli enti pubblici non economici. Il comma 4-

¹ "Per una gestione strategica delle Pubbliche Amministrazioni, inoltre, il Governo intende favorire il ricambio generazionale, le modalità di lavoro agile e la mobilità tra le Pubbliche Amministrazioni" – pg. 125, nonché Appendice VI TAVOLA A.VI.4: RIFORME E INVESTIMENTI PREVISTI IN MATERIA DI PUBBLICA AMMINISTRAZIONE E SERVIZI DI CURA PER LA PRIMA INFANZIA

quinquies consente alle amministrazioni pubbliche diverse da quelle di cui al comma 4-ter e alla Presidenza del Consiglio dei ministri di rivolgersi al Dipartimento della funzione pubblica e avvalersi della Commissione (RIPAM), per lo svolgimento delle proprie procedure concorsuali, ivi comprese quelle relative al reclutamento delle figure professionali comuni e delle elevate professionalità. Il comma 4-sexies demanda al DFP mediante RIPAM, l'organizzazione dei concorsi anche per il reclutamento di un'unica figura professionale per una singola amministrazione, garantendo così una gestione centralizzata anche per concorsi di portata ridotta. Ciò permette di evitare dispersione di risorse e di gestire anche selezioni di minori dimensioni in modo efficiente. Il comma 4-septies estende le competenze della Commissione RIPAM, che oltre ad organizzare i concorsi di cui ai commi da 4-ter a 4-sexies, organizza i concorsi unici riservati alla copertura delle quote d'obbligo di cui alla legge 12 marzo 1968, n. 99, previa ricognizione dei fabbisogni, organizza i concorsi unici per il reclutamento di personale per la transizione digitale e la sicurezza informatica delle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 6, comma 2, lettera c-bis), del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113 e pubblica, attraverso il Portale unico del reclutamento, avvisi per l'individuazione di *assessor*, specialisti in psicologia del lavoro e risorse umane ed esperti in valutazione delle competenze e selezione del personale per lo svolgimento dei concorsi unici nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 35-quater. Il comma 4-octies stabilisce che il Dipartimento della funzione pubblica, anche tramite RIPAM, invia una relazione annuale al Parlamento e al Governo sullo stato del reclutamento mediante concorsi unici, entro il 31 maggio di ogni anno.

Il comma 1, lett. d), n. 2) apporta all'articolo 35 del d.lgs. n. 165 del 2001 le necessarie modifiche di coordinamento.

Il comma 1, lett. d), n. 3), 3.1 aggiunge, al comma 5-ter, in relazione alla vigenza delle graduatorie, che sono fatti salvi (oltre i periodi inferiori a due anni previsti da leggi regionali), i termini stabiliti per gli enti locali dall'articolo 91, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

Il comma 1, lett. d), n. 3), 3.2 sostituisce il quinto periodo del comma 5-ter prevedendo che nei limiti di vigenza delle graduatorie e delle facoltà assunzionali già autorizzate, le amministrazioni possono scorrere le graduatorie sempre nei limiti del 20 per cento. La novella del periodo viene operata al fine di risolvere difficoltà interpretative riscontrate da alcune amministrazioni in sede di scorrimento delle graduatorie. La modifica non produce, in ogni caso, effetti negativi, in considerazione della generale validità delle graduatorie per due anni, che consente, nei limiti percentuali previsti dalla norma, lo scorrimento anche per sopperire alle necessità derivanti dal mancato superamento del periodo di prova o dalle dimissioni di dipendenti.

Il comma 1, lett. d), n. 3), 3.3 aggiunge, al comma 5-ter, un ultimo periodo, prevedendo che le amministrazioni possono utilizzare le proprie graduatorie di idonei o quelle di altre amministrazioni (in questo caso previo accordo con tali amministrazioni) a condizione che si tratti di profili professionali sovrapponibili a quelli previsti negli atti di programmazione dei propri fabbisogni e chiarendo che l'attingimento a tali graduatorie può essere utilizzato, senza oneri motivazionali specifici, sia per assunzioni a tempo determinato che per assunzioni a tempo indeterminato.

Il comma 1, lett. d), n. 4), introduce i commi *5-quater*, *5-quinquies* e *5-sexies*, prevedendo che le commissioni di concorso, al termine dello svolgimento delle prove d'esame elaborino una graduatoria di merito sulla base dei soli risultati delle predette prove. Su tale graduatoria sono applicati i punteggi attribuiti ai titoli previsti dal bando e, successivamente, sono applicate le precedenzae e le preferenze. Le commissioni applicano il limite di cui al comma *5-ter* su tale ultima elaborazione. Sulla graduatoria risultante si applicano, nei limiti del 20 per cento degli idonei, le riserve di posti previste dal bando. Al fine di assicurare la trasparenza della procedura concorsuale, si prevede la pubblicazione delle graduatorie (quella risultante dall'applicazione dei titoli sulla graduatoria di merito e quella finale sulla quale si applicano le riserve previste dal bando) contestualmente sul portale e sul sito dell'amministrazione precedente in area ad accesso riservato ai partecipanti, utilizzando le specifiche funzionalità del portale di cui all'articolo *35-ter*. Resta ferma la minimizzazione dei dati personali. Il comma *5-quinquies* specifica che le graduatorie per il reclutamento del personale educativo e scolastico danno evidenza delle riserve, delle precedenzae e delle preferenze applicate, ferma restando la minimizzazione dei dati personali. Il comma *5-sexies* chiarisce che la graduatoria si intende utilmente scorsa quando, entro il limite temporale di validità, l'amministrazione titolare individua, o cede ad amministrazioni terze, candidati idonei individuati nominativamente, in ordine di graduatoria, per la successiva convocazione da parte dell'amministrazione precedente, a nulla rilevando il momento della stipula del contratto di assunzione.

La lettera e) modifica l'articolo *35-ter*, comma 2, del d.lgs. n. 165 del 2001, prevedendo che, al momento della registrazione sul Portale InPA, l'interessato possa richiedere di ricevere notifiche sui bandi che corrispondono ai propri requisiti, migliorando la trasparenza e l'accessibilità delle informazioni concorsuali.

La lettera f) sostituisce il comma 3 dell'articolo 38 del d.lgs. n. 165 del 2001 ed è volta ad introdurre una misura di semplificazione in materia di accesso dei cittadini degli Stati membri della Unione europea ed ai cittadini di Paesi terzi che siano titolari del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo o che siano titolari dello status di rifugiato ovvero dello status di protezione sussidiaria, ai posti di lavoro presso le amministrazioni pubbliche. La legge 11 luglio 2002, n. 148, recante *“Ratifica ed esecuzione della Convenzione sul riconoscimento dei titoli di studio relativi all'insegnamento superiore nella Regione europea, fatta a Lisbona l'11 aprile 1997, e norme di adeguamento dell'ordinamento interno”*, ha previsto, all'art. 5, che *“Il riconoscimento dei titoli accademici per finalità diverse da quelle indicate nell'articolo 2 (riconoscimento dei cicli e dei periodi di studio svolti all'estero e dei titoli di studio stranieri, ai fini dell'accesso all'istruzione superiore, del proseguimento degli studi universitari e del conseguimento dei titoli universitari italiani), è operato da amministrazioni dello Stato, nel rispetto delle disposizioni vigenti in materia di riconoscimento ai fini professionali e di accesso ai pubblici impieghi, secondo procedure da stabilire con successivo regolamento di esecuzione”*. In attuazione di quanto disposto dal citato articolo, è stato emanato il D.P.R. 30 luglio 2009, n. 189. Con tale regolamento sono state ripartite le competenze in materia e, in particolare, all'art. 2, è stato previsto che *“per il riconoscimento dei titoli di studio conseguiti negli istituti di istruzione superiore stranieri, ai fini dell'accesso ai pubblici concorsi, si applicano le procedure previste dall'articolo 38, comma 3, del decreto legislativo 30*

marzo 2001, n. 165[.....] gli interessati inviano la domanda al Ministero e alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica [...]”.

La disposizione nasce dall'esigenza di continuare l'attività di semplificazione già avviata con il d.l. n. 5/2012 con il quale sono state apportate le prime modifiche all'articolo 38 del D.lgs. 165/2001. Più specificamente, con l'art. 8, comma 3, del citato d.l. n. 5/2012, sempre con il fine di introdurre misure di semplificazione e di sviluppo, è stato sostituito interamente il comma 3 dell'articolo 38 del d.lgs. 165/2001. Tale comma prevedeva originariamente che, nei casi in cui non fosse intervenuta una disciplina di livello comunitario, si provvedesse all'equiparazione dei titoli di studio e professionali con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, adottato su proposta dei Ministri competenti. Con eguale procedura si stabiliva, altresì, l'equivalenza tra i titoli accademici e di servizio rilevanti ai fini dell'ammissione al concorso e della nomina. Il novellato, comma 3, invece, ha previsto che alla richiamata equiparazione, sempre nei casi in cui non sia intervenuta una disciplina di livello comunitario, debba provvedere la Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento della funzione pubblica, sentito il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca (ex MIUR). Con eguale procedura si stabilisce anche l'equivalenza tra i titoli accademici e di servizio rilevanti ai fini dell'ammissione al concorso e della nomina. La prima semplificazione in materia ha, quindi, comportato, ai fini dell'equiparazione dei titoli, l'adozione di un decreto direttoriale della PCM – DFP emanato sulla base di un parere del MIUR (ex) in luogo dell'originario dPCM su proposta del Ministro competente. Successivamente, con l'art. 19, comma 6-bis, D.L. 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, all'art. 38, comma 3, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, le parole: «*sentito il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca*» sono state sostituite dalle seguenti: «*sentiti il Ministero dell'istruzione e il Ministero dell'università della ricerca* » e le parole: «*dell'ammissione al concorso e della nomina* » sono state sostituite dalle seguenti: «*dell'inserimento in graduatoria e dell'assunzione dopo il superamento di concorso pubblico* ». In sostanza, poiché con il decreto legge 9 gennaio 2020, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 marzo 2020, n. 12, recante “Disposizioni urgenti per l'istituzione del Ministero dell'istruzione e del Ministero dell'università e della ricerca”, è stata sancita nuovamente la divisione del MIUR in Ministero dell'istruzione e Ministero dell'università e della ricerca, si è provveduto ad operare una semplificazione dell'attività amministrativa legata alla procedura, vincolando l'emanazione del provvedimento definitivo ad una fase successiva ed addirittura conclusiva del concorso, finanche a prevedere l'emissione del provvedimento all'atto della stipula del contratto di assunzione. In ultimo, con l'art. 1, comma 28-quinquies, del D.L. 30 dicembre 2021, n. 228, convertito, con modificazioni, dalla L. 25 febbraio 2022, n. 15, che ha sostituito il comma 3 con i commi 3, 3.1 e 3.2, è stato definito il ricorso alla procedura di equivalenza per tutti i concorsi pubblici aventi come obiettivo il reclutamento e la stipula di un contratto di lavoro subordinato alle dipendenze della PA, con esclusione dei concorsi destinati all'arruolamento del personale docente delle scuole di ogni ordine e grado ed è stato sancito che l'ammissione con riserva è vincolata alla presentazione dell'istanza di riconoscimento del titolo di ammissione conseguito all'estero. La ratio con la quale il legislatore ha escluso il personale docente dall'applicazione dell'art. 38, è da ritenersi riconducibile al riconoscimento delle qualifiche professionali, rafforzando quanto stabilito dal decreto-legislativo 206/2007 art. 5 (attuazione della direttiva 2005/36/CE). In tale contesto, dunque, la nuova disposizione è volta a semplificare ulteriormente l'attività amministrativa sottesa al riconoscimento dei titoli accademici ottenuti all'estero, concentrando la competenza

esclusivamente alla fase conclusiva della procedura concorsuale e per i soli vincitori (per gli idonei a scorrimento di graduatoria).

Il comma 2 chiarisce le modalità applicative della nuova disciplina sulla mobilità. In particolare, si prevede che per l'anno 2025, in fase di prima applicazione delle disposizioni di cui al comma 2-bis, dell'articolo 30, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, le amministrazioni, nei limiti delle facoltà assunzionali autorizzate a legislazione vigente, inquadrano il personale proveniente da altre amministrazioni, ne abbia fatto richiesta e che si trovi in posizione di comando e che abbia maturato, in tali posizioni, almeno 12 mesi di servizio e che abbia conseguito una valutazione della performance pienamente favorevole. In caso di mancata attivazione della predetta procedura di mobilità entro il 2025, i comandi in essere cessano alla naturale scadenza e comunque non oltre il 30 aprile 2026 e non possono essere riattivati per 18 mesi, nemmeno per personale diverso da quello cessato. Tale misura non si applica al personale comandato o fuori ruolo presso gli uffici di diretta collaborazione o equiparati. In caso di mancata presentazione della domanda di inquadramento, invece, il personale cessa dal comando alla naturale scadenza e non può essere ulteriormente comandato, anche presso una amministrazione diversa per i successivi diciotto mesi. Gli inquadramenti di cui al presente comma avvengono, nei limiti dei posti vacanti, con inquadramento nell'area funzionale e posizione economica corrispondente a quella posseduta presso le amministrazioni di provenienza e possono essere disposti anche se la vacanza sia presente in area diversa da quella di provenienza assicurando la necessaria neutralità finanziaria previa rimodulazione della dotazione organica da inserire nella sezione del PIAO relativa alla programmazione triennale dei fabbisogni di personale del triennio 2025-2027. La disposizione non trova applicazione alla Presidenza del Consiglio dei ministri.

Il comma 3 prevede che le disposizioni in materia di reclutamento della dirigenza non si applicano ai concorsi inseriti nel Piao 2025, che può essere presentato entro il 31 marzo 2025, o già banditi alla data di entrata in vigore del presente decreto.

ART. 4 (Misure urgenti in materia di reclutamento)

Il comma 1 è volto a chiarire la portata applicativa dell'articolo 4, comma 3, lettera a), del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, il quale dispone in ordine alla necessaria assunzione, da parte delle amministrazioni, di tutti i "vincitori" di una procedura concorsuale prima che possa procedersi all'espletamento di nuova e diversa procedura.

La disposizione, benché chiaramente riferita, stando alla sua portata letterale, all'assunzione dei soli vincitori dei concorsi, è stata diversamente intesa da recenti orientamenti giurisprudenziali, che hanno ritenuto sussistente un simile onere (derogabile solo in presenza di rigorosa motivazione), anche nelle ipotesi in cui si proceda a bandire nuove procedure senza prima aver operato lo scorrimento delle graduatorie vigenti di "idonei".

Sul punto, si osservi preliminarmente che, ad opera dell'articolo 1, comma 363, della legge 30 dicembre 2018, n. 14, è stata abrogata (poiché evidentemente non rispondente agli intenti del legislatore in ambito assunzionale), la lettera b) dell'articolo oggetto di odierna interpretazione, che disponeva, invece, in ordine al necessario scorrimento anche di idonei collocati nelle graduatorie vigenti.

Occorre, peraltro, rammentare che la categoria dei vincitori non è in alcun modo sovrapponibile a quella degli idonei, e questo è tanto più vero in considerazione delle modifiche legislative da ultimo intervenute per effetto della novella all'articolo 35, comma 5-ter, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. In tale occasione si è fortemente voluto limitare l'assunzione, da parte delle amministrazioni, di soggetti che, benché avessero raggiunto il punteggio minimo previsto dal bando in relazione alle prove, si sono comunque collocati in posizione assai deteriore rispetto ai vincitori. Tale impostazione riflette il più generale obiettivo di efficientamento dell'amministrazione e di elevazione della qualità del personale dipendente delle pubbliche amministrazioni. Cosicché, in ossequio ai predetti principi, v'è da ritenere che, a legislazione vigente, l'obiettivo di reclutamento del personale "più altamente qualificato" debba ritenersi raggiungibile mediante il prevalente utilizzo della forma concorsuale in luogo dello scorrimento delle graduatorie degli idonei, la quale, ad ogni buon conto, deve oggi avvenire nei limiti del 20 per cento dei posti messi a bando. Il secondo periodo dispone, essendo la lettura dell'articolo 4, comma 3, lettera a) del decreto-legge n. 101 del 2013 di cui al primo periodo, l'unica possibile a legislazione vigente (anche in considerazione della citata abrogazione della lettera b) dell'articolo 4), che la stessa debba applicarsi anche ai concorsi in corso di svolgimento alla data di entrata in vigore della presente disposizione o per i quali non si siano concluse le procedure assunzionali.

Il **comma 2** interviene sull'articolo 1, del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80 chiarisce un dubbio applicativo da parte di alcune amministrazioni, escludendo che la riserva per i contratti a tempo determinato PNRR, che sono relativi a funzioni non dirigenziali, potesse applicarsi anche a concorsi per incarichi dirigenziali.

Il **comma 3** serve a chiarire che la riserva di posti prevista dalla disposizione è destinata al personale in servizio presso gli enti locali e non è, invece, aperta a tutto il personale dirigenziale e non dirigenziale in servizio anche nelle altre pubbliche amministrazioni.

I **commi 4 e 5** recano modifiche e integrazioni all'art. 18, comma 4, del decreto legislativo 6 marzo 2017, n. 40 recante "Istituzione e disciplina del servizio civile universale, a norma dell'articolo 8 della legge 6 giugno 2016, n. 106" e all'articolo 12, comma 1, del decreto-legge n. 48 del 2023. In particolare la norma interviene sull'articolo 18, comma 4, con lo scopo di estendere la platea dei beneficiari della riserva di posti, pari al 15%, prevista per le assunzioni di personale non dirigenziale presso le Pubbliche Amministrazioni, nonché le aziende speciali e le istituzioni di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, includendovi anche agli operatori volontari che abbiano svolto il Servizio Civile Nazionale, istituito dalla legge 6 marzo 2001, n. 64 e disciplinato dal decreto legislativo n. 77/2002, abrogato dall'articolo 26 del citato decreto legislativo n. 40/2017. L'intervento riveste il carattere dell'urgenza in considerazione dello svolgimento delle diverse procedure di selezione pubblica previste, anche alla luce delle misure di rafforzamento e potenziamento degli organici pubblici, previste nell'ambito del PNRR, e si rende necessaria nell'ottica di non determinare un'ingiustificata disparità di trattamento nei confronti degli operatori del Servizio Civile Nazionale, in materia di pubblici concorsi.

L'estensione della platea dei beneficiari trova, infatti, la sua ratio nella matrice assolutamente unitaria delle attività svolte nell'ambito del Servizio Civile Nazionale rispetto a quelle del Servizio Civile Universale, riconducibile alla materia della "difesa della Patria" di cui all'art. 117, secondo comma, lettera d) della Costituzione.

Il **comma 6** introduce due misure finalizzate ad esaurire il bacino storico dei lavoratori socialmente utili, le cui vicende assunzionali sono oggetto del caso EUP (2021)9915. A tal fine si dispone che le procedure di stabilizzazione degli LSU impiegati nelle regioni Basilicata, Calabria, Campania e Puglia, avviate all'entrata in vigore del decreto possono essere concluse fino al 31 dicembre 2025 e che le assunzioni in deroga di cui all'articolo 1, comma 495, primo periodo, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, possono essere effettuate dalle amministrazioni pubbliche utilizzatrici ivi previste fino al 31 dicembre 2025.

Il **comma 7** prevede che esclusivamente ai fini dell'articolo 1, comma 309, della legge 30 dicembre 2023, n. 213, nei limiti delle risorse assegnate, possono adottare nuovi bandi nonché avvalersi degli esiti delle procedure selettive già svolte, i seguenti enti: l'Istituto nazionale di statistica (ISTAT), l'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA), l'Istituto superiore di sanità (ISS), l'Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l'energia e lo sviluppo sostenibile (ENEA), l'Istituto nazionale per l'analisi delle politiche pubbliche (INAPP), l'Ispettorato nazionale per la sicurezza nucleare e la radioprotezione (ISIN), il Consorzio Laboratorio di monitoraggio e modellistica ambientale per lo sviluppo sostenibile (LAMMA), l'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL), limitatamente al personale ex ISPEL, l'Agenzia spaziale italiana (ASI) e il Consiglio per la ricerca in agricoltura e l'analisi dell'economia agraria (CREA).

Il **comma 8** consente, per l'annualità 2025-2026, l'utilizzo delle graduatorie nazionali ad esaurimento delle istituzioni di alta formazione artistica e musicale ai sensi della legge n. 143 del 2004. Il d.P.R. n. 83 del 24 aprile 2024 (*«Regolamento recante le procedure e le modalità per la programmazione e il reclutamento del personale docente e del personale amministrativo e tecnico del comparto AFAM»*) che disciplina le nuove modalità di reclutamento dei docenti delle istituzioni AFAM. Il regolamento, ancorché sia entrato in vigore il 5 luglio 2024, all'articolo 17, comma 8, prevede che l'applicazione effettiva delle disposizioni normative decorra a partire dall'anno accademico 2025/2026. Tale differimento temporale è volto a consentire la conclusione delle necessarie attività propedeutiche alla attivazione delle nuove modalità di reclutamento. A titolo esemplificativo, la disposizione normativa stabilisce che, entro sessanta giorni dall'emanazione del regolamento di cui al d.P.R. n. 83 del 2024, dovrà essere effettuata la revisione dei settori artistico disciplinari (S.A.D.) necessaria per poter avviare le procedure di abilitazione artistica nazionale (di cui all'articolo 2 del medesimo d.P.R.), richiesta, sulla falsariga dell'abilitazione scientifica nazionale, per l'accesso alla docenza nelle istituzioni di alta formazione artistica e musicale. A seguito del decreto che riordinerà i settori artistico-disciplinari e i criteri di abilitazione, verrà emanato un bando per la costituzione delle commissioni di abilitazione e un bando per la presentazione delle domande per l'abilitazione artistica nazionale. In considerazione della tempistica che dovrà garantire un congruo termine per la predisposizione e invio delle domande e della circostanza che le commissioni avranno un termine di sei mesi per valutare le domande pervenute, si prevede che le procedure avranno verosimilmente termine solo nei primi mesi del 2025. Si rammenta che, in attesa della adozione del regolamento attuativo dell'articolo 2, comma 7, lettera e), della legge n. 508 del 1999, l'accesso ai ruoli delle Istituzioni AFAM è sempre avvenuto, a cadenza annuale, attraverso i seguenti canali:

- attingendo dalle graduatorie nazionali ad esaurimento (GNE) e per esami e titoli (GET), con il cosiddetto sistema del doppio canale previsto dall'articolo 12 della legge n. 417 del 1989, poi confermato dall'articolo 3 della legge n. 124 del 1999;

- nel caso di insegnamenti per i quali le graduatorie GNE e GET sono esaurite, il reclutamento del personale docente avviene, attraverso graduatorie specifiche, quelle previste ai sensi della legge n. 143 del 2004, di cui si propone, pertanto, la proroga.

Pertanto, nelle more della effettiva applicazione delle disposizioni normative di cui al d.P.R. n. 83 del 2024, che sostituisce integralmente il d.P.R. n. 143 del 2019, si ritiene necessario utilizzare per un ulteriore anno le graduatorie nazionali non ancora esaurite al fine di consentire di salvaguardare il diritto di coloro che sono inseriti nelle stesse (residuano un posto per “Restauro per la decorazione”, due posti per “Oboe”, uno per “Lingua e letteratura italiana”). La misura è necessaria ed urgente al fine di non ledere la legittima aspettativa di coloro che, inseriti nelle graduatorie nazionali, attendono di essere individuati, prioritariamente, quali destinatari di contratti di insegnamento nelle istituzioni di alta formazione artistica musicale e coreutica qualora si rendessero vacanti cattedre relativi agli insegnamenti precedentemente elencati.

Il **comma 9**, infine, al fine di attenuare gli effetti della riduzione del turn over del personale presso le pubbliche amministrazioni, sospende gli effetti della disposizione di cui all’articolo 35, comma 5-ter, quarto periodo, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (che impone alle PP.AA., in sede di procedura concorsuale, di considerare idonei i candidati collocati nella graduatoria finale dopo l’ultimo candidato vincitore, in numero non superiore al 20 per cento dei posti messi a concorso), alle graduatorie approvate nell’anno 2024 e 2025. In altri termini, la norma consente la formazione, nei limiti temporali previsti, di graduatorie che includono un numero di candidati superiore al limite del 20 per cento, con conseguente possibilità, seppur nei rispettivi limiti assunzionali vigenti, di attingere, ai fini del reclutamento, ad una più cospicua platea di soggetti idonei.

ART. 5 (Disposizioni urgenti per il reclutamento di personale dell’amministrazione civile dell’interno destinato alla funzionalità di strutture territoriali del Ministero)

L’esigenza alla quale la norma intende fornire risposta è quella di assicurare la migliore funzionalità dei competenti uffici del Ministero dell’interno, ed in particolare delle articolazioni periferiche (Sportelli unici delle Prefetture-UtG e Uffici immigrazione delle Questure) che del sistema costituiscono il naturale front-office, a fronte del considerevole incremento dei carichi lavorativi che si prospetta – a regime – non solo con riguardo ai flussi migratori in atto, ma soprattutto in riferimento ai rilevanti impegni connessi all’attuazione dei cd. decreti-flussi, con quote in ingresso che è facile prevedere molto più elevate – anche in virtù delle statuizioni di cui all’articolo 2, comma 8, del decreto legge 11 ottobre 2024, n. 145, convertito con modificazioni dalla legge 9 dicembre 2024, n. 187 – rispetto alle attuali e pari a circa 475.000 ingressi nel triennio) e all’attuazione del nuovo Patto Migrazione e Asilo, che riscrive “funditus” i meccanismi di gestione degli ingressi di stranieri sul territorio dell’Unione europea, di cui com’è noto il nostro paese rappresenta una delle principali frontiere esterne.

Alle cennate finalità tende, pertanto, la disposizione in commento, precisandosi, al riguardo, che l’incremento in parola si rende necessario dal momento che le vacanze ancora presenti nell’area degli assistenti rispetto alla dotazione organica prevista, peraltro prossime ad essere colmate in virtù delle procedure di reclutamento in corso di espletamento e di quelle di imminente avvio, rispondono ad

esigenze funzionali non interamente riconducibili a quelle a cui si intende fornire risposta con la presente disposizione.

Il **comma 1** dispone, dunque, l'incremento di 200 unità della dotazione organica del personale dell'Amministrazione civile del Ministero dell'interno, area degli assistenti.

Il **comma 2** dispone che per l'attuazione del comma 1, il Ministero dell'interno, nelle more delle modifiche da apportare alla relativa pianta organica, è autorizzato a reclutare, in aggiunta alle vigenti facoltà assunzionali, un corrispondente contingente di personale appartenente all'area degli assistenti, profilo di assistente amministrativo, con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, senza il previo svolgimento delle procedure di mobilità, mediante l'indizione di apposite procedure concorsuali pubbliche o lo scorrimento delle vigenti graduatorie di concorsi pubblici. Per velocizzare il reclutamento del personale di cui al primo periodo, il Ministero dell'interno può avvalersi della procedura di cui all'articolo 35-*quater*, comma 3-*bis*, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nonché delle procedure di cui all'articolo 1, comma 4, lettera *b*), del decreto-legge 22 aprile 2023, n. 44, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2023, n. 74. A tal fine, si prevede, inoltre, l'autorizzazione di spesa di euro 448.000 per l'anno 2025.

Il **comma 3** introduce una modifica all'articolo 4, comma 5, primo periodo, del d.l. n. 145 del 2024, inserendo, dopo le parole area degli assistenti, la specifica "profilo di assistente amministrativo"

Al **comma 4** si intende valorizzare l'esperienza maturata nella materia dal personale somministrato già impiegato nelle prefetture e nelle questure per la gestione dei flussi migratori, che costituisce titolo di preferenza l'aver prestato nell'ultimo quinquennio nelle strutture di cui al comma 1, per almeno un anno entro il 30 aprile 2025, attività lavorativa con contratto a termine, anche per il tramite di Agenzie di lavoro interinale, in compiti amministrativi connessi alla gestione dei flussi migratori per le corrispondenti esigenze del Ministero dell'interno.

Il **comma 5** reca gli oneri derivanti dall'attuazione del comma 2 e la relativa copertura.

Il **comma 6** risponde all'esigenza di proseguire l'azione di semplificazione ed accelerazione delle procedure amministrative, già avviata dal Ministero dell'interno, attraverso la digitalizzazione di talune fasi dei procedimenti amministrativi in capo allo sportello unico di cui all'articolo 22, comma 1, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, in attuazione di quanto previsto dall'articolo 12 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 "Codice dell'Amministrazione Digitale", in cui è disposto che le pubbliche amministrazioni, nell'organizzare la propria attività, utilizzino le tecnologie dell'informazione e della comunicazione per la realizzazione degli obiettivi di efficienza, efficacia, economicità, imparzialità, trasparenza, semplificazione e partecipazione. Con la novella di cui al comma 1, pertanto, si prevede che il sistema informativo istituito presso il Dipartimento per le libertà civili e l'immigrazione, del Ministero dell'interno, ai sensi dell'articolo 2, comma 2, del Decreto del Presidente della Repubblica 27 luglio 2004, n. 242, per l'avvio delle attività di competenza, acquisisca dal Centro elaborazione dati di cui all'articolo 8 della legge 1° aprile 1981, che ne riceve gli esiti, le informazioni relative al primo controllo di polizia effettuato all'ingresso dello straniero sul territorio nazionale.

ART. 6 (Disposizioni urgenti per il reclutamento e la funzionalità del Corpo nazionale dei vigili del fuoco)

La disposizione introduce i seguenti due interventi in favore del personale del Corpo nazionale dei Vigili del fuoco:

L'intervento di cui al **comma 1**, mira a tutelare il personale femminile che frequenta il corso di formazione iniziale per l'accesso ai ruoli del Corpo nazionale dei vigili del fuoco nei periodi di astensione obbligatoria per maternità, ai sensi dell'articolo 16, comma 1, del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151. La norma prevede che tale personale è sospeso dal servizio per tutta la durata del congedo, con la conservazione dell'intera retribuzione fondamentale e degli istituti di retribuzione aventi carattere fisso e ricorrente, secondo le disposizioni contrattuali. Dispone, altresì, che nelle more dell'avvio al primo corso utile, il personale femminile, al termine del periodo di astensione obbligatoria, ai sensi dell'articolo 16 del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, è chiamato a prestare servizio presso il comando di residenza con mansioni di supporto, fatta salva l'eventuale fruizione degli istituti a tutela della maternità. Sono fatte salve, inoltre, le disposizioni di cui al decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, che disciplinano, per ciascun ruolo, i casi di dimissioni ed espulsioni dal corso.

La disposizione di cui al **comma 2** ha un duplice scopo: da un lato quello di poter potenziare l'efficacia dei servizi istituzionali svolti dal Corpo nazionale dei vigili del fuoco e di razionalizzare il quadro dei relativi istituti retributivi accessori, in particolare quelli di natura operativa, dall'altro, quello di mantenere l'armonizzazione retributiva del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco con i livelli previsti per il personale delle Forze di polizia a conclusione delle procedure negoziali relative al triennio 2022-2024, in relazione alle consuete modalità - poste in essere a cura del MEF - della definizione delle risorse finanziarie destinate al rinnovo contrattuale sulla base della massa salariale risultante dal conto annuale dell'ultimo anno del triennio contrattuale precedente, ovvero, nel caso, l'anno 2021.

Ciò in quanto, precedenti provvedimenti normativi hanno disposto miglioramenti retributivi a favore del personale del Corpo Nazionale oltre l'annualità 2021; in particolare, si fa riferimento al decreto legge n. 76 del 2020 e al decreto legge n. 115 del 2022 che hanno esplicitato i complessivi effetti di adeguamento retributivo a decorrere dall'anno 2022, rimanendo, in tal modo, fuori dalla base di calcolo della massa salariale di riferimento per la determinazione del *plafond* destinato al rinnovo contrattuale.

In particolare, con riguardo ai predetti miglioramenti retributivi disposti dal decreto legge n. 76 del 2020, si è determinato nell'anno 2022 un maggior valore di retribuzione per euro 9.698.736,00 (lordo Stato), mentre per i miglioramenti retributivi disposti dal decreto legge n. 115 del 2022, si è determinato nel medesimo anno un maggior valore di retribuzione per euro 4.082.435,00 (lordo Stato).

Ne consegue che anche a fronte dell'ulteriore massa salariale, pari a complessivi euro 13.781.171,00 (lordo Stato), che costituisce effettiva retribuzione corrente del personale del Corpo Nazionale, debba corrispondere, in sede di quantificazione delle risorse per il rinnovo contrattuale del triennio 2022-2024, il previsto incremento del 5,89 per cento quale incremento medio contrattuale riferito all'annualità 2024 pari a euro 811.711,00 (lordo Stato).

La norma in questione propone di attribuire gli effetti di recupero di questo differenziale esclusivamente al trattamento economico accessorio tramite l'incremento dei fondi di incentivazione del personale.

La previsione di cui al **comma 3** istituisce nello stato di previsione del Ministero dell'interno un fondo con una dotazione finanziaria pari a euro 28.000.000 per ciascuno degli anni 2025 e 2026 e a euro 34.000.000 a decorrere dal 2027, allo scopo di finanziare interventi di riordino delle carriere del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco di cui all'articolo 12 del disegno di legge A.S. 1053.

La citata disposizione di cui all'articolo 12, concernente la materia del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, al comma 1, conferisce una delega al Governo per l'adozione di uno o più decreti legislativi finalizzati al riordino e alla riorganizzazione, anche sotto il profilo ordinamentale, del Corpo nazionale dei vigili del fuoco. In particolare, si prevede che entro dodici mesi dall'entrata in vigore della legge delega siano adottati uno o più decreti legislativi recanti disposizioni modificative e integrative dei decreti legislativi 29 maggio 2017, n. 97, 13 ottobre 2018, n. 127. Tali provvedimenti, infatti, hanno inciso sull'originario impianto normativo concernente le funzioni e i compiti nonché l'ordinamento del personale del Corpo. Tuttavia, a distanza di cinque anni dal processo di riforma e dalla sua concreta attuazione - realizzata mediante l'adozione dei provvedimenti attuativi di rango secondario - sono emerse nuove e specifiche esigenze, connesse anche ai rischi determinati dai cambiamenti climatici e dalla transizione energetica, di revisione e semplificazione del vigente sistema ordinamentale. Tali esigenze, pertanto, richiedono nuove modalità organizzative ed operative, mediante le quali il Corpo nazionale possa assolvere alle fondamentali missioni istituzionali ad esso affidate in via esclusiva, quali il soccorso pubblico e la prevenzione degli incendi. Al contempo, si rende necessaria una rivisitazione anche delle disposizioni ordinamentali per renderle coerenti con il mutato contesto organizzativo e adeguarle ai mutati scenari e alle conseguenti nuove esigenze. I principi informatori della delega e, in particolare, l'ottimizzazione delle funzioni e dei compiti del Corpo, mediante modifica, revisione e semplificazione del decreto legislativo n. 139 del 2006 e del decreto legislativo n. 217 del 2005, anche con soppressione e modifica dei ruoli e delle qualifiche esistenti ed eventuale istituzione di nuovi appositi ruoli e qualifiche.

Il comma 4 reca modifiche al comma 347 dell'articolo 1 della legge di bilancio 2024 che, allo stato dispone che *“In relazione alla specificità della funzione e del ruolo del personale di cui all'articolo 19 della legge 4 novembre 2010, n. 183, è istituito un fondo nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze con una dotazione di 32 milioni di euro per gli anni 2024 e 2025 e di 42 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026 da destinare, nell'ambito dei rispettivi provvedimenti negoziali relativi al triennio 2022-2024, alla disciplina degli istituti normativi nonché ai trattamenti economici accessori del personale delle Forze armate, delle Forze di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, privilegiando quelli finalizzati a valorizzare i servizi di natura operativa di ciascuna amministrazione.”*

Quello che qui interessa, è intervenire in sede emendativa sul secondo periodo del citato comma 347, secondo cui *“In caso di mancato perfezionamento dei predetti provvedimenti negoziali alla data del 10 gennaio 2025, l'importo annuale di cui al primo periodo è destinato, con decreto dei Ministri per la pubblica amministrazione e dell'economia e delle finanze, sentiti i Ministri dell'interno, della difesa e della giustizia, all'incremento delle risorse dei fondi per i servizi istituzionali del personale del*

comparto sicurezza-difesa e dei fondi per il trattamento accessorio del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco.”. In particolare, si tratta di differire, per le ragioni di seguito indicate, il termine del 10 gennaio 2025 al 31 dicembre 2025.

Come è noto, lo scorso 18 dicembre è stata sottoscritta l’ipotesi di accordo negoziale relativa al triennio 2022-2024, concernente il personale delle forze di polizia; tuttavia, la stessa ipotesi non si è perfezionata con il relativo decreto del Presidente della Repubblica di recepimento – come previsto dalla vigente disciplina pubblicistica per il personale del comparto “sicurezza-difesa” – entro la data del 10 gennaio 2025. Tra l’altro, l’avvio delle trattative relative al comparto “vigili del fuoco e soccorso pubblico”, ha – come di norma – dovuto attendere la conclusione di quelle concernenti il citato comparto “sicurezza-difesa”; pertanto, solo dal mese di gennaio 2025 sono iniziati i tavoli tecnici con le organizzazioni sindacali di categoria.

Tale situazione di fatto, rende necessario il differimento del termine del 10 gennaio 2025 (di cui all’articolo 1, comma 347, della legge 30 dicembre 2023, n. 213), al 31 dicembre prossimo, differimento che garantisce per tutti i comparti interessati dalla citata disposizione il perfezionamento dei provvedimenti negoziali di recepimento degli accordi sindacali e, conseguentemente, l’utilizzo dei fondi stanziati dalla disposizione in parola al primo livello negoziale.

Del resto, l’ipotesi di accordo sottoscritta il 18 dicembre 2024 per le FFdP prevede l’utilizzo delle citate risorse già a decorrere dall’annualità 2024. Sarebbe del tutto incongruente ipotizzare un utilizzo dei fondi relativi al personale del CNVVF al secondo livello negoziale, solo per un ritardo nell’avvio delle trattative, ritardo ovviamente non attribuibile ai rappresentanti del personale.

ART. 7 (Misure urgenti per la funzionalità della Commissione RIPAM e per il rafforzamento del Dipartimento per le pari opportunità)

Il **comma 1** dispone in ordine alla riorganizzazione del Dipartimento della funzione pubblica prevedendo l’istituzione di un ufficio, articolato in due servizi, con conseguente incremento della dotazione organica della Presidenza del Consiglio dei ministri, nonché di un contingente costituito da non più di trenta unità di personale non dirigenziale che possono essere scelte nell’ambito del personale appartenente ai ruoli della Presidenza del Consiglio dei ministri o di altre pubbliche amministrazioni collocato in posizione di comando, aspettativa, fuori ruolo o altro analogo istituto previsto dai rispettivi ordinamenti di appartenenza, con conseguente incremento della dotazione organica del personale di prestito. Il personale non dirigenziale scelto dai ruoli di amministrazioni diverse dai Ministeri mantiene il trattamento fondamentale dell’amministrazione di appartenenza con oneri a carico della stessa.

Il **comma 2** autorizza, allo scopo di incrementare le risorse annualmente assegnate al Centro di Formazione e studi Formez PA, a decorrere dall’anno 2025, la spesa ulteriore di 1 milione di euro annui, come contributo a favore del Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri, per attività di supporto allo svolgimento dei concorsi pubblici per i medi e piccoli comuni.

Il **comma 3** modifica l’articolo 1, comma 613, della legge 30 dicembre 2021, n. 234 prevedendo che il fondo istituito presso il MEF, per il successivo trasferimento al bilancio autonomo della Presidenza

del Consiglio dei ministri, per conseguire l'obiettivo di una piena formazione digitale, ecologica e amministrativa dei dipendenti della pubblica amministrazione nonché per finanziare la gestione corrente e l'evoluzione dei sistemi informativi sviluppati e gestiti dal Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri necessari a garantire il rafforzamento della capacità amministrativa delle pubbliche amministrazioni anche in materia di reclutamento e formazione e ad assicurare il completamento del fascicolo elettronico del dipendente, è utilizzato anche per le finalità di cui all'articolo 35 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e per la realizzazione di interventi per finalità sociali, culturali, per l'innalzamento della qualità delle azioni di sviluppo della coesione sociale da parte di pubbliche amministrazioni ed enti pubblici o privati senza scopo di lucro.

Il comma 4 mira a rafforzare le competenze del Dipartimento per le pari opportunità della Presidenza del Consiglio dei ministri in materia di prevenzione e repressione della tratta di essere umani e protezione delle vittime, in coerenza con il quadro europeo in materia, teso a potenziare le politiche e le strategie di contrasto a tale grave fenomeno di sfruttamento.

La direttiva 2011/36/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 5 aprile 2011, concernente la prevenzione e la repressione della tratta di essere umani e la protezione delle vittime, e che sostituisce la decisione quadro del Consiglio 2002/629/GAJ, nel considerando 27, e all'articolo 19, invitano gli Stati membri ad adottare *“misure necessarie per istituire relatori nazionali o meccanismi equivalenti cui sia affidato il compito di valutare le tendenze della tratta di esseri umani, misurare i risultati delle azioni anti-tratta, anche raccogliendo statistiche in stretta collaborazione con le pertinenti organizzazioni della società civile attive nel settore e di presentare relazioni.”*

Il decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 24, recante *“Attuazione della direttiva 2011/36/UE, relativa alla prevenzione e la repressione della tratta di esseri umani e alla protezione delle vittime, che sostituisce la decisione quadro 2002/629/GAI”*, all'articolo 7, rubricato *“meccanismo equivalente”*, individua nel Dipartimento per le pari opportunità della Presidenza del Consiglio dei ministri, nell'ambito delle competenze ad esso devolute, l'organismo deputato a:

“a) svolgere compiti di indirizzo e coordinamento con riguardo agli interventi di prevenzione sociale del fenomeno della tratta degli esseri umani e di assistenza delle relative vittime, nonché di programmazione delle risorse finanziarie in ordine ai programmi di assistenza ed integrazione sociale concernenti tale fenomeno;

b) valutare le tendenze della tratta degli esseri umani, avvalendosi di un adeguato sistema di monitoraggio posto in essere anche attraverso la raccolta di dati statistici effettuata in collaborazione con le altre Amministrazioni competenti e con le organizzazioni della società civile attive nel settore;

c) presentare al coordinatore anti-tratta dell'Unione Europea una relazione biennale contenente i risultati del monitoraggio sulla base dei dati forniti ai sensi della lettera b) del presente comma.”

In questo quadro, la recente Direttiva 2024/1712 del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 giugno 2024 che modifica la direttiva 2011/36/UE concernente la prevenzione e la repressione della tratta di esseri umani e la protezione delle vittime, prevede, fra le altre misure tese al rafforzamento delle politiche contro il fenomeno della tratta, all'articolo 19 la sostituzione del previgente articolo 19 della direttiva 2011/36/UE cit., richiamando gli Stati membri ad adottare le misure necessarie per

istituire “coordinatori nazionali anti tratta o meccanismi equivalenti e fornire loro le adeguate risorse necessarie per espletare efficacemente le loro funzioni” e ne declina espressamente i compiti, tra i quali la valutazione delle tendenze della tratta di esseri umani, la misurazione dei risultati delle azioni anti-tratta, anche raccogliendo statistiche in stretta collaborazione con le pertinenti organizzazioni della società civile attive nel settore.

Alla luce del quadro euro unitario sopra descritto e della strategia adottata dall'Italia contro la tratta di esseri umani, stante la necessità e l'urgenza di contrastare più efficacemente tale fenomeno, che continua ad avere una portata significativa tenuto conto del quadro geopolitico internazionale anche in relazione ai conflitti bellici in corso, e in considerazione della crescente complessità del fenomeno dovuta anche all'intersezione con altre politiche nazionali (come quella sui flussi migratori e sul grave sfruttamento del lavoro) che impone un più robusto coordinamento, si rende necessario implementare con urgenza la struttura organizzativa del Dipartimento per le pari opportunità della Presidenza del Consiglio dei ministri, specificamente deputata a svolgere il ruolo di “meccanismo equivalente”, introdotto dalla direttiva 2011/36/UE e rafforzato dalla direttiva 2024/1712.

A tal fine, la norma prevede che, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto legge, la Presidenza del Consiglio dei ministri provvede, nell'ambito della sua autonomia, alla riorganizzazione del Dipartimento per le pari opportunità, prevedendo l'istituzione di un ufficio, articolato in due servizi, con conseguente incremento della dotazione organica della Presidenza del Consiglio dei ministri, nonché, in aggiunta al personale non dirigenziale appartenente ai ruoli della Presidenza del Consiglio dei ministri, di un contingente costituito da non più di 6 unità di personale scelto nell'ambito del personale appartenente ai ruoli di altre pubbliche amministrazioni (e segnatamente 4 unità di categoria A e 2 unità di categoria B), collocato in posizione di comando, aspettativa, fuori ruolo o altro analogo istituto previsto dai rispettivi ordinamenti di appartenenza, con conseguente incremento della dotazione organica del personale di prestito.

Art. 8 (Misure urgenti per gli enti locali, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano)

Con riferimento all'intervento di cui al **comma 1**, si rappresenta che l'istituto dello “scavalco” rientra nelle varie forme organizzative del rapporto di lavoro presso le pubbliche amministrazioni, che trovano riconoscimento in diverse disposizioni dell'ordinamento giuridico. Il legislatore, infatti, pur prevedendo l'unicità del rapporto di lavoro del dipendente pubblico (art. 53 del D. Lgs. 165/2001), ha previsto una serie di deroghe per facilitare lo svolgimento delle funzioni amministrative da parte degli enti locali. Tra queste la fattispecie denominata “scavalco” che trova la propria disciplina, nell'art. 1, comma 557, della Legge n. 311/2004 che stabilisce: “*I comuni con popolazione inferiore ai 25.000 abitanti, i consorzi tra enti locali gerenti servizi a rilevanza non industriale, le comunità montane e le unioni di comuni possono servirsi dell'attività lavorativa di dipendenti a tempo pieno di altre amministrazioni locali purché autorizzati dall'amministrazione di provenienza*”.

Nella formulazione originaria la norma prevedeva il limite demografico dei 5000 abitanti; successivamente la relativa disciplina è stata estesa, dapprima ai comuni con popolazione sino a 15.000 abitanti (art. 3 c. 6 bis, D.L. n. 44/2023, convertito in L. n.74/2023) e successivamente ai comuni con popolazione sino a 25.000 abitanti (art. 28 ter, D.L. n.75/2023, convertito in L. n. 112/2023). Con tale estensione il legislatore ha voluto eliminare eventuali limitazioni che in precedenza non consentivano di ricorrere allo scavalco favorendo il ricorso a tale formula

organizzativa per rimediare alle situazioni di difficoltà degli enti locali nello svolgimento delle funzioni amministrative.

In tale ottica, la disposizione mira a consentire agli enti del comparto funzioni locali ricompresi nei crateri sisma 2009 e 2016, indipendentemente dalla popolazione e agli Uffici speciali per la ricostruzione del 2009 del 2016, di poter ricorrere all'istituto dello scavalco di cui all'art. 1, comma 557, della Legge n. 311/2004, quale strumento che consenta alle amministrazioni di poter adeguatamente far fronte alle relative esigenze di personale; ciò, peraltro, consentirebbe di valorizzare le professionalità già operanti nell'ambito del contesto della ricostruzione, evitando situazioni di stallo amministrativo determinate dalla necessità di bandire nuove procedure selettive e, comunque, dalla tempistica imposta dal necessario periodo di formazione per il personale neo assunto, chiamato ad una gestione per molti aspetti altamente specialistica.

Il **comma 2** è volto a consentire ai comuni capoluogo di provincia compresi nei crateri del sisma 2009 e 2016, a prescindere dalla relativa dimensione demografica, di poter procedere alla nomina del Direttore Generale, figura già prevista dal TUEL e soppressa nei comuni inferiori a 100.000 abitanti dall'articolo 2, comma 186, lettera d), legge n. 191 del 2009 che con l'emendamento si intende modificare.

Gli enti locali del centro Italia sono chiamati ad una gestione straordinaria dovendo far fronte alle esigenze determinate dai numerosi eventi sismici che dal 2009 hanno martoriato il territorio. Molti comuni, già alle prese con la fase di ricostruzione post sisma 2009, si trovano a dovere far fronte alle nuove esigenze determinate degli eventi sismici del 2016. In tale territorio, infatti, coesistono due crateri sismici che spesso si sovrappongono. Tale situazione determina serie difficoltà gestionali, dettate anche dalla spesso non semplice coesistenza di normative speciali differenti che incidono sotto vari profili sulle ordinarie competenze amministrative e contabili degli enti.

In tale contesto i comuni capoluogo di provincia, sono spesso chiamati a svolgere anche un ruolo di coordinamento ed assistenza rispetto a numerosi comuni, di piccole dimensioni, che autonomamente non sarebbero in grado di far fronte a tale situazione.

Tutto ciò impone che anche sotto il profilo dell'organizzazione burocratica interna, i Comuni capoluogo di provincia compresi nei crateri sisma 2009 e 2016, debbano poter disporre, sotto il profilo dell'organizzazione, di figure professionali in grado di assicurare l'unitarietà e l'efficienza dell'azione amministrativa in un'ottica di coordinamento manageriale delle risorse. Sotto tale profilo la figura del Direttore Generale, nell'esercizio delle proprie competenze, consentirebbe di assolvere a tale ruolo, agevolando l'azione amministrativa dei comuni e garantendo un più efficiente utilizzo delle risorse.

La disposizione di cui al **comma 3** del presente articolo, al fine di ampliare la flessibilità organizzativa delle amministrazioni regionali, consentendo l'impiego del personale di ruolo anche in incarichi di supporto diretto agli organi politici e garantendo al contempo continuità del rapporto di lavoro con l'amministrazione di appartenenza, consente alle regioni e alle province autonome di Trento e di Bolzano di assegnare proprio personale di ruolo agli uffici di diretta collaborazione, nonché di fare ricorso agli istituti previsti dall'articolo 14, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, in tema di indirizzo politico-amministrativo, e ad altri strumenti analoghi disciplinati dall'ordinamento.

In merito al **comma 4** si osserva che il decreto-legge n. 124/2023 (art. 8) ha stanziato in favore del Comune di Lampedusa e Linosa risorse nel limite complessivo di 45 milioni di euro, a valere sul Fondo per lo sviluppo e la coesione (periodo di programmazione 2021-2027), per la realizzazione di vari interventi (quali manutenzione straordinaria di strade e opere di urbanizzazione primaria, alla realizzazione di impianti di depurazione e gestione delle acque reflue e di deposito di carburante). La norma vigente prevede che sia definito il Piano degli interventi, approvato dal CIPESS e che l'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa - INVITALIA S.p.A. svolga le funzioni di stazione appaltante ai sensi dell'articolo 63 del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, del piano complessivo degli interventi. La disposizione si limita a stabilire che Invitalia svolga le funzioni di centrale di committenza.

Il **comma 5** autorizza le regioni e le province autonome a procedere, nell'ambito delle rispettive dotazioni organiche, alla stabilizzazione del personale non dirigenziale assunto dal Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica. La previsione si rende necessaria in quanto connessa alla realizzazione degli interventi per il contrasto al dissesto idrogeologico.

La misura di cui al **comma 6** è finalizzata a posticipare l'applicazione dell'obbligo di ricostituzione del Fondo Anticipazioni di Liquidità (FAL) e del relativo ripiano, obbligo posto a carico degli enti in dissesto per effetto dell'articolo 16, comma 6-ter e seguenti, del decreto-legge 115/2022 (convertito, con modificazioni, dalla legge 142/2022, recante "Misure urgenti in materia di energia, emergenza idrica, politiche sociali e industriali") in attuazione alla delibera della Corte dei conti-Sezione delle autonomie n. 8 dell'8 luglio 2022.

La proroga consente agli enti locali in stato di dissesto finanziario, ai sensi dell'art. 244 del D.lgs. 267/2000 (TUOEL), di non dover prevedere nel prossimo bilancio (anno 2025-2027) le risorse economiche da destinare alla Cassa Depositi e Prestiti per il rimborso delle anticipazioni di liquidità di cui trattasi.

Al riguardo, si rappresenta che già l'art. 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 22 aprile 2023, n. 44 (convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2023, n. 74), al fine di consentire la prosecuzione del percorso di risanamento, nonché l'adozione del bilancio di previsione 2023-2025, a favore degli enti in dissesto finanziario che hanno incassato le anticipazioni di liquidità, ha posticipato di un anno l'obbligo di iscrizione del Fondo Anticipazioni di Liquidità (FAL) nel proprio bilancio. A tale proroga ha poi fatto seguito l'ulteriore posticipazione disposta con l'intervento di cui all'art. 2, comma 6, del decreto-legge 30 dicembre 2023, n. 215, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 febbraio 2024, n. 18.

Il comma 7: la normativa vigente prevede, allo stato, che gli amministratori che la Corte dei Conti ha riconosciuto, anche in primo grado, responsabili di aver contribuito con condotte dolose o gravemente colpose, sia omissive che commissive, al verificarsi del dissesto finanziario, non possono ricoprire, per un periodo di 10 anni, determinati incarichi (assessore, revisore dei conti di enti locali e rappresentante di enti locali presso altri enti, istituzioni ed organismi pubblici e privati). Si tratta di una interdittiva. La norma proposta chiarisce e circoscrive la colpa grave per gli amministratori che hanno realmente provocato il dissesto e non a coloro che adottano un piano di riequilibrio approvato dalla Corte dei conti da una precedente gestione che ha causato il dissesto.

Il comma 8 prevede che il Commissario straordinario di cui all'articolo 1 del decreto-legge 31 dicembre 2024, n. 208 sia autorizzato a utilizzare risorse, nel limite stabilito dal comma stesso, disponibili su contabilità speciale intestata al Prefetto di Napoli, per la realizzazione dei medesimi interventi già previsti e compatibili con le finalità di cui al predetto articolo. Demanda, inoltre, ai provvedimenti commissariali di cui all'articolo 1, comma 2 del decreto-legge n. 208 del 2024, la definizione delle modalità per effettuare il versamento delle risorse nella contabilità speciale di cui al comma 5 del medesimo articolo 1, intestata al Commissario straordinario.

Il comma 9 apporta una modifica all'articolo 19 del decreto-legge n. 124 del 2023, introduttivo del concorso, a 2200 posti, per l'assunzione di funzionari, amministrativi e tecnici, destinati alle regioni Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia, alle città metropolitane, alle province, alle unioni dei comuni ed ai comuni appartenenti alle predette regioni, nonché al Dipartimento per le politiche di coesione della Presidenza del Consiglio dei ministri (c.d. "Concorso coesione Sud"). La disposizione in commento modifica, in primo luogo, il comma 6 del predetto articolo 19, che descrive il corso di formazione trimestrale che i vincitori del concorso sono tenuti a seguire prima dell'assunzione da parte delle Amministrazioni di destinazione. La modifica in parola, nello specifico, demanda il compito di erogare il percorso di formazione alla SNA – Scuola superiore dell'Amministrazione, in luogo delle istituzioni universitarie e dell'associazione Formez PA, tenute all'erogazione dei corsi secondo la formulazione attuale del citato articolo 19. Per l'effetto, la modifica in commento prevede altresì la stipula di apposite convenzioni tra il Dipartimento per le politiche di coesione e la SNA, al fine di stabilire le concrete modalità organizzative dei corsi di formazione. La modifica in questione è innanzitutto motivata dall'opportunità di demandare l'erogazione del percorso formativo ad un unico soggetto specializzato nella formazione di funzionari e i dirigenti della Pubblica Amministrazione italiana, ambito nel quale la SNA vanta una pluriennale e consolidata esperienza. Inoltre, tale scelta risponde ad esigenze di maggior celerità nella definizione delle modalità organizzative del corso, tenuto conto che la procedura diretta all'assunzione del personale in discorso deve sottostare a specifici target previsti dal Programma Nazionale FESR FSE+ Capacità per la coesione 2021-2027. La "centralizzazione" dell'organizzazione dei corsi formativi in capo alla SNA, infatti, consente di utilizzare strumenti attuativi più efficaci, quali le Convenzioni stipulate tra il Dipartimento per le politiche di coesione e per il sud della Presidenza del Consiglio dei ministri e la Scuola, e di evitare il ricorso alle procedure di individuazione degli istituti universitari, che potrebbe incidere negativamente sulle tempistiche di attuazione della misura. Infine, con la modifica apportata al comma 7 dell'articolo 19 del decreto-legge n. 124 del 2023, la disposizione in rassegna introduce – ferma restando l'impossibilità per il personale reclutato di ricorrere alle procedure di mobilità di cui all'articolo 30 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, né essere utilizzato presso amministrazioni pubbliche diverse da quelle di prima assegnazione mediante comando, distacco o altro provvedimento di contenuto o effetto analogo – la possibilità per le Amministrazioni assegnatarie di ricorrere alle convenzioni di cui all'articolo 30 del d.lgs. n. 267 del 2000 per la condivisione dell'utilizzo del personale reclutato con altre Amministrazioni. Tale modifica viene incontro alle amministrazioni assegnatarie del personale reclutato che, in ragione delle mutate condizioni e di mancato assorbimento di risorse, non sono in grado di rispettare il vincolo di destinazione del medesimo personale all'attuazione delle politiche di coesione nel corso del ciclo di programmazione 21-27, offrendo dunque la possibilità di condividere l'impiego di tale personale con altri enti maggiormente coinvolti nell'attuazione di tali politiche.

Con riferimento al **comma 10** si rappresenta che la norma di riferimento già vigente (articolo 1, comma 365, L. n. 207/2024), al fine di sostenere l'erogazione delle prestazioni sanitarie, comprese nei livelli essenziali di assistenza, offerte dai servizi residenziali specialistici, pedagogico-riabilitativi e terapeutico-riabilitativi, rese in mobilità extraregionale, vincola una quota del fabbisogno sanitario nazionale standard cui concorre lo Stato, pari a 15 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2025, alla remunerazione delle citate prestazioni. Tuttavia, trattandosi di risorse provenienti da fondo sanitario nazionale, esse sottostanno alle vigenti regole di compartecipazione alla spesa sanitaria delle regioni, rendendo, quindi, di fatto impossibile l'effettiva erogazione del rimborso anche alle autonomie speciali. Essendoci l'interesse a promuovere con maggiore efficacia, su tutto il territorio nazionale, e a beneficio di tutti i cittadini interessati, la fruizione di tali prestazioni anche in mobilità extraregionale, la norma in argomento dispone una deroga alle vigenti regole di compartecipazione.

ART. 9 (Disposizioni urgenti in materia di segretari comunali)

Il **comma 1** intende potenziare la capacità tecnica e operativa del comune di Lampedusa e Linosa, vista la maggiore complessità dei processi amministrativi e gestionali che caratterizzano l'attività dell'ente locale.

Tale complessità deriva in primo luogo dalle particolari manifestazioni del fenomeno dell'immigrazione che interessa il territorio dell'ente.

Esso, infatti, ha ormai assunto carattere strutturale e dimensioni notevoli, come confermato dal dato degli sbarchi, che nell'anno appena trascorso è pari a circa 101.000, a fronte di una popolazione di circa 6.500 abitanti.

Anche in ragione del predetto fenomeno, il comune di Lampedusa e Linosa, quale ente di prossimità, è destinatario di numerose linee di finanziamento, la cui gestione richiede strutturazione e competenze equiparabili a quelle proprie di comuni di dimensioni notevolmente maggiori.

In secondo luogo, le particolari caratteristiche geografiche e territoriali, quali le distanze dalla terraferma e la limitatezza dei mezzi di trasporto, rendendo particolarmente gravoso il pendolarismo, non favoriscono il reclutamento di risorse tali da consentire l'efficiente esercizio delle funzioni fondamentali.

A tali fini, anche in ragione della maggiore complessità dei compiti di collaborazione e delle funzioni di assistenza giuridico-amministrativa affidati dalla normativa al segretario comunale, finalizzati ad assicurare la conformità dell'azione amministrativa alle leggi, allo statuto ed ai regolamenti, la norma introduce la possibilità per il sindaco di richiedere, con istanza motivata in ordine alla capacità di sostenere le maggiori spese, l'assegnazione di un segretario comunale di fascia A (livello A tra 65.001 e 250.000 abitanti), immediatamente superiore a quella attualmente prevista per l'ente (fascia B, classe III, da 3.001 a 10.000 abitanti), con corrispondente elevazione della fascia di sede di segreteria. La predetta assegnazione avviene, previa valutazione, con decreto del Ministero dell'interno, con il quale viene individuata anche la relativa durata dell'incarico.

Il **comma 2** prevede che le risorse erogate ai piccoli comuni per i segretari comunali, non utilizzate e restituite, nel corso del medesimo esercizio finanziario, dalle predette amministrazioni, sono riassegnate nella stessa annualità di riferimento dal Ministero dell'interno, in ordine di graduatoria, ai comuni già individuati ma non destinatari dei benefici ivi previsti.

Articolo 10 (Disposizioni urgenti finalizzate all'implementazione delle misure in materia di personale a supporto delle attività di ricostruzione nei territori delle regioni Emilia-Romagna,

Marche e Toscana colpiti dagli eventi alluvionali verificatisi a partire dal mese di maggio 2023, nonché per la situazione emergenziale della Terra dei fuochi)

Il decreto-legge n. 61/2023 ha previsto alcune misure di rafforzamento temporaneo della capacità operativa dell'azione pubblica di ricostruzione, tra le quali la previsione dell'attivazione di una struttura a diretto supporto del Commissario Straordinario (art. 20-ter, commi 2 e 4), composta da personale reso disponibile da Pubbliche Amministrazioni con varie modalità e previa intesa con il Commissario medesimo, nonché l'assunzione, a tempo determinato, di un massimo di **250** unità di personale per le esigenze istruttorie, di natura tecnica e amministrativa, gravanti sui Comuni interessati (art. 20-septies, comma 8-bis).

Per le predette finalità sono state previste diverse modalità per l'individuazione e l'impiego delle unità di personale necessarie e sono stati stanziati apposite risorse finanziarie, rispettivamente pari:

- ad euro 5 milioni per ciascuno degli anni 2023, 2024 e 2025, per la struttura di supporto al Commissario Straordinario (art. 20-ter, comma 6);
- ad euro 2.859.500 per l'anno 2023, di euro 11.438.000 per l'anno 2024 e di euro 8.578.500 per l'anno 2025 per il potenziamento temporaneo della capacità operativa degli enti locali interessati.

La disposizione di cui trattasi prevede che ai fini dell'individuazione e dell'impiego delle citate unità di personale, sia possibile fare ricorso anche alle speciali modalità previste:

- dall'articolo 10 del decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 giugno 2022, n. 79, che, in particolare, ha previsto la facoltà di conferire ai soggetti collocati in quiescenza incarichi retribuiti ai sensi dell'articolo 7, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, in deroga al divieto previsto dall'articolo 5, comma 9, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95;
- dall'art. 1, comma 165, della legge 30 dicembre 2024, n. 207, che, in particolare, autorizza il trattenimento di personale in servizio, non oltre il compimento del settantesimo anno di età.

Il **comma 1**, riferito alle esigenze degli enti locali, è finalizzato a favorire l'effettiva e tempestiva implementazione delle misure di rafforzamento temporaneo, atteso che, le procedure finora avviate hanno manifestato criticità in presenza di un contesto generale nel quale l'inquadramento a tempo determinato non risulta competitivo rispetto alla molteplicità di opportunità caratterizzate da condizioni economiche più favorevoli, ovvero dal requisito della stabilità occupazionale oggi percorribili nell'ambito delle Amministrazioni pubbliche, anche in conseguenza dell'attuazione del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza – PNRR.

Il **comma 2**, riferito alle esigenze della struttura a diretto supporto del Commissario Straordinario, è motivata dall'esigenza di agevolare l'immediata operatività delle unità di personale individuate ed assegnate alla predetta struttura, valorizzando il bagaglio di esperienze e competenze accumulato durante gli anni di servizio, eliminando l'esigenza di prevedere per il personale adibito a diverse mansioni la necessaria formazione, attesa la prospettiva temporale limitata della struttura commissariale stessa.

La disposizione dispone che tali facoltà si integrino con le altre modalità già previste dalle rispettive norme di riferimento, fermi restando i limiti numerici, finanziari e temporali ivi previsti.

In ragione di tale specifica condizione, la disposizione non comporta nuovi o maggiori oneri finanziari a carico della finanza pubblica.

Il comma 3 mira a individuare in modo più esteso le Amministrazioni pubbliche dalle quali può essere attinto il personale a supporto della struttura commissariale disciplinata dall'art. 20-ter del DL n. 61/2023, allo scopo di poter efficacemente individuare e acquisire le numerose e diversificate professionalità richieste dalle molteplici funzioni attribuite al Commissario straordinario ricorrendo alla dicitura più ampia utilizzata, ad esempio, dall'art. 50 del decreto-legge n. 189/2016, relativo alla disciplina del processo di ricostruzione nelle Regioni dell'Italia centrale colpite dagli eventi sismici degli anni 2016/2017. Restando fermi i limiti numerici, finanziari e temporali vigenti, anche la disposizione contenuta nel comma 3 non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Il comma 4 prevede che fino al 31 dicembre 2026 la conferenza di servizi decisoria di cui all'articolo 14, comma 2, della legge 7 agosto 1990, n. 241 si svolga ai sensi dell'articolo 13, comma 1, del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito dalla legge 11 settembre 2020, n. 120 (c.d. conferenza di servizi c.d. "accelerata"). Il citato articolo 13 del d.l. n. 76 del 2020, nella formulazione originaria, ha introdotto - in via facoltativa la possibilità di ricorrere a una conferenza di servizi c.d. "accelerata", caratterizzata da una riduzione dei termini sia endoprocedimentali che di conclusione del procedimento. Tale disciplina è stata successivamente modificata dall'articolo 14 del decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13, convertito dalla legge 21 aprile 2023, n. 41 e, poi, dall'articolo 12 del decreto-legge 2 marzo 2024, n. 19, convertito dalla legge 29 aprile 2024, n. 5, che hanno, tra l'altro, reso obbligatorio, fino al 31 dicembre 2024, il ricorso alla conferenza di servizi "accelerata", qualora sia necessario indire una conferenza decisoria in forma semplificata e in modalità asincrona.

I da commi 5 a 13 perseguono l'obiettivo di contrastare il fenomeno dell'inquinamento ambientale derivante dall'abbandono di rifiuti che interessa la c.d. "Terra dei fuochi", al fine di garantire un adeguato e programmatico intervento a seguito della sentenza del 31 gennaio 2025 della Corte Europea dei Diritti dell'Uomo.

Nel dettaglio, il comma 5 affida al Commissario unico – nominato al fine di fronteggiare le procedure d'infrazione in materia ambientale ai sensi dell'articolo 5 comma 1, del decreto-legge 14 ottobre 2019, n. 111, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 dicembre 2019, n. 141 – una serie precipua di attività allo scopo di provvedere alla bonifica dell'area denominata "Terra dei fuochi".

Segnatamente, le attività affidate al Commissario unico, che dovranno essere svolte con i medesimi poteri già attribuiti al Commissario medesimo, sono: (i) ricognizione degli interventi di indagine ambientale, caratterizzazione, messa in sicurezza e bonifica effettuati e programmati, nonché delle iniziative volte a garantire la salubrità dei prodotti agroalimentari, il monitoraggio ambientale e il monitoraggio sanitario delle popolazioni ricadenti nell'area interessata; (ii) ricognizione delle risorse stanziate e di quelle disponibili per l'attuazione degli interventi e delle iniziative di cui al punto a); (iii) individuazione degli interventi e delle iniziative ulteriori da porre in essere nel breve, medio e lungo periodo, nonché stima delle risorse finanziarie necessarie e attuazione degli interventi medesimi; (iv) individuazione e perimetrazione dei siti oggetto di contaminazione; (v) realizzazione di interventi di bonifica, ripristino ambientale e messa in sicurezza operativa o permanente; (vi)

comunicazione e informazione pubblica in merito agli interventi e alle iniziative attuate e programmate.

Con riguardo all'attività di cui alla lettera a), il comma 6 prevede che ciascun soggetto a vario titolo competente per gli interventi e le iniziative che interessano la menzionata attività è tenuto a comunicare al Commissario le informazioni concernenti ogni intervento e iniziativa, attuati o programmati, e i relativi quadri finanziari.

Il comma 7 chiarisce, inoltre, che entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, il Commissario unico è tenuto a trasmettere alla Presidenza del Consiglio dei ministri un'apposita relazione avente a oggetto le seguenti attività: a) la ricognizione degli interventi di indagine ambientale, caratterizzazione, messa in sicurezza e bonifica effettuati e programmati, nonché delle iniziative volte a garantire la salubrità dei prodotti agroalimentari, il monitoraggio ambientale e il monitoraggio sanitario delle popolazioni ricadenti nell'area interessata; b) ricognizione delle risorse stanziare e di quelle disponibili per l'attuazione degli interventi e delle iniziative di cui al punto a); c) individuazione degli interventi e delle iniziative ulteriori da porre in essere nel breve, medio e lungo periodo, nonché stima delle risorse finanziarie necessarie e attuazione degli interventi medesimi. Entro il medesimo termine di sessanta giorni il Commissario unico dovrà trasmettere anche un piano di comunicazione e informazione del pubblico e, in particolare, dei cittadini e delle imprese dei territori rientranti nell'area della "Terra dei fuochi".

Il comma 8 prevede che la medesima relazione di cui s'è detto sopra venga trasmessa anche al Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, al Ministero della salute, alla Regione Campania, nonché a tutti i soggetti a vario titolo competenti per gli interventi e le iniziative che interessano l'attività di cui al comma 5, lettera a), i quali provvedono, entro i successivi trenta giorni, a trasferire le pertinenti risorse presenti nei propri bilanci alla contabilità speciale intestata al Commissario.

Inoltre, il comma 9 stabilisce che il Commissario unico è tenuto a presentare alla Presidenza del Consiglio dei ministri un'apposita relazione sulle attività svolte e sulle eventuali criticità riscontrate. Per il primo anno tale relazione dovrà essere presentata con una cadenza mensile, successivamente con una cadenza almeno trimestrale. Ciascuna relazione è resa pubblica in un'apposita sezione del sito istituzionale del Commissario. Allo scopo di garantire un coordinamento nello svolgimento delle attività, il comma 10 precisa che i soggetti a vario titolo competenti per gli interventi e le iniziative di cui al comma 5, lettera a), comunicano al Commissario ogni informazione che quest'ultimo ritenga necessario acquisire e prestano ogni eventuale collaborazione che il medesimo richieda ai fini dello svolgimento delle attività di cui al ridetto comma 5.

Il **comma 11** precisa il collegamento tra interventi trasferiti al Commissario e relativa copertura finanziaria.

Infine, al **comma 12** si apportano modificazioni all'articolo 5, comma 3, del decreto-legge n. 111 del 2019, prevedendo, segnatamente, che la struttura di supporto di cui si avvale il Commissario unico sia composta da venticinque unità (anziché da quindici come attualmente previsto). Tale aumento deriva dall'attribuzione delle nuove attività in capo al Commissario unico ai sensi del comma 5 in commento.

Ai sensi del **comma 13**, l'ISPRA provvede allo svolgimento di attività di monitoraggio sull'espletamento dei compiti di cui al comma 1, lettere a), b) e c), rendendo pubblici i relativi esiti

in una apposita sezione del proprio sito istituzionale, che garantisca il più ampio accesso ai dati stessi da parte della società civile e dei soggetti interessati.

Il **comma 14** individua la copertura finanziaria degli oneri derivanti dai **commi 12 e 13**.

ART. 11 (Disposizioni urgenti in materia di funzionalità delle agenzie fiscali)

L’Agenzia delle entrate-Riscossione è ente strumentale dell’Agenzia delle entrate, sottoposta all’indirizzo operativo e al controllo della stessa Agenzia delle entrate, ai sensi e per gli effetti di quanto previsto dall’articolo 1, comma 3, del decreto-legge 22 ottobre 2016, n. 193, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 2016, n. 225.

L’Agenzia delle entrate-Riscossione svolge *ex lege* una funzione di pubblico interesse, ossia l’attività di riscossione sull’intero territorio nazionale, la cui titolarità è in capo ad Agenzia delle entrate, ai sensi dell’articolo 1, comma 2, del citato decreto-legge 22 ottobre 2016, n. 193.

Il **comma 1** è volto, con un nuovo comma 3-bis dell’articolo 1 del decreto-legge 22 ottobre 2016, n. 193, che Agenzia delle entrate-Riscossione, esattamente come Agenzia delle entrate, non può assumere personale che non soddisfi particolari requisiti di moralità, non solo afferenti alla qualifica e alla competenza professionale, ma anche e soprattutto in termini di onorabilità e affidabilità, in ragione della particolare delicatezza delle mansioni ad essi attribuite e della particolare rilevanza delle banche dati a cui hanno accesso .

I lavoratori dell’Agenzia delle entrate-Riscossione, infatti, svolgono funzioni pubbliche che hanno il dovere di adempiere con disciplina ed onore, nel rispetto dei principi costituzionali di buon andamento e imparzialità della pubblica amministrazione.

Ciò trova ulteriore conferma nel fatto che i lavoratori dell’ente, nell’esercizio delle loro mansioni rivestono, come da consolidata giurisprudenza in materia penale, la qualifica di incaricati di pubblico servizio, ovvero - per talune mansioni, quale quella di Ufficiale della Riscossione - di pubblici ufficiali.

Per tali ragioni, l’Agenzia delle entrate-Riscossione, come l’Agenzia delle entrate, non può assumere lavoratori che, ad esempio, siano interdetti dai pubblici uffici oppure siano stati condannati per determinati delitti.

La necessaria analogia in termini di requisiti di onorabilità e affidabilità dei lavoratori delle due agenzie, proprio in ragione delle funzioni e dei compiti attribuiti e svolti dagli stessi, si evince altresì dalle norme in tema di governance dei due enti, le quali sottintendono la necessaria “assimilazione” delle risorse che potrebbero, addirittura, transitare da un’agenzia all’altra mediante forme di assegnazione temporanea, come previsto dallo stesso legislatore, all’articolo 1, comma 5-quater, del decreto legge 22 ottobre 2016, n. 193.

Ai fini di quanto sopra, la norma dispone, al nuovo comma 3-bis, che non possono essere assunti da Agenzia delle entrate-Riscossione coloro che abbiano riportato condanne con sentenza passata in giudicato per reati che costituiscono un impedimento all’assunzione in quanto incompatibili con le funzioni da svolgere.

La norma specifica altresì che coloro che hanno in corso procedimenti penali, procedimenti amministrativi per l’applicazione di misure di sicurezza o di prevenzione o precedenti penali a proprio carico iscrivibili nel casellario giudiziale, ai sensi dell’articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 14 novembre 2002, n. 313, devono darne notizia all’ente, anche in fase di assunzione,

precisando la data del provvedimento e l'autorità giudiziaria che lo ha emanato ovvero quella presso la quale penda un eventuale procedimento penale.

Sotto il profilo della protezione dei dati trattati ai sensi del nuovo comma 3-bis, il nuovo comma 3-ter dell'articolo 1 del decreto-legge 22 ottobre 2016, n. 193 prevede, ai sensi dell'articolo 2-octies del Codice Privacy, che l'Agenzia delle entrate-Riscossione implementi misure di sicurezza appropriate e specifiche per tutelare i diritti fondamentali e gli interessi delle persone fisiche interessate.

In particolare, l'Agenzia delle entrate-Riscossione attua adeguate misure di sicurezza, organizzative, tecniche e fisiche a garanzia del trattamento dei dati personali, nel rispetto dei principi di minimizzazione, esattezza, integrità e riservatezza dei dati personali stessi.

Tali misure vengono indicate in dettaglio nella valutazione di impatto sulla protezione dei dati. La proposta di norma specifica altresì il criterio di conservazione dei dati personali trattati.

I **commi 2 e 3**, si inseriscono nel quadro di un generale coordinamento ordinamentale, funzionale e organizzativo delle Agenzie fiscali e, per uniformare la disciplina vigente e così fugare eventuali dubbi interpretativi relativi alla natura, alle funzioni e, conseguentemente, alla composizione dei comitati di gestione, integra a fini chiarificatori la previsione di cui al comma 3 dell'articolo 67 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, esplicitando che tra i componenti del comitato di gestione possano esservi anche i dirigenti in servizio presso le singole agenzie, considerato che il predetto organo svolge essenzialmente la funzione di alta consulenza nei riguardi del direttore relativamente alle attribuzioni di competenza. La connotazione espressa dell'attività dei comitati di gestione in chiave di alta consulenza al Direttore nelle materie di competenza, esclude possibili profili di incompatibilità – quanto ai dirigenti in servizio presso le singole Agenzie – tra la funzione dirigenziale e il ruolo di componente del comitato di gestione e consente di allineare la disciplina prevista per i dirigenti che compongono i comitati di gestione dell'Agenzia delle entrate, dell'Agenzia delle dogane e monopoli e dell'Agenzia del demanio, a quanto stabilito dall'articolo 1 del d.l. 193/2016 come da ultimo modificato dall'articolo 1, comma 14, lett. b) della l. 234/2021 per il comitato di gestione dell'Agenzia entrate - Riscossione, che al comma 4 espressamente prevede che il comitato di gestione sia composto oltre che dal direttore, che lo presiede, anche da due componenti nominati dall'Agenzia delle entrate tra i propri dirigenti. La norma in parola, inoltre, anche al fine di assicurare un ulteriore contributo alla redazione dei Codici tributari, espressamente previsti dall'art. 21 della l. 111/2023, prevede che presso l'Agenzia delle entrate operi, nei limiti delle risorse disponibili a legislazione vigente, l'organo di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 646, organizzato con le disposizioni previste dall'articolo 68, comma 3, del predetto decreto legislativo n. 300 del 1999.

Articolo 12 (Ulteriori misure urgenti per la funzionalità della pubblica amministrazione)

Il **comma 1** è volto a fare chiarezza sul trattamento da applicare alle assenze del personale dipendente dalle amministrazioni pubbliche, di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, dovute al COVID-19. Come è noto, l'articolo 87 del decreto-legge n. 18/2020, aveva previsto, attraverso il primo periodo del comma 1, che il periodo trascorso dai dipendenti in malattia o in quarantena o in permanenza domiciliare a causa del COVID-19 fosse equiparato al ricovero ospedaliero e non fosse computabile ai fini del periodo di comporta. Successivamente, la disciplina in materia era stata aggiornata dall'art. 10-ter del decreto-legge n. 52/2021, a norma del quale era fatto divieto di mobilità dalla propria abitazione (o dimora) alle persone sottoposte alla misura

dell'isolamento in quanto risultate positive al COVID-19, applicandosi il regime dell'autosorveglianza per le persone che avessero avuto contatti stretti con soggetti confermati positivi. Successivamente, con l'intento di aggiornare le misure per la prevenzione dell'infezione dovuta al COVID-19, il legislatore ha abolito gli obblighi in materia di isolamento e autosorveglianza, abrogando, per effetto dell'art. 9 del decreto-legge n. 105/2023, il richiamato art. 10-ter del decreto-legge n. 52/2021. Alla luce dell'evoluzione della cornice normativa di riferimento, si è registrata una diffusa incertezza applicativa in ordine alla equiparazione delle assenze per malattia da COVID-19 al ricovero ospedaliero, stante il venir meno degli obblighi di isolamento. Al fine di evitare un'applicazione non omogenea e, soprattutto, irragionevole dell'art. 87, comma 1, si rende necessario prevedere espressamente che il periodo di assenza per malattia da COVID-19 non deve essere più equiparato al ricovero ospedaliero e risulta computabile ai fini del periodo di comporta.

Il **comma 2** tende a rendere più chiara la formulazione dell'articolo 8, comma 5, ultimo periodo, del decreto legislativo n. 152 del 2006, nel senso della cumulabilità in ogni caso, per i componenti delle commissioni ministeriali che si occupano di valutazioni ambientali, dei compensi maturati a valere sulle tariffe versate dalle imprese che richiedono la VIA. Come già riconosciuto, in ragione della natura dei proventi di queste tariffe questi compensi non sono a carico della finanza pubblica.

L'intervento di cui al **comma 3** è diretto a dare attuazione alle disposizioni di cui all'articolo 4-bis del decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13, convertito con modificazioni dalla legge 21 aprile 2023, n. 41, prevedendo che anche nel caso di incarichi dirigenziali apicali ricoperti da personale non contrattualizzato in regime di diritto pubblico - in servizio presso le strutture centrali e periferiche del Ministero della giustizia - gli specifici obiettivi annuali relativi al rispetto dei tempi di pagamento sono considerati in misura non inferiore al 30 per cento ai fini dell'erogazione dell'indennità accessoria annua da corrispondere per l'incarico ricoperto ai sensi dell'articolo 23-ter del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214.

Con riferimento al **comma 4** si osserva che il perdurare delle complesse attività di liquidazione coatta amministrativa dell'Ente strumentale alla Croce Rossa Italiana rende necessario continuare a trattenere in servizio presso ESACRI un numero sia pur minimo (8 unità) di persone appartenenti a quel contingente previsto all'art. 8 del d.lgs. 178/2012 (inizialmente pari a oltre 200 unità.) Trattasi di persone fondamentali per il prosieguo della liquidazione insostituibili sia per le competenze acquisite sulla materia fallimentare, sia soprattutto per la "memoria storica" e la conoscenza degli atti relativi alla privatizzazione della CRI. Il suddetto trattenimento in servizio a condizioni diverse rispetto ai loro colleghi transitati in altre Pubbliche Amministrazioni cui in finanziaria 2023 è stato riconosciuto un assegno ad personam espone l'Ente ad un contenzioso ma soprattutto è iniquo. Attesa l'intervenuta norma di cui all'art. 1 comma 26 della L. 213/2023 « Al personale civile e militare della CRI e quindi dell'Ente, compreso quello di cui all'articolo 8, comma 2, assunto da altre amministrazioni, continua ad essere corrisposta, come assegno ad personam riassorbibile con i successivi miglioramenti economici a qualsiasi titolo conseguiti, la differenza tra il trattamento economico in godimento, limitatamente al trattamento fondamentale e accessorio avente natura fissa e continuativa, e il trattamento del corrispondente personale dell'amministrazione ricevente » occorre ridefinire il trattamento accessorio del personale civile in servizio presso l'Ente alla data del 31.12.2024, con esclusione del personale ex militare di cui all'art. 5 comma 5, a cui tale assegno è già riconosciuto e tenuto conto della introdotta normativa che dispone che, dall'anno 2024, detto assegno non va a concorrenza con il trattamento accessorio comportando, pertanto, disparità di trattamento tra dipendenti dello stesso Ente. Oggetto della norma sono pertanto solo n. 5 dipendenti civili in quanto delle 8 unità attualmente in servizio nell'Ente n. 3 dipendenti sono ex militari e, pertanto, già beneficiano dell'assegno ad personam. Conseguentemente, si prevede che la dotazione del fondo del trattamento accessorio del personale dell'Ente, non ancora costituita alla data di entrata in vigore della presente norma, è determinata quale somma del valore medio pro capite per aree riferito alle risorse stabili e variabili certificate e quindi erogate nell'anno 2022 riproporzionate al personale in servizio alla data del 1° gennaio dell'anno di riferimento.

Il **comma 5** modifica l'articolo 6, del d.l. n. 80 del 2021, inserendo, tra le previsioni che il PIAO deve contenere, in relazione alle caratteristiche e finalità di ciascuna amministrazione, il fabbisogno di personale per la realizzazione della transizione digitale e per assicurare la sicurezza informatica.

Il comma 6 indica il regime retributivo transitorio applicabile al personale in servizio in ANSV, in particolare in tema di indennità di ente, in vista della imminente sequenza contrattuale ENAC prevista dall'art. 60, comma 1, del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro del personale del comparto Funzioni Centrali del triennio 2019 – 2021. La sequenza contrattuale in parola, la cui ipotesi è stata sottoscritta il 25 novembre 2024, prevede, per il solo personale in servizio, il mantenimento a titolo di differenziale, dell'indennità di ente. La proposta normativa chiarisce quali sono i valori dell'indennità di ente da prendere a riferimento, confermando le misure finora determinate in godimento del personale in servizio. La norma garantisce l'invarianza di spesa e non richiede, quindi, una copertura finanziaria aggiuntiva in quanto gli oneri sono integralmente sostenuti con gli stanziamenti ordinari, come sinora avvenuto, nei limiti delle risorse già assegnate e destinate al finanziamento della suddetta indennità.

L'intervento di cui **ai commi 7 e 8** si rende necessario per garantire la piena operatività di Invimit S.p.A. in ordine agli strumenti da essa gestiti finalizzati alla valorizzazione del patrimonio immobiliare pubblico.

La disposizione, al **comma 7**, introduce il nuovo comma 3-bis all'articolo 33 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, mira a rimodulare il vincolo temporale esistente (attualmente limitato alle sole annualità 2012, 2013 e 2014) prevedendo che gli enti pubblici di natura assicurativa o previdenziale destinino, per gli anni 2025, 2026 e 2027, fino al 40% del piano di impiego dei fondi disponibili alla sottoscrizione di quote di fondi d'investimento Invimit di partecipazione nei seguenti fondi:

- Fondi di cui al comma 1 dell'articolo 33 del decreto-legge n. 98 del 2011. Si tratta di fondi d'investimento istituiti da Invimit per partecipare a fondi immobiliari chiusi promossi o partecipati da regioni, province, comuni. Tale partecipazione è consentita nella misura massima del 20 % del piano di impiego dei fondi disponibili, che può essere rimodulata su proposta di Invimit SGR;
- fondi di cui al comma 8-ter dell'articolo 33 del decreto-legge n. 98 del 2011. Si tratta di fondi comuni d'investimento immobiliare, a cui trasferire o conferire immobili di proprietà dello Stato non utilizzati per finalità istituzionali, nonché diritti reali immobiliari. Ai predetti fondi possono conferire beni anche i soggetti di cui al comma 2 del medesimo articolo 33 con le modalità ivi previste;
- fondi di cui al comma 8-quater dell'articolo 33 del decreto-legge n. 98 del 2011. Si tratta di fondi comuni d'investimento immobiliare, a cui sono trasferiti o conferiti gli immobili di proprietà dello Stato non più utilizzati dal Ministero della difesa per finalità istituzionali e suscettibili di valorizzazione, nonché diritti reali immobiliari.

Il comma 8 chiarisce che ad Invimit SGR S.p.A., esentata dall'applicazione dei vincoli, dei divieti e degli obblighi in materia di contenimento della spesa pubblica, ai sensi dell'articolo 3, comma 2-ter, del decreto-legge n. 132 del 2023, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 19 del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175 (TUSP) in materia di gestione del personale.

Il comma 9 prevede l'incremento di n. 8 unità di Professori di prima fascia nell'ambito della componente civile del Ministero della Difesa, da assumere entro i limiti delle ordinarie facoltà assunzionali e nell'ambito del Piano triennale dei fabbisogni del personale, redatto secondo le previsioni degli articoli 6 e 6-ter del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. L'incremento dell'organico dei Professori si rende necessario al fine di potenziare l'offerta formativa universitaria del Centro alti studi per la difesa (CASD) e sviluppare i percorsi formativi di cui all'articolo 238-bis del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n.

77, che ha riconfigurato il CASD quale Scuola Superiore Universitaria ad Ordinamento Speciale (SSUOS). Al riguardo, il citato art. 238-*bis* prevede valutazione dei risultati da parte dell'Agenzia nazionale di valutazione del sistema universitario e della ricerca. In particolare, già l'ultimo Piano triennale dei fabbisogni del Ministero della difesa prevede l'assunzione delle posizioni organiche ancora vacanti nel numero di 7. La proposta, che consente di assumerne ulteriori n. 8 unità, è indispensabile e urgente per consentire l'avvio a pieno regime dell'offerta formativa universitaria del CASD a partire dall'anno accademico 2025-2026. Il secondo periodo quantifica gli oneri finanziari derivanti dalla previsione normativa, ipotizzando per il 2025 l'assunzione a decorrere dal 1° luglio 2025 e prevedendo il costo a regime dal 2026 ed il terzo ne indica le modalità di copertura.

La disposizione di cui al **comma 10** istituisce il programma “*Hub per l'Intelligenza Artificiale dello Sviluppo Sostenibile*” che si pone in linea con gli obiettivi di cooperazione allo sviluppo previsti dal Piano Strategico Mattei e, soprattutto, con la dichiarazione interministeriale del G7 su Industria, Tecnologia del 15 marzo 2024. Nello specifico, il predetto programma è finalizzato, anche in cooperazione con l'ONU, a promuovere il trasferimento tecnologico e sostegno, anche attraverso alleanze imprenditoriali, in favore dei Paesi di cui al Piano Mattei. Le iniziative del programma sono approvate dal Ministero delle imprese e del made in Italy d'intesa con il Ministero per gli affari esteri e per la cooperazione internazionale.

Il comma 11 inserisce il comma 164-*bis* all'articolo 1 della l. n. 207 del 2024, prevedendo, fermo restando quanto previsto dall'articolo 11 del decreto-legge 10 agosto 2023, n. 105, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 ottobre 2023, n. 137 e limitatamente agli anni 2025 e 2026, che con decisione motivata da esigenze organizzative, le pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, possono risolvere, con un preavviso di sei mesi, il rapporto di lavoro del personale in possesso di un'età anagrafica ridotta al massimo di due anni rispetto a quella prevista dall'articolo 24, comma 6, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, a condizione che lo stesso abbia maturato i requisiti per il diritto a pensione di cui al comma 10, dello stesso articolo 24 e per la relativa prima decorrenza utile, e in ogni caso nel limite massimo, arrotondato all'unità superiore, del quindici per cento dei soggetti in possesso congiuntamente dei predetti requisiti anagrafici e contributivi nei predetti anni. Le disposizioni non si applicano al personale della magistratura, ai professori universitari e ai responsabili di struttura complessa del Servizio sanitario nazionale.

Il comma 12 reca la determinazione degli oneri derivanti dall'attuazione del comma 11.

Con riferimento al **comma 13**, si rappresenta che il Piano Mattei per l'Africa prevede, fra le numerose misure poste, lo sviluppo di competenze nell'ambito della formazione superiore finalizzate a colmare il divario tra l'agricoltura tradizionale e le tecnologie moderne. A tale riguardo, nell'ambito della provincia di Ferrara sono già attive consolidate e qualificate esperienze di formazione e di ricerca, in ambito agronomico, digitale, di sostenibilità ambientale ed economica, che costituiscono strumenti fondamentali per una gestione multidisciplinare degli appezzamenti agricoli nei Paesi Africani. L'obiettivo della norma è quello di consolidare e potenziare tale esperienza pervenendo all'istituzione di una scuola superiore a ordinamento speciale, denominata Scuola di alta formazione - Institute of Advanced Science for Agriculture. L'istituzione della Scuola di alta formazione avverrà in deroga alle procedure della programmazione triennale del sistema universitario di cui all'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 27 gennaio 1998, n. 25 e di cui all'articolo 1-ter del decreto-

legge 31 gennaio 2005, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 marzo 2005, n. 43, tenuto conto della rilevante specificità dell'iniziativa in oggetto e che il decreto ministeriale 773 del 10 giugno 2024, con il quale sono state definite le linee generali d'indirizzo della programmazione del sistema universitario 2024-2026, non prevede la possibilità di istituire nuove università – ivi compresi gli istituti universitari a ordinamento speciale - nel corrente triennio. La Scuola, che si configurerà come scuola superiore a ordinamento speciale, dovrà avere carattere residenziale e non comporterà oneri per lo Stato, atteso che l'iniziativa sarà completamente a carico del privato soggetto promotore. Il soggetto promotore privato dovrà essere caratterizzato da una qualificata esperienza a livello internazionale nell'ambito della formazione e della ricerca, in collaborazione con altri Atenei, in ambito agronomico, digitale, di sostenibilità ambientale ed economica, che costituiscono competenze fondamentali per una gestione multidisciplinare degli appezzamenti agricoli nei Paesi Africani. Il Ministero provvederà alla pubblicazione entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente normativa, le indicazioni operative per la presentazione delle proposte. Con decreto del Ministro dell'università e della ricerca, adottato previo parere favorevole dell'ANVUR che dovrà accertare il possesso dei requisiti del soggetto promotore previsti dalla norma nonché i requisiti per l'accreditamento iniziale della sede e dei corsi secondo quanto previsto dal decreto legislativo n. 19/2012, verranno definire le modalità attuative e i tempi e si provvede altresì alla approvazione dello statuto e del regolamento didattico. Per la Scuola di alta formazione troverà applicazione la medesima disciplina prevista per gli altri atenei non statali, ad eccezione di quanto previsto dall'articolo 2 della legge 29 luglio 1991, n. 243 relativamente alla possibilità di accedere al finanziamento statale cui tale Scuola non potrà accedere.

Il **comma 14** ha la finalità di rafforzare la struttura ministeriale del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, tramite reclutamento di personale non dirigenziale, Area Assistenti e Area Funzionari, nei limiti della dotazione organica vigente. Le unità da inquadrare nell'area Assistenti e nell'Area Funzionari sono state individuate nella misura delle vacanze in organico che risulterebbero a seguito della riduzione della dotazione organica nella misura del 25% della spesa complessiva derivante dai risparmi da cessazioni di personale dell'anno 2024 come imposto dalla legge di bilancio 30 dicembre 2024 n. 207.

Il **comma 15** prevede, alla lettera a), è volta a precisare e chiarire le modalità operative di funzionamento del meccanismo di compensazione introdotto dalla legge di bilancio 2025 per il previsto mancato funzionamento della barriera di Villafranca Tirrena della A20 Messina-Palermo che sarà aperta per facilitare il deflusso del traffico in vista dell'inizio dei lavori relativi al Ponte sullo Stretto e quindi per ridurre i disagi per l'utenza, chiarendo che lo stanziamento sarà destinato al Consorzio Autostrade Siciliane che gestisce la tratta a fronte della sospensione del pedaggio alla predetta barriera. Le lettere da b) a d), semplificano le modalità di attuazione dell'art. 1, commi da 898 a 900, della legge 30 dicembre 2024 n. 207, che ha istituito un fondo presso la Presidenza del Consiglio dei ministri destinato al soddisfacimento di una serie di esigenze raccolte e rappresentate dalle diverse amministrazioni e prese in carico in sede di legge di bilancio, con l'istituzione, appunto, di un fondo a queste dedicato. Al fine di agevolare e accelerare la ripartizione delle risorse del Fondo si prevede, quindi, il necessario ed espresso coinvolgimento delle amministrazioni competenti per materia sin dalle attività di assegnazione delle risorse medesime, oltre che per le attività di monitoraggio, rendicontazione e revoca in caso di mancato utilizzo delle stesse, limitando il ruolo della presidenza del consiglio all'adozione di un DPCM attuativo, inteso come provvedimento di

mera ripartizione delle risorse tra le amministrazioni competenti per materia - individuate dal medesimo DPCM sulla base delle rispettive competenze - che provvederanno pertanto alla effettiva assegnazione delle risorse, nonché alle successive attività di monitoraggio, rendicontazione e revoca in caso di mancato utilizzo.

Il comma 16 introduce nuove disposizioni in materia di Commissione indipendente per la verifica dell'equilibrio economico e finanziario delle società sportive professionistiche.

La norma di cui alla lettera a) è intesa a modificare la previsione attualmente in vigore secondo cui, ai fini della nomina nella commissione prevista dall'articolo 13-bis decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 36, i dipendenti pubblici devono essere collocati fuori ruolo o in aspettativa. La modifica di cui alla lettera a) prevede che il collocamento fuori ruolo o in aspettativa non sia più obbligatorio ai fini della nomina, ma costituisca una mera facoltà, da esercitare a richiesta dell'interessato. Il fine della novella è quello di consentire una maggiore flessibilità nella procedura di nomina della commissione, in relazione a cui è emersa la difficoltà di reperire candidati qualificati (in particolare, professori universitari), disponibili ad assumere l'incarico previo collocamento fuori ruolo o in aspettativa.

La disposizione di cui alla lettera b) precisa, invece, che, nel caso in cui sia nominato Segretario generale della Commissione un dipendente pubblico, questi debba essere collocato fuori ruolo o in aspettativa. La disciplina, differente rispetto ai membri della Commissione che siano dipendenti pubblici, si giustifica in ragione della peculiarità dell'incarico e della maggiore gravosità dei compiti che incombono sul segretario generale.

ART. 13 (Misure urgenti per la funzionalità dell'Unione italiana tiro a segno e dei Gruppi sportivi)

L'intervento di cui al **comma 1** risponde all'esigenza di garantire la piena autonomia organizzativa e il perseguimento dei propri fini istituzionali all'Unione Italiana Tiro a Segno per assicurare il pieno svolgimento delle attività istituzionali. In particolare, in considerazione del pensionamento di sei unità di personale, è urgente prevedere che, senza oneri ulteriori a carico della finanza pubblica, l'Ente possa avvalersi, attraverso la stipula di un contratto di servizio su base annuale, del supporto della società Sport e salute S.p.a. per quanto riguarda risorse umane, servizi e attività strumentali a quelle istituzionali. Detto contratto di servizio regola i rapporti, anche finanziari tra i due enti, secondo un modello organizzativo già vigente per il Comitato Italiano Paralimpico (CIP) come previsto dall'art. 17, comma 3, del d.lgs. n. 43 del 2017, riguardante risorse umane e strumentali, i cui rapporti finanziari e gestionali con la società Sport e salute S.p.a. sono regolati mediante un contratto di servizi, con rimborso di costi, anche riferiti a servizi o attività delegate dall'Unione italiana tiro a segno alla società stessa.

Il **comma 2, lett. a)** interviene sull'articolo 25, comma 6, del decreto legislativo n. 36 del 2021 – come da ultimo modificato dall'articolo 1, comma 17, lett. d), del d.lgs. 29 agosto 2023, n. 120 – che definisce i presupposti in presenza dei quali i lavoratori dipendenti delle amministrazioni pubbliche possono prestare la propria attività, anche dietro corrispettivo economico, nell'ambito delle società e associazioni sportive dilettantistiche, delle Federazioni Sportive Nazionali, delle Discipline Sportive Associate, delle associazioni benemerite e degli Enti di Promozione Sportiva, anche paralimpici, e

direttamente dalle proprie affiliate se così previsto dai rispettivi organismi affilianti, del CONI, del CIP e della società Sport e salute S.p.a.

In particolare, l'intervento in esame interviene in materia di personale in servizio presso i Gruppi sportivi militari e i Gruppi sportivi dei Corpi civili dello Stato e si rende necessario al fine di garantire l'osservanza dei principi di parità di trattamento e di non discriminazione in materia di lavoro sportivo.

Il comma 2, lettera a), provvede infatti a estendere espressamente agli atleti, tecnici, direttori di gara e dirigenti sportivi appartenenti alle Forze armate e ai Corpi Armati e non dello Stato, le disposizioni concernenti il c.d. "distacco sportivo", di cui agli articoli 20 del d.P.R. 394 del 1995, nonché 24 e 57 del d.P.R. 395 del 1995 e dell'articolo 6 della legge 10 agosto 2000, n. 246. L'intervento è reso urgente dal fatto che sono già state avviate le attività di preparazione ai prossimi giochi olimpici e paralimpici invernali di "Milano-Cortina 2026".

In particolare, è necessario scongiurare gli impatti negativi che le attuali preclusioni all'utilizzo dei predetti istituti (in modo esteso a tutte le categorie interessate) potrebbero comportare sulle attività di interesse pubblico sottese all'importante contributo offerto, a vario titolo, all'attività sportiva di interesse nazionale e nell'ambito della preparazione olimpica e Paralimpica, dal personale delle Forze armate e dei Corpi Armati e non dello Stato al Comitato Italiano Paralimpico (CIP) e al Comitato Olimpico Nazionale Italiano (CONI), alle Federazioni sportive e Discipline sportive associate. Si impone dunque l'urgenza di assicurare che l'intero contingente richiamato possa essere autorizzato a non presenziare alle attività di servizio ed a quelle previste da corsi di formazione, su specifica e motivata richiesta da parte degli organismi sportivi, conformemente alle convenzioni stipulate con le rispettive Amministrazioni d'appartenenza

Il **comma 2, lettera b)**, sostituisce il comma 7, dell'articolo 48 prevedendo che gli atleti con disabilità fisiche e sensoriali, qualora non più idonei all'attività agonistica per cui è stato instaurato il rapporto di lavoro sportivo con la Sezione Paralimpica Fiamme Gialle, che abbiano maturato almeno un triennio di esperienza nei gruppi sportivi militari, se idonei all'attività lavorativa e compatibilmente con il relativo tipo di disabilità, sono collocati secondo modalità e procedure da definire con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione, nei ruoli del Ministero dell'economia e delle finanze nei limiti dei posti vacanti e nell'ambito delle facoltà assunzionali disponibili a legislazione vigente. Al medesimo personale si applica il regime pensionistico e previdenziale dell'amministrazione di destinazione.

Articolo 14 (Misure urgenti per la progressiva armonizzazione dei trattamenti economici delle amministrazioni centrali e delle Agenzie)

Il **comma 1** prevede l'istituzione di un fondo, con una dotazione pari a 190 milioni di euro annui a decorrere dal 2025, destinata all'incremento dei fondi del trattamento economico accessorio destinati alla contrattazione collettiva integrativa per il personale appartenente alle aree professionali e del personale dirigenziale dei Ministeri e della Presidenza del Consiglio dei ministri. Il fondo viene ripartito tra le amministrazioni di cui al primo periodo con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro per la pubblica amministrazione e del Ministro dell'economia e delle finanze. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente comma, pari a complessivi 190 milioni di euro annui a decorrere dal 2025, si provvede mediante corrispondente

riduzione delle somme iscritte nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze ai sensi dell'articolo 1, comma 436, della legge 30 dicembre 2018, n. 145.

Il **comma 2** è relativo all'Agenzia italiana per la gioventù. Con decreto-legge n. 13 del 24 febbraio 2023 è stata istituita l'Agenzia Italiana per la Gioventù (AIG) che subentra a tutti gli effetti nelle funzioni precedentemente svolte dall'Agenzia Nazionale per i Giovani (ANG). Essa è un ente pubblico non economico, dotato di personalità giuridica e di autonomia regolamentare, organizzativa, gestionale, patrimoniale, finanziaria e contabile, fermo restando quanto disposto dall'articolo 1, comma 14, lettera a), del decreto-legge 16 maggio 2008, n. 85, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2008, n. 121.

L'Agenzia Italiana per la Gioventù succede alla soppressa Agenzia Nazionale per i Giovani in tutti i rapporti attivi e passivi e al personale trasferito continua ad applicarsi il CCNL dell'Area e del Comparto Funzioni centrali sezione Ministeri. La dotazione organica dell'Agenzia Italiana per la Gioventù, trasferita dalla soppressa Agenzia Nazionale per i Giovani, è costituita da complessive 45 unità, di cui 3 posizioni dirigenziali di livello non generale, 17 funzionari, 24 assistenti e 1 operatore.

Ad oggi, seppur sia in corso la conclusione della procedura concorsuale di cui alla legge n.178 del 30 dicembre 2020, il personale in servizio presso l'ente è pari a 30 unità. A partire dal 1° agosto 2024, sono già state contrattualizzate 11 nuove unità di personale, di cui 4 già presenti nell'organico dell'Ente.

Inoltre, con Determina Prot. n.307/2024 del 27 novembre 2024, è stata pubblicata la graduatoria riservata al personale di ruolo per l'AIG per le progressioni tra le aree, ai sensi dell'art. 18 co.6 del CCNL Funzioni Centrali 2019-2021, in applicazione dell'art. 52 co.1 bis del D.lgs. n. 165/2001, e precisamente per la progressione di 3 dipendenti dall'area degli Assistenti all'area dei Funzionari.

Il CCNL Comparto Funzioni Centrali Triennio 2019 – 2021 del 9 maggio 2022, all'Art. 14 disciplina la previsione delle “Progressioni economiche all'interno delle aree”.

La *ratio* di tale disposizione risiede nell'opportunità di remunerare il maggior grado di competenza professionale progressivamente acquisito dai dipendenti nello svolgimento delle funzioni proprie dell'area alla quale appartengono. Si prevede, infatti, che possono essere attribuiti, nel corso della vita lavorativa, uno o più “differenziali stipendiali” di pari importo, da intendersi come incrementi stabili dello stipendio.

Secondo quanto disposto dal richiamato articolo 14, tale attribuzione dei cd “differenziali stipendiali” si configura come progressione economica all'interno dell'area, così come previsto dell'art. 52 comma 1-bis del d.lgs. n. 165/2001, e non determina l'attribuzione di mansioni superiori.

La progressione avviene mediante una procedura selettiva di area, attivata annualmente in relazione alle risorse del Fondo risorse decentrate di cui all'art. 49 (Fondo Risorse Decentrate: costituzione) destinate a tale finalità, nel rispetto delle modalità e dei criteri indicati nello stesso contratto.

Il disposto dell'articolo disciplina, infatti, le modalità e i requisiti della ridetta procedura, da definirsi in sede di contrattazione integrativa.

La norma prevede che la progressione economica sia finanziata con risorse aventi caratteristiche di certezza, stabilità e continuità del Fondo risorse decentrate di cui al più volte richiamato Art. 49 ed

è attribuita a decorrere dal 1° gennaio dell'anno di sottoscrizione definitiva del contratto integrativo di cui al comma 2, lett. b).

In ragione di tale previsione, si evidenzia che l'Agenzia Italiana per la Gioventù, già ANG, ha previsto due progressioni, precisamente negli anni 2016 e 2017. Tali progressioni ancora oggi gravano sul Fondo Risorse Decentrate dell'Agenzia. Infatti, a norma dell'Art. 1 c. 193 della Legge 266/2005 “*gli importi relativi alle spese per le progressioni all'interno di ciascuna area professionale o categoria continuano ad essere a carico dei pertinenti fondi e sono portati, in ragione d'anno, in detrazione dai fondi stessi per essere assegnati ai capitoli stipendiali fino alla data del passaggio di area o di categoria dei dipendenti che ne hanno usufruito, o di cessazione dal servizio a qualsiasi titolo avvenuta. A decorrere da tale data i predetti importi sono riassegnati, in base alla vigente normativa contrattuale, ai fondi medesimi.*” Al netto, dunque, di eventuali risparmi generati dalla cessazione dal servizio, mediamente l'onere connesso alle suddette progressioni a gravare sul Fondo risorse decentrate è pari ad € 50.779,95, come si evince dallo schema riportato di seguito, il quale prende in considerazione il costo storico di tali progressioni (calcolato sulla base dei valori stipendiali del periodo di riferimento).

Stipendio tabellare ed indennità												
Qualifica	Area Retributiva	Fascia Retributiva	Stipendio tabellare e indennità				Oneri riflessi				Totale stipendi e oneri	TOTALE GENERALE
			Stipendio	IVC	IA	Totale	INPS	TFR	IRAP	Totale		
Funzionario	Terza	F3	25.038,33	187,79	3.112,08	28.338,20	6.857,84	2.176,37	2.408,75	11.442,97	39.781,17	39.781,17
Funzionario	Terza	F1	22.885,79	171,64	2.772,72	25.830,15	6.250,90	1.983,76	2.195,56	10.430,21	36.260,36	36.260,36
Istruttore	Seconda	F2	19.714,14	147,86	2.246,40	22.108,40	5.350,23	1.697,93	1.879,21	8.927,37	31.035,77	31.035,77
Addetto	Prima	F1	17.749,95	133,12	1.834,20	19.717,27	4.771,58	1.514,29	1.675,97	7.961,83	27.679,10	27.679,10

Progressioni economiche - TITOLO III - CAPO IV CCNL 14/9/2007																
Qualifica	Area e Fascia Retributiva attuale	Area e Fascia Retributiva di destinazione	Stipendio tabellare e indennità				Oneri riflessi				Totale Stipendi e oneri	TOTALE GENERALE	Fabbisogno per progressione economica pro capite*	Progressioni 2016	Progressioni 2017	TOTALE GENERALE
			Stipendio	IVC	IA	Totale	INPS	TFR	IRAP	Totale						
Funzionario	Terza - F3	Terza - F4	27.504,13	206,28	3.370,44	31.080,85	7.521,57	2.387,01	2.641,87	12.550,45	43.631,30	43.631,30	3.850,13	7.700,26	7.700,26	15.400,53
Funzionario	Terza - F1	Terza - F2	23.704,31	177,78	2.772,72	26.654,81	6.450,46	2.047,09	2.265,66	10.763,21	37.418,02	37.418,02	1.157,66	2.315,32	2.315,32	4.630,63
Istruttore	Seconda - F2	Seconda - F3	20.986,41	157,40	2.483,28	23.627,09	5.717,76	1.814,56	2.008,30	9.540,62	33.167,71	33.167,71	2.131,94	14.923,56	14.923,56	29.847,12
Addetto	Prima - F1	Prima - F2	18.387,47	137,91	1.834,20	20.359,58	4.927,02	1.563,62	1.730,56	8.221,20	28.580,78	28.580,78	901,67	901,67	901,67	901,67
												Primo Scatto	8.041,40	25.840,81	24.939,14	50.779,95

(*) calcolato come differenza tra la fascia attuale e quella di destinazione

Alla luce di quanto esposto, in considerazione del fatto che l'Agenzia, a partire dal 2017, non ha proceduto ad effettuare progressioni economiche e che non si dispone, ad oggi, di risorse economiche necessarie all'interno del Fondo risorse decentrate per attivare nuove procedure per le progressioni economiche, si pone l'opportunità di incrementare l'ammontare del fondo stesso al fine di garantire al personale dipendente dell'Agenzia la possibilità di effettuare tali progressioni.

Il ricorso a tale procedura consentirebbe una più efficiente ed efficace operatività dell'Ente.

L'Agenzia è, infatti, chiamata a gestire i Programmi europei Erasmus+, con riferimento ai settori Gioventù e sport e Corpo europeo di solidarietà, nonché le attività che derivano dalle nuove finalità istituzionali riconosciute all'Ente, con un'assunzione di responsabilità maggiori e relativo aumento del carico di lavoro in capo al personale dipendente.

Ciò anche considerato che il fine istituzionale dell'Ente non è più esclusivamente ravvisabile nell'attuazione *sic et simpliciter* dei Programmi europei, in quanto il decreto-legge n. 13 del 24 febbraio 2023 affida ad esso, nel quadro di una visione più organica, un ambito di operatività che include anche, a livello attuativo, le politiche dello sport.

Il **comma 3** reca disposizioni finalizzate a definire l'inquadramento del personale non dirigenziale USTIF trasferito con il decreto-legge 10 settembre 2021, n. 121 dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti all'Agenzia nazionale per la sicurezza delle ferrovie e delle infrastrutture stradali e autostradali (ANSFISA), con decorrenza dal 1° gennaio 2022.

Trattasi di previsione connotata dai requisiti di necessità e urgenza in considerazione del fatto che dal 1° luglio 2024 il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ha completato il trasferimento delle partite stipendiali con oneri a carico di Ansfisa; inoltre, in attuazione del comma 6 dell'articolo 6 del richiamato decreto-legge n. 121 del 2021, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2021, n. 156, è stato emanato dal Ministro dell'economia e delle finanze il decreto per effettuare le occorrenti variazioni di bilancio, in termini di residui, di competenza e di cassa ivi comprese l'istituzione, la modifica e la soppressione di missioni e programmi e sono state trasferite le risorse finanziarie dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti all'Agenzia e che, pertanto, occorre procedere tempestivamente all'inquadramento definitivo nei livelli per regolarizzare la posizione economica di detto personale, atteso che le amministrazioni di partenza e destinazione (MIT ed ANSFISA) applicano diversi contratti collettivi (Comparto Funzioni Centrali Ministeri per il MIT e Comparto Funzioni Centrali Enac per Ansfisa). Si aggiunge che in mancanza dell'inquadramento del personale "ex Ustif", non risulta possibile avviare le procedure di riqualificazione del personale dell'Agenzia già inquadrato.

Si precisa che i criteri di equiparazione di detto personale, trasferito *ope legis*, non sono definiti dal citato decreto-legge 10 settembre 2021, n. 121, né possono essere applicati per analogia i criteri di equiparazione definiti per altri tipi di trasferimento, quale ad esempio la mobilità.

Pertanto, al fine di definire i criteri di inquadramento di detto personale, si prevede che l'Agenzia proceda ad inquadrare il personale ex-USTIF, trasferito all'ANSFISA ai sensi l'articolo 6, comma 5, del decreto-legge 10 settembre 2021, n. 121, disponendo che al personale di ex area I sia attribuita la corrispondente area A del CCNL comparto Funzioni Centrali-tabelle ENAC, al personale di ex area II sia attribuita la corrispondente area B e al personale di area III sia attribuita la corrispondente area C.

Il secondo periodo prevede che, al fine di valorizzare l'esperienza professionale acquisita presso l'amministrazione di provenienza, ovvero il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, nell'esercizio delle funzioni trasferite, al medesimo personale venga riconosciuta la posizione economica nell'ambito dell'area professionale di destinazione, sulla base degli anni di servizio svolti nell'esercizio delle funzioni trasferite fino al 31.12.2021, tenendo conto che ogni posizione economica equivale a 5 anni di anzianità di servizio.

La valorizzazione dell'esperienza professionale acquisita nell'esercizio delle funzioni trasferite risulta necessaria in quanto, in mancanza di detta previsione, al personale "ex Ustif" non potrebbe essere riconosciuto un livello corrispondente alla professionalità adeguata allo svolgimento delle attività di competenza, con importanti ricadute negative in termini di erogazione dei servizi e con il rischio di causare forti rallentamenti al rilascio delle autorizzazioni di messa in esercizio degli impianti. Ed invero si rappresenta che l'attribuzione di rilevanti competenze all'Agenzia nazionale per la sicurezza delle ferrovie e delle infrastrutture stradali e autostradali (ANSFISA) in materia di sicurezza dei trasporti terrestri e, in particolare, delle competenze precedentemente attribuite agli uffici speciali per il trasporto ad impianti fissi (ex-USTF del MIT) nel settore dei sistemi di trasporto

quali ferrovie, metropolitane, tramvie, funivie, ascensori e scale mobili, necessita di esperienza professionale adeguata del personale per poter adempiere a tali compiti.

Si aggiunge che la valorizzazione dell'esperienza risulta necessaria anche in considerazione del fatto che detto personale, trasferito con decorrenza dal 1° gennaio 2022, non è stato incluso nei recenti percorsi di sviluppo professionale attivati nell'amministrazione di provenienza, incluse procedure di progressione economica all'interno delle aree e progressione tra le aree.

Il **comma 4** si rende necessario per dare copertura finanziaria agli oneri derivanti dall'applicazione della sentenza della Corte costituzionale n. 4 del 2025, con la quale è stata dichiarata *“l'illegittimità costituzionale dell'art. 1-bis, comma 1, del decreto-legge 18 ottobre 2023, n. 145 (Misure urgenti in materia economica e fiscale, in favore degli enti territoriali, a tutela del lavoro e per esigenze indifferibili), convertito, con modificazioni, nella legge 15 dicembre 2023, n. 191, limitatamente all'inciso «e scomputando, per il personale dell'Ispettorato nazionale del lavoro, dalle somme da riconoscere per l'anno 2022 l'indennità una tantum di cui all'articolo 32-bis del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2022, n. 91».*

Per effetto della sentenza, al personale dell'Ispettorato Nazionale del lavoro dovranno essere corrisposte, anche per le mensilità marzo-dicembre 2022, le somme previste per l'armonizzazione dei trattamenti economici accessori di cui all'articolo 1, comma 334, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, sino ad oggi non erogate in ragione della disposizione censurata dalla Corte costituzionale.

Il **comma 5** prevede uno stanziamento aggiuntivo di 2 milioni di euro a decorrere dall'anno 2025 per consentire l'adeguamento delle retribuzioni del personale assunto localmente nelle sedi all'estero ai sensi dell'articolo 152 del dPR n. 18/1967.

Il **comma 6** autorizza la spesa per l'affidamento del servizio di copertura assicurativa integrativa delle spese sanitarie del personale della scuola. Con le risorse previste dalla disposizione si integrano, pertanto, le risorse connesse all'imminente avvio delle trattative per il rinnovo del contratto collettivo nazionale del comparto istruzione e ricerca (sezione “scuola”) affinché le stesse siano messe a disposizione della predetta finalità dell'introduzione, al meno in via sperimentale, fino all'anno 2029, del servizio di copertura assicurativa integrativa delle spese sanitarie. In ossequio ai principi generali relativi alla materia in parola, la definizione dei criteri e delle modalità di accesso al sistema di assistenza integrativa sono definiti in sede di contrattazione collettiva integrativa a livello nazionale.

ART. 15 (Misure urgenti per il Giubileo)

Il 24 dicembre 2024, con l'apertura della Porta Santa della Basilica di San Pietro, ha avuto inizio il Giubileo della Chiesa Cattolica 2025. Il calendario giubilare pubblicato dalla Santa Sede prevede n. 35 eventi complessivi che si svolgeranno sul territorio di Roma Capitale, ed articolati su varie giornate, di cui n.7 Grandi Eventi, ossia eventi a potenziale grande dimensione, a forte valenza sociale e simbolica e di assoluto rilievo. Il Commissario Straordinario di Governo per il Giubileo della Chiesa cattolica 2025, nominato con d.P.R. 4 febbraio 2022 e s.m.i., anche per il tramite della Struttura Commissariale, costituita ai sensi dell'art. 13 del D.L. n. 50/2022 convertito con modificazioni dalla Legge n. 91/2022 e denominata “Ufficio di supporto al Commissario Straordinario di Governo per il Giubileo della Chiesa cattolica 2025”, coordina la realizzazione di misure ed interventi per assicurare piena e regolare accoglienza dei pellegrini e dei turisti che convergeranno verso la città di Roma e su tutto il territorio della Regione Lazio in occasione delle celebrazioni giubilari (legge 30 dicembre

2021, n. 234, art. 1 comma 421 e s.s., e s.m.i. e dPCM 10 aprile 2024 e s.m.i.). Tra i Grandi Eventi assume particolare rilievo, soprattutto dal punto di vista dell'affluenza di pellegrini, il Giubileo dei Giovani 2025, che si svolgerà a Roma a Tor Vergata dal 28 luglio al 03 agosto 2005 e per il quale è prevista la partecipazione di circa un milione di ragazzi. In detto contesto, il comma 1 prevede la possibilità per la Struttura Commissariale di acquisire la disponibilità degli edifici scolastici situati nella Regione Lazio assumendo il coordinamento della gestione limitatamente al periodo di utilizzazione degli stessi edifici, al fine garantire l'accoglienza dell'ingente numero di giovani pellegrini che si attende per le giornate dedicate al predetto evento giubilare. Nell'ambito delle istituzioni scolastiche, sui dirigenti scolastici – legali rappresentanti dell'istituzione, nonché responsabili della gestione delle risorse finanziarie e strumentali ai sensi dell'art. 25, comma 2, del d.lgs. n. 165 del 2001 – incombono obblighi di controllo e di custodia. In altri termini, i Dirigenti citati hanno il dovere di impedire che si compiano atti di danneggiamento sia dei locali scolastici e sia della strumentazione di supporto alla didattica (es. laboratori, palestra, biblioteca, ecc.), in quanto il nocumento recato ai beni pubblici o il deterioramento degli stessi determina un danno al patrimonio dello Stato. Nel caso di trasferimento della gestione di edifici scolastici alla Struttura Commissariale, il comma 2 stabilisce espressamente un'ipotesi di esonero del Dirigente scolastico dalla responsabilità amministrativa e patrimoniale per i danni eventualmente subiti dai predetti edifici scolastici e dal materiale didattico che siano conseguenti all'utilizzazione da parte dei partecipanti al Giubileo dei Giovani. Il comma 3 interviene a rafforzare la predetta ipotesi di esonero da responsabilità, prevedendo un apposito stanziamento di un milione per l'U.S.R. Lazio a valere sul Fondo Nazionale di Protezione Civile per le attività di previsione e prevenzione per l'anno 2025 per i danni prodotti agli edifici scolastici o al materiale scolastico in conseguenza dell'utilizzo legato all'accoglienza dei partecipanti al Giubileo dei Giovani.

La Regione Lazio, tramite la propria struttura organizzativa denominata Direzione regionale Emergenza, Protezione Civile e NUE112, è impegnata nella attuazione degli interventi ad essa demandati per la realizzazione del Giubileo della Chiesa Cattolica 2025, previsti dal DPCM 10.04.2024 e dal DPCM 11.06.2024, che rappresentano l'apporto in termini di supporto logistico, operativo, realizzativo e gestionale della Regione Lazio nei confronti del Comune di Roma e del Commissario di Governo per il Giubileo.

In particolare, sono previste due schede interventi in capo alla Direzione regionale Emergenza, protezione civile e NUE112, ovvero l'int.253 denominato "Villaggio Campale Accoglienza Regione Lazio" finanziato per euro 1.5 milioni (parte capitale) e finalizzato a realizzare l'azione "volontariato e logistica Villaggio Campale Accoglienza regione Lazio", e gli interventi 6.01 "Oneri ex art. 39 Codice della protezione civile" e 6.02 "Funzionamento e gestione del Villaggio Campale Accoglienza Regione Lazio (vettovagliamento, utenze, carburanti)" finanziati per complessivi euro 8.65 milioni (parte corrente). Le risorse complessivamente stanziate in favore della protezione civile della regione Lazio ammontano ad euro 10.146.724,00, e sono finalizzate alla realizzazione di un Villaggio Campale nella zona di Tor Vergata a Roma, un polo logistico che dovrà garantire a tutti gli attori coinvolti nel sistema di accoglienza – volontari, Forze di Polizia, Vigili del Fuoco, ARES118 - provenienti dall'intero territorio nazionale e regionale adeguate strutture di accoglienza. Il numero previsto di pellegrini e turisti che parteciperanno all'evento giubilare richiederà da parte del sistema regionale di protezione civile e del volontariato del settore un impegno rilevante, che catalizzerà sul territorio di Roma Capitale un numero di

volontari di protezione civile particolarmente significativo e proveniente da ogni parte della Regione e, all'occorrenza, anche da altre regioni.

Al fine di rendere più veloci le procedure amministrative e semplificarle alla luce delle tempistiche molto contingentate per perfezionare gli affidamenti di servizi e forniture in tempi celeri, in data 21.11.2024 il Commissario Straordinario del Giubileo, su richiesta della Direzione regionale Emergenza, Protezione Civile e NUE112 della regione Lazio, ha emesso l'Ordinanza Rep. 49 del 21 novembre 2024 recante "DPCM 11 giugno 2024 – Programma dettagliato degli interventi connessi con le celebrazioni del Giubileo della Chiesa cattolica 2025 - Intervento ID 253 "Villaggio Campale Accoglienza Regione Lazio". Integrazione della Azioni di cui al Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 10 aprile 2024 – Azione ID 6.02 "Funzionamento e gestione del Villaggio Campale Accoglienza Regione Lazio". Semplificazione delle procedure amministrative di affidamento degli appalti per servizi e forniture".

Tutte le azioni suddette sono in capo alla Direzione regionale Emergenza, Protezione Civile e NUE112, che per la loro attuazione ed il rispetto delle tempistiche di realizzazione deve ricorrere al potenziamento della propria organizzazione interna, altrimenti non idonea.

Considerata la portata dell'evento giubilare e la previsione dell'afflusso di pellegrini e turisti sull'intero territorio regionale, oltre che nel comune di Roma, al fine di potenziare la Direzione regionale Emergenza, Protezione Civile e NUE112 e garantirne la adeguata capacità di risposta per tutta la durata del Giubileo sono state previste una serie di azioni, di seguito elencate, volte ad implementare le unità di personale in dotazione alla struttura regionale e riconoscere una serie di istituti giuridici ed economici, in deroga alle norme ordinarie, al pari di quanto accade per le Ordinanze di Protezione Civile che attuano le deroghe consentite.

È stato definito il fabbisogno delle risorse a tal fine necessarie, pari a complessivi euro 5.760.000,00, ed è stata richiesta l'integrazione di fondi relativamente al Gruppo di Lavoro 6 "Volontariato e Logistica" in favore della Regione Lazio, fondi stanziati con Legge 30 dicembre 2024 n.207 e previsti tra le risorse autorizzate dall'art. 1, comma 496, lett.c) della stessa pari a complessivi euro 34,5 milioni.

Le risorse pari ad euro 5.760.000,00, richieste dalla Regione Lazio e stanziare con la Legge di Bilancio 207/2024 richiamata, derivano dall'esigenza di potenziare la protezione civile regionale e di garantire ai dipendenti effettivamente impegnati nelle attività del Giubileo una serie di istituti giuridici ed economici.

La Direzione regionale Emergenza, Protezione Civile e NUE112 sarà, pertanto, beneficiaria di risorse pari ad € 5.760.000 destinate al potenziamento della struttura regionale deputata alla realizzazione delle azioni finalizzate all'allestimento e al funzionamento del Villaggio Campale Tor Vergata per l'accoglienza del volontariato e a garantire il supporto alle attività di accoglienza per gli eventi giubilari.

Per il potenziamento della struttura regionale si intende ricorrere ad assunzioni a tempo determinato sia di figure dirigenziali che di personale di vario livello e profilo, nonché di riconoscere ulteriori ore di straordinario rispetto a quelle già riconosciute al personale regionale e delle società in house, e la previsione di alcuni benefici economici (maggiorazione di indennità omnicomprensiva o di indennità di posizione organizzativa) normalmente attivabili in occasione delle gestioni emergenziali.

Nel dettaglio, il comma 4 prevede di procedere alla assunzione di:

- N. 4 figure dirigenziali, in deroga all'art. 19, comma 2 e comma 6 del D. Lgs. 165/2001 limitatamente alla durata minima e ai limiti ivi previsti, nei limiti delle risorse riconosciute e disponibili;
- N. 20 unità con profilo di operatori NUE 112 (area istruttori), in deroga ai vincoli assunzionali previsti a legislazione vigente e alle previsioni del PIAO, attingendo dalla graduatoria in essere del concorso regionale espletato, al fine di potenziare le CUR Roma e CUR Lazio del Servizio NUE 112;
- N. 20 unità di personale appartenente a vari profili professionali da assegnare alla Direzione regionale Emergenza, protezione Civile e NUE 112, da attingere da eventuali graduatorie regionali ancora aperte o da graduatorie di altri enti/amministrazioni, in deroga ai vincoli assunzionali previsti a legislazione vigente e alle previsioni del PIAO, al fine di garantire l'efficiente risposta del sistema regionale di protezione civile.

Le assunzioni e gli istituti giuridici ed economici sopra indicati sono previsti per il periodo temporale 2025 (intero anno Giubilare), 2026 (completamento delle attività operative e amministrative) e comunque per tutta la durata delle attività connesse al Giubileo, fino al permanere dei presupposti e nei limiti delle risorse disponibili a ciò finalizzate.

Comma 5: con l'entrata in vigore del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti di concerto con il Ministro dell'interno e il Capo dipartimento della protezione civile 17 gennaio 2018 recante "Aggiornamento delle «Norme tecniche per le costruzioni»" (comunemente denominato NTC 2018), adottato ai sensi della legge 5 novembre 1971, n. 1086, della legge 2 febbraio 1974, n. 64, del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, e del decreto-legge 28 maggio 2004, n. 136, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 luglio 2004, n. 186, il termine di applicazione delle precedenti norme tecniche del 2008 (NTC 2008) per i progetti definitivi o esecutivi di opere pubbliche o di pubblica utilità affidati prima della data di entrata in vigore delle nuove norme tecniche continuavano ad applicarsi le previgenti norme tecniche per le costruzioni fino al 22 marzo 2023.

Con successivo decreto interministeriale del 9 marzo 2023 il predetto termine è stato differito al 22 marzo 2025. Tenuto conto che allo scadere di tale termine per alcune delle opere inserite nel programma dettagliato degli interventi connessi alle celebrazioni del Giubileo della Chiesa Cattolica per il 2025 di cui al DPCM 8 giugno 2023 si dovrebbe procedere alla predisposizione di una nuova progettazione con conseguente riacquisizione di tutti i pareri, nulla-osta e autorizzazioni, si rende necessario procrastinare il termine del 22 marzo 2025 al 31 marzo 2026.

ART. 16 (Razionalizzazione della disciplina relativa all'inabilità e inidoneità al lavoro dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni)

La proposta normativa mira a modificare, per il personale assunto dopo l'entrata in vigore del presente decreto, l'attuale regime di invalidità e inabilità pensionistica dei dipendenti pubblici (ad eccezione del personale appartenente alle Forze armate, alle Forze di polizia e al Corpo nazionale dei vigili del fuoco), nonché degli iscritti al Fondo Pensioni del Personale delle Ferrovie dello Stato e al Fondo Quiescenza Poste, al fine di semplificare, razionalizzare e armonizzare complessivamente la disciplina dell'invalidità, di disabilità, di inabilità e di inidoneità per tutti i lavoratori iscritti alle forme di previdenza esclusive dell'Assicurazione Generale Obbligatoria. In particolare, si prevede, che per i dipendenti pubblici assunti dopo l'entrata in vigore del presente decreto, l'applicazione delle norme

in materia di invalidità pensionabile (l. n. 222/1984) anche agli iscritti alla Gestione separata dei trattamenti pensionistici ai dipendenti dello Stato (CTPS), alla Cassa per le pensioni ai dipendenti degli enti locali (CPDEL), alla Cassa per le pensioni ai sanitari (CPS), alla Cassa per le pensioni agli insegnanti di asilo e di scuole elementari parificate (CPI) e alla Cassa per le pensioni agli ufficiali giudiziari, agli aiutanti ufficiali giudiziari ed ai coadiutori (CPUG) nonché degli iscritti al Fondo Pensioni del Personale delle Ferrovie dello Stato e al Fondo Quiescenza Poste. La norma rappresenta la naturale evoluzione del processo di razionalizzazione avviato con l'attribuzione all'INPS della fase di accertamento sanitario delle suddette inabilità. Infatti, il comma 3-bis dell'articolo 45 del decreto-legge n. 73 del 2022, convertito con modificazioni dalla legge n. 122 del 2022 ha previsto la soppressione dal 1° gennaio 2023 delle commissioni mediche di verifica, operanti nell'ambito del Ministero dell'economia e delle finanze, trasferendo le relative funzioni all'INPS.

ART. 17 (Disposizioni per il potenziamento e la funzionalità del Ministero dell'economia e delle finanze)

Al fine di garantire l'efficace ed efficiente adempimento degli obblighi unionali e internazionali in materia di prevenzione dei reati finanziari, quali il riciclaggio, il finanziamento del terrorismo e della proliferazione delle armi di massa, anche in vista dell'imminente avvio delle attività della nuova Autorità europea per la lotta al riciclaggio e al finanziamento del terrorismo (AMLA), fulcro del c.d. «AML package», la disposizione prevede l'istituzione di una direzione generale quale centro organizzativo unitario per lo svolgimento di tutte le attività connesse ai predetti obblighi.

In particolare, il **comma 1** istituisce, nell'ambito del Ministero dell'economia e delle finanze la direzione generale per la prevenzione e il contrasto dell'utilizzo del sistema finanziario per fini illeciti. Il Ministero dell'economia e delle finanze a conferire un incarico di livello dirigenziale generale, con corrispondente incremento della dotazione organica del medesimo Ministero. Tale incarico può essere conferito anche ai sensi dell'articolo 19, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, in deroga ai limiti percentuali ivi previsti.

La direzione svolge funzioni in materia di prevenzione dei reati finanziari, di sicurezza, prevenzione e contrasto all'utilizzo del sistema finanziario per fini illeciti, di vigilanza e controllo sui soggetti obbligati diversi dagli intermediari bancari e finanziari e di procedimenti sanzionatori.

Il **comma 2** prevede che, nelle more del perfezionamento dei conseguenziali provvedimenti di riorganizzazione, al fine di assicurare l'immediato funzionamento della direzione, la stessa sia collocata presso il Dipartimento del Tesoro del Ministero dell'economia e delle finanze e che operi avvalendosi del personale, ivi comprese le unità dirigenziali non generali, incardinato presso la Direzione V del Dipartimento del Tesoro che svolge le seguenti funzioni:

- a) analisi dei rischi di vulnerabilità del sistema finanziario, politiche di sicurezza e di prevenzione e contrasto all'utilizzo dello stesso per fini illeciti;
 - b) procedimenti sanzionatori per violazioni della normativa di prevenzione del riciclaggio di denaro e in materia valutaria; segreteria del Comitato di sicurezza finanziaria, embarghi finanziari; rapporti con le istituzioni dell'Unione europea e con gli organismi internazionali nelle materie di competenza.
- Il **comma 3** quantifica gli oneri derivanti dall'applicazione dei commi 1, 2 e 3 e reca la copertura finanziaria a valere sul Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282.

ART. 18 (Misure urgenti per il potenziamento delle competenze per le attività di analisi e valutazione della spesa)

Il comma 1 prevede che la percentuale di almeno l'80% del Fondo da ripartire tra le amministrazioni centrali dello Stato in materia di analisi, valutazione delle politiche pubbliche e revisione della spesa, istituito presso il MEF (30 mil. a decorrere dal 2025), destinata alle assunzioni, in aggiunta alle facoltà assunzionali, di personale non dirigenziale dell'Area funzionari, possa essere utilizzata:

- anche alle assunzioni di personale non dirigenziale dell'Area elevate professionalità;
- anche oltre i limiti delle vacanze in organico e con corrispondente incremento della dotazione organica;
- anche senza previo svolgimento delle procedure di mobilità tra amministrazioni.

Prevede, inoltre, che la percentuale dell'80% del predetto Fondo, destinata all'assunzione di personale non dirigenziale, possa essere ridotta, dall'anno 2025, sino al 70%, destinando la quota residua per il conferimento di incarichi di esperti in materia di analisi, valutazione delle politiche pubbliche e revisione della spesa, nonché a convenzioni con università e formazione.

Stabilisce, altresì, che la restante quota delle risorse del Fondo da ripartire tra le amministrazioni centrali dello Stato in materia di analisi, valutazione delle politiche pubbliche e revisione della spesa, possa essere utilizzata, per l'acquisizione di competenze professionali ad elevata specializzazione, in materia di analisi e valutazione delle politiche pubbliche e della revisione della spesa, ovvero il possesso, da parte delle persone coinvolte nella realizzazione delle attività, dei seguenti requisiti:

- a) dottorato di ricerca, o master universitario di secondo livello, in settori scientifici strettamente connessi all'analisi e alla valutazione delle politiche pubbliche e della revisione della spesa;
- b) documentata e qualificata esperienza professionale in analisi, valutazione delle politiche pubbliche e revisione della spesa di durata almeno triennale, maturata presso università, enti di ricerca e società specializzate, ovvero organismi internazionali.

Per l'acquisizione di suddette competenze professionali ad elevata specializzazione, si provvede mediante il conferimento di incarichi a esperti, la stipula di convenzioni con università e centri di ricerca, l'acquisto di servizi di consulenza e alla formazione.

Utilizzando le predette risorse, si prevede un concorso unico per la selezione di personale dell'Area funzionari e dell'Area elevate professionalità, su richiesta delle amministrazioni centrali dello Stato in materia di analisi, valutazione delle politiche pubbliche e revisione della spesa, con riserva del 30% per gli interni. Il concorso è autorizzato con DPCM ed è svolto avvalendosi della Commissione per l'attuazione del Progetto di Riqualficazione delle Pubbliche Amministrazioni (RIPAM) Le commissioni esaminatrici sono indicate dal MEF (si deroga alla disposizione secondo cui le amministrazioni pubblicano, attraverso il Portale unico del reclutamento istituito presso il Dipartimento della funzione pubblica, specifici avvisi per la raccolta delle candidature a componente di commissione).

Il comma 2 prevede che per l'espletamento del predetto concorso è autorizzata la spesa di euro 800.000 euro nell'anno 2025.

Per le finalità ivi indicate, il **comma 3** prevede l'istituzione di quattro posizioni dirigenziali di livello generale per lo svolgimento di compiti di consulenza, studio e ricerca, con corrispondente incremento della dotazione organica del Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato.

Il comma 4 modifica l'articolo 2, comma 13-*bis* del decreto legge 19 maggio 2020, n. 34 al fine di estendere l'oggetto delle attività di consulenza autorizzata dal medesimo articolo anche alle necessarie attività di monitoraggio della nuova governance europea che vede il Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato già impegnato al massimo con le risorse umane attualmente in dotazione.

Il comma 5 mira ad adeguare le denominazioni delle articolazioni delle Ragionerie territoriali dello Stato stante la necessità di superare le criticità connesse alla divergenza di denominazione delle sedi presso le Ragionerie territoriali dello Stato riscontrate in particolare in fase di conferimento degli incarichi dirigenziali.

ART. 19 (Disposizioni in materia di rafforzamento della capacità amministrativa relativa alla gestione ed utilizzazione dei fondi europei e delle risorse delle politiche della coesione)

I programmi europei attuati in regime di gestione diretta rappresentano circa il 20% del bilancio dell'UE per il periodo 2021-2027, pari a oltre 200 miliardi di euro.

Nella gestione diretta, la Commissione europea è direttamente responsabile di tutte le fasi dell'attuazione di un programma.

I grandi programmi comunitari sono seguiti in via diretta dalle varie DG della Commissione europea - ciascuna responsabile di un determinato ambito tematico – e da alcune Agenzie incaricate della loro gestione esecutiva. Pur nella diversità dei programmi, tutte le DG perseguono un quadro strategico comune, hanno gradualmente uniformato le loro procedure e utilizzano un portale comune di riferimento per la gestione dei loro bandi e progetti.

La filiera Politiche/Strategie, Fondi/Programmi, Programmazione, Bandi, Progetti è quella che arriva a tradurre le strategie europee condivise in azioni specifiche di attori europei con l'obiettivo di ottenere un impatto significativo e un "valore aggiunto" valido e apprezzabile per tutta l'Unione europea.

Nel corso dei diversi periodi di programmazione settennali legati ai Quadri Finanziari Pluriennali (QFP), la valenza strategica dei programmi a gestione diretta e di sostegno alle azioni esterne dell'UE è progressivamente aumentata sia in termini quantitativi che qualitativi. I programmi a gestione diretta sono sempre più diventati lo strumento specifico di attuazione di strategie generali (ad es. Europa 2020) piuttosto che di specifiche strategie settoriali (ad es. Pilastro sociale, European Green Deal, etc.).

In altri termini, i programmi europei a gestione diretta rappresentano la fase "discendente" (applicativa) delle grandi strategie di lungo periodo concordate e definite dagli Stati membri e dalle istituzioni europee nella fase "ascendente" per adeguare l'azione comune europea alle grandi sfide per il futuro dell'Europa e del mondo.

Tuttavia, la fase di reale partecipazione degli attori nazionali all'attuazione concreta di progetti di respiro europeo sui diversi programmi a gestione diretta e sulle azioni esterne dell'UE, per quanto molto alimentata in termini informativi, non ha visto nel corso del tempo l'attivazione di un efficace coordinamento nazionale, capace di monitorare l'effettiva partecipazione italiana a tali programmi e

favorire la promozione a livello di sistema paese di progetti strategici di rilevanza nazionale attivando reti europee di partenariato.

In tale contesto, al fine di garantire una maggiore e più efficace partecipazione dell'Italia ai progetti finanziati nell'ambito dei programmi europei a gestione diretta e di favorire la realizzazione di nuovi investimenti, anche di tipo innovativo, il **comma 1** introduce la possibilità per il Dipartimento per gli Affari Europei della Presidenza del Consiglio, deputato al coordinamento della partecipazione italiana ai programmi a gestione diretta dell'UE, nonché alle azioni esterne sostenute dal bilancio dell'Unione, di avvalersi, mediante la stipula di apposite convenzioni, del supporto tecnico specialistico della società in house Eutalia s.r.l. in relazione all'elaborazione e alla presentazione di proposte progettuali da parte delle pubbliche amministrazioni italiane a valere sui programmi a gestione diretta dell'Unione europea.

Al **comma 2** sono introdotte disposizioni finalizzate ad agevolare l'attuazione delle attività di supporto demandate ad Eutalia s.r.l., società del Ministero dell'economia e delle finanze che svolge attività di assistenza e supporto all'analisi, programmazione, attuazione e valutazione di politiche pubbliche per lo sviluppo, in qualità di *in house* delle amministrazioni centrali dello Stato.

A tali fini, si dispone l'autorizzazione alla trasformazione di Eutalia s.r.l. da società a responsabilità limitata in società per azioni sulla base di un progetto di trasformazione approvato dall'amministratore unico, sentito il collegio sindacale, che definisce il programma e lo statuto della nuova società.

La disposizione precisa, poi, che il Consiglio di amministrazione della nuova società è composto da tre membri e prevede la temporanea proroga dell'attuale organo di amministrazione della società sino alla nomina del nuovo organo, una volta completata la trasformazione.

Ferma l'applicazione alla nuova società per azioni delle disposizioni del Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica (d.lgs. n. 175 del 2016), si prevede la non applicazione ai componenti degli organi di amministrazione delle previsioni dell'articolo 4, comma 4, del decreto-legge n. 95 del 2012, relative alla determinazione dei compensi degli amministratori di società pubbliche.

Il **comma 3** reca modifiche all'articolo 12 del decreto – legge 7 maggio 2024, n. 60, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 luglio 2024, n. 95, inserendo alcune disposizioni (commi 3-bis e 3-ter) concernenti l'incarico di responsabile unico di contratto (RUC) dei contratti istituzionali di sviluppo di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 88 (CIS).

Giova evidenziare che, in base all'articolo 9 del decreto del Ministro per gli affari europei, il PNRR e le politiche di coesione del 9 gennaio 2025, adottato in attuazione dell'articolo 12, comma 3, del decreto – legge n. 60 del 2024 e attualmente in fase di registrazione da parte della Corte dei conti, il RUC garantisce l'attuazione del CIS, effettuando un'azione di costante ~~di~~ monitoraggio finanziario e procedurale finalizzato, tra l'altro, ad accertare la necessità di riprogrammazione o la revoca dei finanziamenti e provvedendo, in particolare, a:

- a) dare impulso all'attuazione attraverso il confronto con i destinatari delle risorse e con le amministrazioni pubbliche interessate;
- b) interfacciarsi con referenti delle amministrazioni sottoscrittrici per la risoluzione delle criticità;

- c) convocare e coordinare i lavori del CAS;
- d) predisporre e presentare al Dipartimento la relazione annuale sullo stato di attuazione del contratto, entro il 30 aprile di ogni anno;
- e) garantire l'alimentazione del Sistema nazionale di monitoraggio (SNM) da parte dei singoli beneficiari, validare i dati e rilasciare il nulla osta al rimborso delle risorse ai beneficiari;
- f) rendere disponibile ogni informazione riferita all'attuazione del CIS e dei singoli interventi, con particolare riguardo alle ipotesi di annullamento, di sostituzione o di rimodulazione di interventi, e ai presupposti legittimanti l'eventuale esercizio dei poteri sostitutivi come disciplinati dall'articolo 10, comma 1, del medesimo decreto ministeriale.

Tanto premesso, al fine di incentivare l'assunzione e lo svolgimento dell'incarico di RUC, si prevede, in primo luogo, la non applicazione al conferimento di detto incarico delle disposizioni di cui all'articolo 5, comma 9, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, fermo restando quanto previsto dall'articolo 1, comma 489, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, e dagli articoli 14, comma 3, e 14.1, comma 3, del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26.

Inoltre, si prevede il riconoscimento, a valere sulle risorse destinate all'attuazione del contratto istituzionale di sviluppo, in favore del RUC di un compenso omnicomprendivo annuo, composto in pari misura da una parte fissa e da una parte variabile, compreso tra un minimo di euro 50.000 e un massimo di euro 100.000, precisandosi che la parte variabile del compenso riconosciuto al RUC è strettamente correlata al raggiungimento degli obiettivi e al rispetto del cronoprogramma procedurale del contratto istituzionale di sviluppo medesimo. L'entità del compenso riconoscibile al RUC è individuata con il decreto di nomina ed è determinata in base al valore e alla complessità degli interventi previsti dal contratto istituzionale di sviluppo e tenuto conto delle competenze e delle responsabilità.

Infine, in relazione ai contratti istituzionali di sviluppo già stipulati, si attribuisce ai tavoli istituzionali previsti dai medesimi contratti istituzionali la possibilità di riconoscere, con apposita determinazione e senza pregiudizio per la realizzazione degli interventi previsti, compensi ai propri RUC, nei limiti e secondo i criteri previsti dalla disposizione in relazione ai nuovi CIS, a valere sulle risorse destinate all'attuazione del contratto istituzionale di sviluppo e ancora disponibili.

Il **comma 4** interviene sull'utilizzazione delle risorse residue previste dall'articolo 246 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, e destinate alla concessione di contributi per il sostegno del terzo settore nelle Regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia, nonché nelle Regioni Lombardia e Veneto, con l'obiettivo di rafforzare l'azione a tutela delle fasce più deboli della popolazione a seguito dell'emergenza epidemiologica da COVID-19.

Per la misura, a titolarità dell'ex Agenzia per la coesione territoriale, erano stati stanziati 100 milioni di euro per l'anno 2020 e 20 milioni di euro per l'anno 2021, a valere sulla dotazione del Fondo per lo sviluppo e la coesione, programmazione 2014-2020, di cui all'articolo 1, comma 6, della legge 27 dicembre 2013, n. 147. Dette risorse erano destinate nella misura di 100 milioni di euro al sostegno degli Enti del Terzo Settore nel contrasto al COVID-19 (80 milioni di euro per l'anno 2020 e 20

milioni di euro per l'anno 2021) e nella misura di 20 milioni di euro, per l'anno 2020, destinati ad interventi per il contrasto alla povertà educativa.

Al fine di dare attuazione alla normativa sopra indicata, l'ex Agenzia per la coesione territoriale avviava:

a) per gli interventi di contrasto alla povertà educativa, n. 2 procedure destinate, la prima, alla selezione di progetti presentati dagli Enti del Terzo settore nelle Regioni Lombardia e Veneto (Decreto Direttoriale n. 191/2020 di approvazione dell' Avviso con dotazione finanziaria pari a 4 milioni) e, la seconda, alla selezione di progetti presentati dagli Enti del Terzo settore nelle Regioni del Mezzogiorno (Decreto Direttoriale n. 192/2020 del 9 novembre 2020 di approvazione dell' Avviso con dotazione finanziaria pari a 16 milioni di euro). Le citate procedure sono all'attualità ancora in corso;

b) per il sostegno agli Enti del Terzo settore (ETS) nel contrasto all'epidemia COVID-19, n. 1 procedura di selezione degli ETS impegnati nelle Regioni Mezzogiorno, in Lombardia e Veneto (Decreto Direttoriale n. 290/2021 del 20 dicembre 2021 di approvazione dell' Avviso con dotazione finanziaria pari a 80 milioni). La procedura si è conclusa e con decreto n. 571 del 17 ottobre 2023 l'ex Agenzia per la coesione territoriale ha disposto la chiusura delle relative operazioni contabili, evidenziando un importo non utilizzato pari a 87.920.202,00 euro, di cui 67.920.202,00 euro per l'annualità 2020 e 20.000.000,00 euro per l'annualità 2021.

Tanto premesso, con la disposizione in commento si prevede di far rientrare nella disponibilità del Fondo per lo sviluppo e la coesione, periodo di programmazione 2014-2020:

- le sopra menzionate risorse non utilizzate, pari a 87.920.202,00 euro, per essere destinate alla copertura delle riduzioni del medesimo Fondo per lo sviluppo e la coesione, operate ai sensi dell'articolo 58, comma 4, lett. f), del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2022, n. 91;

- le eventuali ulteriori risorse residue rivenienti dalla conclusione delle due procedure avviate dall'ex Agenzia per la coesione in relazione agli interventi di contrasto alla povertà educativa, per il finanziamento dell'eventuale fabbisogno residuo ai sensi dell'articolo 56, comma 2, del decreto-legge n. 17 maggio 2022, n.50, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2022, n. 9.

ART. 20 (Disposizioni urgenti per la funzionalità del Consiglio superiore dei lavori pubblici)

L'articolo 20 del decreto apporta modifiche al Codice dei contratti pubblici, con l'obiettivo di garantire una maggiore funzionalità ed efficienza nell'operato del Consiglio superiore dei lavori pubblici, in particolare nell'esame dei progetti e dei documenti di fattibilità delle alternative progettuali.

Le modifiche di cui all'articolo 20 riguardano, in particolare, l'Allegato I.11, in materia di modalità di funzionamento del Consiglio superiore dei lavori pubblici.

Nello specifico, alla lettera a), si modifica l'articolo 8 del citato Allegato I.11 ai fini dell'inserimento dei commi aggiuntivi 2-bis e 2-ter: la nuova disposizione di cui al comma 2-bis prevede che i soggetti che presentano progetti di opere o documenti di fattibilità delle alternative progettuali al Consiglio superiore dei lavori pubblici siano tenuti a versare un importo pari allo 0,3 per mille dell'importo complessivo del quadro economico relativo al progetto o della stima dei costi del documento di

fattibilità. L'importo massimo di tale versamento è fissato a 100.000 euro. Questa misura è finalizzata a garantire la copertura dei costi amministrativi derivanti dall'esame di tali progetti e documenti di fattibilità delle alternative progettuali. Inoltre, sono esclusi da questo obbligo le strutture del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, sia centrali che decentrate, al fine di evitare oneri aggiuntivi per le amministrazioni pubbliche. La disposizione prevede, pertanto, un versamento da parte dei soggetti che sottopongono al Consiglio superiore dei lavori pubblici sia per i progetti di opere, sia i documenti di fattibilità delle alternative progettuali di cui all'articolo 47 del presente Codice e all'articolo 48, comma 7, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 108.

La medesima lettera a) del comma 1, inserisce, altresì, il comma 2-ter all'articolo 8 del citato Allegato I.11, al fine di precisare che le risorse di cui al comma 2-bis sono destinate, nel limite di 2,7 milioni di euro annui, alle verifiche tecniche e alle conseguenti necessità operative connesse allo svolgimento dell'attività di valutazione e di consulenza del Consiglio superiore dei lavori pubblici, anche ai fini dell'integrazione della composizione del Consiglio con ulteriori tre esperti di cui all'articolo 2, comma 3, lettera f). Tali risorse saranno, pertanto, aggiuntive, rispetto a quelle già previste a legislazione vigente per le medesime finalità e potranno utilmente confluire nel capitolo 2954 "Spese occorrenti per le verifiche tecniche e conseguenti necessità operative connesse allo svolgimento dell'attività di valutazione e di consulenza del Consiglio superiore dei lavori pubblici", piano di gestione 1, in considerazione del fatto che serviranno anche per il pagamento delle indennità previste all'articolo 3, comma 4 dell'Allegato I.11 del D.lgs. n. 36/2023.

Conseguentemente, alla lettera b) si modifica il comma 4 dell'articolo 8 al fine di introdurre una nuova lettera (c-bis), che prevede che l'entrata derivante dal versamento di cui al comma 2-bis come fonte di finanziamento per il Consiglio superiore dei lavori pubblici, nei limiti stabiliti dal comma 2-bis, ovvero nel limite di 2,7 milioni di euro annui.

Le previsioni di cui alla lettera a) si rendono necessarie ai fini di una maggiore efficienza nella valutazione dei progetti e dei documenti di fattibilità delle alternative progettuali sottoposti al parere obbligatorio e facoltativo del Consiglio superiore dei lavori pubblici.

Al riguardo occorre rappresentare che l'introduzione della Sezione Speciale ma, soprattutto, la rimodulazione dei compiti e la previsione delle nuove attribuzioni, hanno determinato un considerevole aggravio delle attività, derivanti anche dai tempi stringenti previsti per l'emissione del parere di competenza del Consiglio superiore dei lavori pubblici. In conseguenza dell'aggravio dell'attività del Consiglio Superiore tutto, così come illustrata, con la previsione del comma 2-bis si inserisce una forma di auto finanziamento del Consiglio superiore dei lavori pubblici, garantita dal previo versamento della medesima, prima dell'esame progettuale da parte del suddetto Consesso. Infatti, premesso quanto sopra, preme sottolineare che, per far fronte alle spese di funzionamento del Consiglio medesimo, alla luce, non solo, delle modifiche apportate al decreto-legge n. 77/2021, relative al Comitato speciale del Consiglio superiore dei lavori pubblici, oggi Sezione speciale, ai sensi del D.lgs. n. 36/2023, ma anche delle ulteriori indennità previste dall'art. 3, comma 4, dell'allegato I.11, parte integrante del suddetto decreto legislativo, nonché, in analogia anche a quanto previsto per la Commissione VIA di cui all'articolo 8-bis del D.Lgs. 3 aprile 2006 n. 152 "Norme in materia ambientale", occorre superare le disposizioni, attualmente in vigore, di cui all'art. 1, comma 5, del decreto-legge 30 novembre 2005, n. 245, convertito, con modificazioni, dalla legge

27 gennaio 2006, n. 21, il quale prevede: “Il Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri può avvalersi, per tutte le opere e gli interventi attinenti all'emergenza nel settore dei rifiuti, del Consiglio superiore dei lavori pubblici... per le esigenze connesse allo svolgimento della procedura di valutazione e di consulenza nell'ambito di progetti di opere di cui all'articolo 6 della legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modificazioni, il cui valore sia di entità superiore a 5 milioni di euro, per le relative verifiche tecniche e per le conseguenti necessità operative, è posto a carico del soggetto committente il versamento all'entrata del bilancio dello Stato di una somma pari allo 0,5 per mille del valore delle opere da realizzare.”. Tale disposizione è, infatti, abrogata dal successivo comma 2 della presente proposta.

Nel merito, infatti, le pronunce della Commissione Tributaria Provinciale, concernenti i plurimi ricorsi introdotti avverso le diffide e messa in mora del Consiglio superiore dei lavori pubblici, inerenti il versamento del contributo dello 0,5 per mille, aventi avuto tutti esito sfavorevole nei confronti del medesimo Organo consultivo, hanno evidenziato che la seconda parte della suddetta norma non generalizza, in maniera indistinta, a tutti i pareri resi dal CSLP sui progetti di opere pubbliche, l'obbligo di versamento a carico del committente, ma circoscrive la prima parte della disposizione, alle sole opere e agli interventi attinenti l'emergenza nel settore dei rifiuti, con l'effetto che l'obbligo del pagamento del contributo non può essere esteso oltre le necessità legate alle situazioni d'emergenza. L'insorgenza dell'obbligo, quindi, sarebbe circoscritta esclusivamente al ristretto ambito applicativo, segnato dalla disposizione, circostanza confermata dalla mancanza di una previsione generale di un simile obbligo di contribuzione per i pareri resi dal Consiglio superiore dei lavori pubblici su progetti di opere pubbliche, da parte della legge di conversione del predetto decreto.

La proposta di cui alla lettera a) dell'articolo 20 mira, quindi, a superare questa criticità, estendendo l'obbligo del versamento del contributo a tutti i pareri obbligatori e facoltativi emessi dal Consiglio superiore dei lavori pubblici, riducendolo rispetto all'attuale disposto normativo, da un lato, a una percentuale dello 0,3 ‰, calcolata sull'importo complessivo del quadro economico relativo al progetto posto a parere, e limitandolo, dall'altro, attraverso questa nuova formulazione, a un tetto massimo di 100.000,00 euro.

Per quanto attiene alla richiesta di contributo da parte dei proponenti per le istruttorie del Consiglio superiore dei lavori pubblici e della Sezione speciale, l'importo è stato calibrato in base all'importo medio degli interventi determinato con riferimento ai progetti relativi agli anni 2018, 2019, 2020, 2021 e 2022 per i quali poteva risultare applicabile la disposizione.

ART. 21 (Misure urgenti finalizzate al mantenimento e consolidamento della capacità operativa del Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei ministri)

In considerazione delle perduranti carenze dell'organico del Dipartimento della Protezione Civile, le disposizioni sono tese a mantenere e consolidare la piena operatività del Servizio nazionale della protezione civile, che richiede delle peculiari capacità operative e un consolidato *know how*, necessari ad affrontare i vari tipi di emergenza, caratterizzati da gradi di complessità sempre maggiori, a seguito dei mutamenti climatici in atto e alla necessità del supporto della protezione civile anche per situazioni di criticità estremamente complesse.

A tal fine, la disposizione di cui al comma 1 è volta a garantire l'operatività delle sale operative nazionali del Servizio nazionale della protezione civile h 24 per tutti i giorni dell'anno, apportando delle rettifiche e integrazioni a quanto già precedentemente disciplinato dall'articolo 3, comma 7, del decreto-legge n. 4 del 28 gennaio 2014.

Per le ragioni indicate in premessa e in considerazione della ricorrenza delle citate criticità, riscontrate, in particolare, per il reclutamento delle posizioni dirigenziali, la disposizione contenuta nel comma 2 consente, per le specifiche esigenze del Dipartimento della protezione civile, il conferimento temporaneo per tre anni di un numero di incarichi di livello dirigenziale non generale oltre i limiti di quanto previsto all'articolo 19, comma 6, del D. Lgs. n. 165 del 2001, incrementando in tale lasso temporale la percentuale dall'8% al 17% della dotazione organica.

ART. 22 (Entrata in vigore)

L'articolo 22 reca l'entrata in vigore del presente decreto-legge.

RELAZIONE TECNICA

(Articolo 17, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196).

ART. 1 (Misure urgenti per l'attrattività della pubblica amministrazione per i giovani)

Il **comma 1** consente alle amministrazioni territoriali di fare ricorso alle misure volte al reclutamento dei giovani di cui all'articolo 3-ter del decreto-legge n. 44 del 2023, commi da 1 a 3 e 4-bis, anche per l'assunzione di soggetti diplomati presso gli ITS (*ITS Academy*). La disposizione, applicabile ad una percentuale delle facoltà assunzionali già autorizzate a legislazione vigente, non produce nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Con riferimento alla previsione concernente il progetto "PA 110 e lode", gli oneri ammontano a un massimo di 3 milioni di euro per il triennio 2025-2027, cui si provvede a valere sul fondo di cui all'articolo 1, comma 613, della legge 30 dicembre 2021, n. 234.

ART. 2 (Disposizioni urgenti per il superamento del precariato dei giovani nella pubblica amministrazione)

Il **comma 1, primo periodo**, reca alcune misure per l'utilizzo delle procedure di reclutamento previste a legislazione vigente che vengono estese anche al personale dell'Agenzia industrie difesa (AID) e del personale in servizio presso il Ministero dell'interno. La disposizione non determina nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica tenuto conto che tali misure si applicano nei limiti delle dotazioni organiche e delle facoltà assunzionali autorizzate a legislazione vigente.

Gli oneri derivanti dal rinnovo dei 44 contratti di apprendistato per le esigenze dell'Agenzia industrie difesa, previsto al **secondo periodo del comma 1**, sono pari a euro 1.174.000 per l'anno 2025 e a euro 235.000 per l'anno 2026, cui si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della difesa.

Nella tabella che segue sono illustrati gli oneri che tengono conto del previsto rinnovo dei 44 contratti di apprendistato in essere a partire dal mese di marzo 2025 per la durata massima di 12 mesi. Per i costi, tenuto conto della natura delle esigenze dell'Agenzia, è stato preso a riferimento il trattamento economico già percepito dagli apprendisti, ossia 32.000 euro pro-capite annuo, già fissato nell'anno 2022 in relazione al costo di un'unità appartenente all'Area seconda.

2025				
N. unità	Inizio contratto	numero mesi	Costo unitario annuo	Oneri totali 2025
44	Marzo 2025	10	32.000	1.173.333
2026				
N. unità	numero mesi (continuazione contratti anno 2025)		Costo unitario annuo	Oneri totali 2026
44	2		32.000	234.666

Il **comma 2** prevede l'assunzione con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato presso il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica di un contingente di 50 unità di personale da inquadrare nell'Area dei funzionari, con corrispondente incremento della dotazione organica, prevista dal contratto collettivo nazionale di lavoro 2022-2024 - Comparto funzioni centrali.

Gli oneri assunzionali sono quantificati sulla base dei parametri retributivi riportati nel dettaglio nella tabella seguente. Per la prima annualità (rateo di spesa) tali oneri sono quantificati tenuto conto dei necessari tempi tecnici di svolgimento delle procedure concorsuali, nel presupposto che il contingente di personale in parola sarà immesso in servizio non prima del 1° ottobre 2025.



MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA SICUREZZA ENERGETICA	Stipendio CCNL 2022-2024	Tredicesima	Indennità di amministrazione	Trattamento economico accessorio (lordo dipendente)	Oneri riflessi 38,38% (32,70% su retribuzione accessoria)	Retribuzione e pro capite totale (fondamentale e accessorio - lordo Stato)	Incremento contrattuale CCNL 2025-2027 (5,40%)	RETRIBUZIONE E TOTALE PRO CAPITE LORDO STATO - CON INCR. CONTR. 5,40% CCNL 2025-2027	UNITA' AUTORIZZATE	Oneri 2025 (rateo 3/12 "da ottobre 2025")	Oneri complessivo (a regime dal 2026)
Funzionari	25.363,13	2.113,53	5.143,39	4.637,54	14.036,30	51.294,55	2.769,31	54.064,46	50	675.805,75	2.703.223,00

TOTALE anno 2025 spesa personale	675.806,00
TOTALE a regime dal 2026 spesa personale	2.703.223,00

	Spese concorso anno 2025	Spese Buoni pasto anno 2025	Spese Buoni pasto a regime dal 2026	Oneri complessivo 2025	Oneri complessivo a regime dal 2026
Spese concorso e Buoni pasto	505.056,94	17.500,00	70.000,00	522.557,00	70.000,00

Oneri complessivi anno 2025	1.198.363,00
Oneri complessivi a regime dal 2026	2.773.223,00

Gli oneri connessi alle procedure concorsuali tengono conto dei costi sostenuti in occasione di precedenti procedure concorsuali similari.

Agli oneri, pari a euro 1.198.363 per l'anno 2025 e a euro 2.773.223 annui a decorrere dall'anno 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica

Si prevede inoltre la traslazione di un anno della riduzione progressiva delle convenzioni tra il MASE e la Sogesid di cui all'articolo 1, comma 317, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, con azzeramento di tali convenzioni al 2031 anziché al 2030.

L'impatto positivo di tale riduzione non è al momento quantificabile e pertanto, prudenzialmente, non se ne tiene conto.

Il **comma 3**, disponendo unicamente in ordine al momento di maturazione dei requisiti per l'accesso alle procedure di stabilizzazione degli assistenti sociali, non è suscettibile di determinare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

ART. 3 (Modifiche al decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165)

Il **comma 1, lettera a)**, limitandosi a modificare nel testo del d.lgs. n. 165 del 2001, la denominazione della "Scuola nazionale dell'amministrazione", già "Scuola superiore della pubblica amministrazione", non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Il **comma 1, lettera b)**, sostituisce il comma 1 dell'articolo 28 del d.lgs. n. 165 del 2001, al fine di renderlo coerente con le modifiche apportate all'articolo 35 del medesimo decreto legislativo. La misura di carattere ordinamentale non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Il **comma 1, lettera c)** dispone in ordine alle procedure di mobilità tra le amministrazioni per il personale in posizione di comando, ad esclusione della Presidenza del Consiglio dei ministri. Gli inquadramenti avvengono, nei limiti dei posti vacanti, assicurando la necessaria neutralità finanziaria, previa rimodulazione della dotazione organica da inserire nella sezione del PIAO relativa alla programmazione triennale dei fabbisogni di personale.

Il **comma 1, lettera d)**, apporta modifiche all'articolo 35 del d.lgs. n. 165 del 2001. In particolare, si razionalizzano le modalità di reclutamento dei dirigenti e delle figure professionali comuni a tutte le amministrazioni mediante concorsi pubblici organizzati dal Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri avvalendosi della Commissione per l'attuazione del progetto di riqualificazione delle pubbliche amministrazioni (RIPAM). Per espressa previsione, la disciplina non introduce nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le relative attività vengono svolte con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente;



Il **comma 1, lettera e)** non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. L'invio di una notifica tramite il Portale del reclutamento al candidato che ne faccia richiesta, avviene con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

Il **comma 1, lettera f)** reca una semplificazione delle modalità di riconoscimento dei titoli di studio acquisiti all'estero e non è suscettibile di determinare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Il **comma 2** definisce la modalità applicativa della disciplina dei comandi, di cui al comma 1, lettera c), in fase di prima applicazione. Anche in questo caso, i transiti di personale, essendo consentiti (nella misura percentuale sul totale delle assunzioni prevista dalla norma) nell'ambito dei posti vacanti nell'organico delle pubbliche amministrazioni, assicurando la necessaria neutralità finanziaria previa rimodulazione della dotazione organica da inserire nella sezione del PIAO relativa alla programmazione dei fabbisogni di personale del triennio 2025-2027, non determina nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Il **comma 3** prevede che le disposizioni in materia di reclutamento della dirigenza non si applicano ai concorsi inseriti nel PIAO 2025, che può essere presentato entro il 31 marzo 2025, o già banditi alla data di entrata in vigore del presente decreto. La disposizione ha carattere ordinamentale e non determina nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

ART. 4 (Misure urgenti in materia di reclutamento)

Il **comma 1** reca disposizioni di carattere interpretativo, che non determinano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Il **comma 2** interviene sull'articolo 1, del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80 e chiarisce un dubbio applicativo da parte di alcune amministrazioni, escludendo che la riserva per i contratti a tempo determinato PNRR, che sono relativi a funzioni non dirigenziali, potesse applicarsi anche a concorsi per incarichi dirigenziali. La disposizione, di carattere ordinamentale non determina nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Il **comma 3** reca una disposizione, di carattere ordinamentale, relativa alle riserve di posti nell'ambito dei concorsi pubblici, e non determina nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

I **commi 4 e 5** recano misure ordinamentali relativi all'utilizzo di riserve di posti in materia di servizio civile universale, e, pertanto, non sono suscettibili di determinare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

L'intervento di cui al **comma 6** è finalizzato alla chiusura del caso relativo EU Pilot (2021) 9915/empl – conformità alla direttiva 1999/70/CE sui contratti a tempo determinato della disciplina prevista per i lavoratori socialmente utili impiegati in varie regioni italiane. La disposizione, di mera proroga delle procedure di stabilizzazione già avviate, non determina nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Il **comma 7** non determina nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica atteso che le assunzioni avverranno, da parte degli enti interessati dalla disposizione, nei limiti delle facoltà assunzionali previste a legislazione vigente.

La disposizione di cui al **comma 8**, limitandosi a prevedere la proroga del termine della vigenza delle graduatorie nazionali ad esaurimento della docenza per le istituzioni di alta formazione artistica e musicale *ex lege* n. 143 del 2004 per tutelare la legittima aspettativa degli idonei utilmente collocati nelle stesse, non determina oneri a carico della finanza pubblica.

Dall'attuazione della disposizione di cui al **comma 9** non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, atteso che gli eventuali scorrimenti avvengono nei limiti delle facoltà assunzionali autorizzate per l'annualità di riferimento.

ART. 5 (Disposizioni urgenti per il reclutamento del personale dell'Amministrazione civile dell'interno destinato alla funzionalità di strutture territoriali del Ministero)

I **commi da 1 a 5** prevedono l'assunzione con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato presso il Ministero dell'Interno di un contingente di personale pari a 200 unità, da inquadrare



nell'Area degli assistenti prevista dal contratto collettivo nazionale di lavoro 2022-2024 - Comparto funzioni centrali, con corrispondente incremento della dotazione organica del personale dell'amministrazione civile. Le predette 200 unità sono destinate alla trattazione delle problematiche connesse alla gestione dei flussi migratori e della protezione internazionale. Il relativo onere assunzionale è riportato nella seguente tabella.

Le predette 200 unità sono destinate alla trattazione delle problematiche connesse alla gestione dei flussi migratori e della protezione internazionale. Il relativo onere assunzionale è riportato nella seguente tabella.

ONERI ASSUNZIONALI	Stipendio CCNL 2022-2024	Tredicesima	Indennità di amministrazione	Trattamento economico accessorio (lordo dipendente)	Oneri riflessi 38,38% (32,70% su retribuzione accessoria)	Retribuzione pro capite totale (fondamentale e accessorio - lordo Stato)	Incremento contrattuale e CCNL 2025-2027 (5,40%)	RETRIBUZIONE TOTALE PRO CAPITE LORDO STATO - CON INCR. CONTR. 5,40%	UNITA' AUTORIZZATE	Onere 2025 (6 mesi)	Onere complessivo (a regime dal 2026)
Assistenti	20.884,37	1.740,36	3.658,85	1.145,83	10.465,16	37.905,57	2.046,90	39.952,47	200	3.995.247,00	7.990.494,00

Tali oneri sono stati riparametrati in relazione all'anno 2025, prevedendo che l'assunzione in servizio del citato contingente avvenga non prima del 1° luglio.

Gli oneri relativi alle competenze accessorie sono illustrati nella seguente tabella:

STRAORDINARI	Tariffa oraria lordo dipendente	numero di ore (10 ore mensili per 11 mesi)	costo unitario per straordinario lordo dipendente	Oneri Stato su straordinario	Totale lordo oneri STATO	UNITA'	TOTALE	Onere 2025 (rateo)	Onere complessivo (a regime dal 2026)
Assistenti	13,9	110	1.529,00	499,983	2.028,98	200	405.796,60	202.899,00	405.797,00

BUONI PASTO	costo buono pasto	numero di buoni pasto (5 a settimana)	costo unitario per buoni pasto			UNITA'	TOTALE	Onere 2025 (rateo)	Onere complessivo (a regime dal 2026)
Assistenti	7	240	1.680,00			200	336.000,00	168.000,00	336.000,00

L'onere complessivo annuo delle competenze accessorie pari ad euro 741.796 è riproporzionato per l'anno 2025 nella misura di 6/12, per un ammontare complessivo di euro 370.898, di cui euro 202.898,3 per straordinario e euro 168.000 per buoni pasto.

Gli oneri direttamente legati allo svolgimento delle procedure di reclutamento, tenuto conto dei costi sostenuti in occasione di precedenti procedure concorsuali similari, organizzati tramite Società *in house* del Dipartimento della funzione pubblica, sono quantificati come segue:

DESCRIZIONE	STIMA
PROGETTAZIONE DELL'INTERVENTO	4.000,00 euro
SERVIZI PER LA RICEZIONE DELLE CANDIDATURE	10.000,00 euro
SERVIZI PER LE PROVE SELETTIVE	400.000,00 euro
ATTIVITA' E SERVIZI TRASVERSALI	14.000,00 euro
ALTRI COSTI	20.000,00 euro
TOTALE	448.000,00 euro

Con riferimento alle singole voci di costo si è tenuto conto proporzionalmente dei costi medi sostenuti dal Ministero dell'interno per procedure concorsuali, aventi a oggetto l'assunzione di personale di pari qualifica, svoltesi negli anni 2022/2024, affidate ad un organismo *in house* della Presidenza del Consiglio dei ministri e delle altre Amministrazioni statali associate. Con riferimento alla voce "servizi per le prove preselettive" sono previste spese per l'organizzazione e gestione delle



prove scritte e orali e per la valutazione dei titoli, nonché i costi per l'affidamento del servizio di *Global Services* che consiste nelle seguenti prestazioni:

- a) individuazione delle sedi concorsuali per lo svolgimento delle prove scritte; individuazione dei locali destinati alle sessioni e affitto delle aule;
- b) fornitura attrezzatura informatica necessaria per predisporre le postazioni;
- c) fornitura del dispositivo informatico (Tablet) utilizzato dal candidato per lo svolgimento delle prove scritte;
- d) fornitura software per la somministrazione delle prove sul dispositivo informatico;
- e) fornitura di servizio di sorveglianza.

I costi per attività e servizi trasversali riguardano i costi di coordinamento generale, gestione e rendicontazione della procedura concorsuale.

Nella voce "altri costi" sono compresi i costi per servizi residuali e di supporto all'espletamento della procedura concorsuale, stimati pari al 15% dei costi diretti, ossia il costo totale della procedura al netto del costo del costo del *Global Services*.

Agli oneri, pari a euro 4.814.146 per l'anno 2025 e a euro 8.732.291 annui a decorrere dall'anno 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'interno.

Il **comma 6** non determina nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, in quanto le relative attività saranno realizzate con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente. Per le attività finalizzate alla prevista interoperabilità verranno utilizzati parte dei fondi presenti sul Capitolo di bilancio n. 2816/Piano Gestionale 1 (recante la seguente denominazione integrale: "Noleggio, installazione, gestione, manutenzione degli impianti, attrezzature, apparati, e materiali speciali telefonici, telegrafici, radiotelefonici, radiotelegrafici, radioelettrici, elettronici, televisivi di amplificazione e diffusione sonora, macchine da calcolo, sistemi di videoscrittura, nonché attrezzature, apparati e materiali speciali per i centri operativi, meccanografici e di riproduzione per gli uffici e servizi dipendenti dal ministero. Spese per studi, prove e sperimentazioni."), relativo al contratto n. 29870 di Repertorio del 30/12/2020. Più in dettaglio, con riguardo alla quantificazione degli oneri derivanti dallo sviluppo della nuova connettività tra i due sistemi informatici, la spesa è stimabile in circa euro 100.000 per costi di progettazione, sviluppo e realizzazione dell'evoluzione del software, adeguamento della connettività tra i sistemi e manutenzione dell'infrastruttura e il citato capitolo presenta la necessaria disponibilità.

ART. 6 (Disposizioni urgenti per il reclutamento e la funzionalità del Corpo nazionale dei vigili del fuoco)

Le disposizioni di cui al **comma 1**, in materia di tutele del personale femminile del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, sono di carattere ordinamentale e non comportano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

L'intervento normativo di cui al **comma 2** ha lo scopo di potenziare l'efficacia dei servizi istituzionali svolti dal Corpo nazionale dei vigili del fuoco e di razionalizzare il quadro dei relativi istituti retributivi accessori, in particolare quelli di natura operativa, mantenendo l'armonizzazione retributiva del personale del citato Corpo con i livelli previsti per il personale delle Forze di polizia a conclusione delle procedure negoziali relative al triennio 2022-2024.

Pertanto, a decorrere dall'anno 2025, l'importo annuale di euro 812.000 viene destinato all'incremento dei fondi di incentivazione del Corpo cui si provvede mediante corrispondente riduzione della tabella A, accantonamento relativo al Ministero dell'interno.

Il **comma 3** istituisce nello stato di previsione del Ministero dell'interno un fondo, con una dotazione finanziaria pari a euro 28.000.000 per il 2025, a euro 28.000.000 per il 2026 e a euro 34.000.000 annui a decorrere dal 2027, finalizzato, attraverso l'adozione di provvedimenti normativi diretti a ottimizzare le funzioni e i compiti del personale permanente e volontario del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, con modifica, revisione e semplificazione del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139 e del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, senza determinare sperequazioni retributive tra



il personale del citato Corpo e quello delle Forze di polizia tali da determinare, nelle diverse qualifiche, la corresponsione di un trattamento economico di maggior favore. Ai predetti oneri si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'interno. Il **comma 4** apporta modifiche di carattere procedurale al comma 347 dell'articolo 1 della legge 213 del 2023 e non comporta, pertanto, nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

ART. 7 (Misure urgenti per la funzionalità della Commissione RIPAM e per il rafforzamento del Dipartimento per le pari opportunità)

Il **comma 1**, per il rafforzamento dell'attività della Commissione RIPAM, prevede la riorganizzazione del Dipartimento della funzione pubblica, attraverso l'istituzione di un ufficio articolato in due servizi, con conseguente incremento della dotazione organica della Presidenza del Consiglio dei Ministri di un dirigente di livello generale e due dirigenti di livello non generale. Si precisa infatti che, ai sensi dell'articolo 1 del DPCM 1° ottobre 2012 in materia di ordinamento delle strutture generali della Presidenza del Consiglio dei Ministri, la denominazione di "ufficio" è utilizzata per le strutture dirigenziali di livello generale e quella di "servizio" per le strutture dirigenziali di livello non generale. Si prevede inoltre l'assegnazione in posizione di comando, aspettativa, fuori ruolo o altro analogo istituto previsto dai rispettivi ordinamenti di provenienza di un massimo di 30 unità di personale non dirigenziale già appartenente ai ruoli della Presidenza o proveniente da altre pubbliche amministrazioni, con conseguente incremento della dotazione organica del personale di prestito. Per tale personale, sia che appartenga ai ruoli di Ministeri (e dunque trovi applicazione la disposizione di cui all'art. 9, comma 5-ter, primo periodo del D. lgs. n. 30 luglio 1999, n. 303) sia che provenga da altri comparti (in deroga a quanto previsto dall'ultimo periodo del predetto comma 5-ter), il trattamento economico fondamentale si manterrà comunque a carico dell'amministrazione di appartenenza. Invece, il trattamento economico accessorio graverà sul bilancio della Presidenza del Consiglio dei ministri.

Si riporta di seguito, la tabella di dettaglio dei costi, ipotizzando che il personale di prestito venga inquadrato nella categoria A-5.

FCMI - DIRIGENTE I Scala	Stipendio CCNL 2016-2018 (13 mesi)	Ributazione di posizione fissa	Ributazione di posizione variabile media	Ributazione di risultato lordo dipendente	Oneri riflessi 38,38% (32,70% su retribuzione di risultato)	Trattamento fondamentale lordo Stato	Incremento contrattuale CCNL 2019-2023 (B)= (A)*3,78%	Incremento contrattuale CCNL 2022-2024 C=(B)*5,78%	Incremento contrattuale CCNL 2025-2027 D=(C)*5,40%	RETRIBUZIONE TOTALE PRO CAPITE LORDO STATO - CON INCR. CONTR. 3,78% CCNL 2019-2023, 5,78% CCNL 2022-2024, 5,40% CCNL 2025-2027	UNITA' AUTORIZZATE	Oneri 2025 (rate) dal 1° aprile	Oneri complessivi (regime dal 2026)
Coordinatore di Ufficio	57.892,87	37.593,20	70.000,00	30.300,00	73.421,65	249.207,72	10.174,05	16.148,38	15.958,74	311.490,89	1	233.619,00	311.491,00
FCMI	Stipendio CCNL 2016-2018 (13 mesi)	Ributazione di posizione fissa	Ributazione di posizione variabile media	Ributazione di risultato lordo dipendente	Oneri riflessi 38,38% (32,70% su retribuzione di risultato)	Ributazione percepita totale lordo stato	Incremento contrattuale CCNL 2019-2023 (B)= (A)*3,78%	Incremento contrattuale CCNL 2022-2024 C=(B)*5,78%	Incremento contrattuale CCNL 2025-2027 D=(C)*5,40%	RETRIBUZIONE TOTALE PRO CAPITE LORDO STATO - CON INCR. CONTR. 3,78% CCNL 2019-2023, 5,40% CCNL 2022-2024, 5,40% CCNL 2025-2027	UNITA' AUTORIZZATE	Oneri 2025 (rate) dal 1° aprile	Oneri complessivi (regime dal 2026)
DIPENDENTE II fascia A	45.240,77	12.849,81	32.116,66	20.000,00	41.169,21	151.396,45	5.722,79	9.081,49	8.974,84	175.175,27	2	242.764,00	350.352,00
FCMI personale in prestito	Stipendio 12 mensilità CCNL 2016-2018	Tredicesima	Indennità di Presidenza 12 mesi (indennità del 30%)	Accessorio RIP (Flessibilità - art. 15 CCNL) al -Ind Spec. Org. (art. 18 CCNL) al -	Oneri riflessi 38,38% (32,70% su retribuzione accessorio)	Ributazione pro capite totale lordo stato	Incremento contrattuale CCNL 2019-2023 (B)= (A)*3,78%	Incremento contrattuale CCNL 2022-2024 C=(B)*5,78%	Incremento contrattuale CCNL 2025-2027 D=(C)*5,40%	RETRIBUZIONE TOTALE PRO CAPITE LORDO STATO	UNITA' AUTORIZZATE	Oneri 2025 (rate) dal 1° aprile	Oneri complessivi (regime dal 2026)
A-5	5.779,20	19.856,07	8.710,89	34.346,26	34.346,26	34.346,26				34.346,26	30	772.791,00	1.030.388,00
TOTALE COMPLESSIVO											1.269.174,00	1.692.231,00	

Per l'anno 2025 si prevede un rateo di spesa di 8 mesi, pari ad euro 1.269.174 ipotizzando prudenzialmente che il personale dirigenziale e non dirigenziale prenda servizio dal 1° aprile. L'onere a regime, con decorrenza dal 2026, è quantificato in euro 1.692.231. Ai predetti oneri si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 613, della legge 30 dicembre 2021, n. 234. Il **comma 2** autorizza la spesa di 1 milione di euro annui in favore del Dipartimento della funzione pubblica, per attività di supporto allo svolgimento dei concorsi pubblici per i medi e piccoli comuni



cui si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 613, della legge 30 dicembre 2021, n. 234.

Il **comma 3**, si limita ad estendere a talune ulteriori attività, le risorse già stanziare con l'articolo 1, comma 613, della legge 20 dicembre 2021, n. 234 e non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Il **comma 4**, per le esigenze del Dipartimento per la pari opportunità, prevede l'incremento della dotazione organica della Presidenza del Consiglio dei ministri di n. 3 dirigenti, di cui uno di livello generale e 2 di livello non generale, nonché l'incremento del contingente di personale non dirigenziale appartenente ai ruoli di amministrazioni diverse dalla Presidenza del Consiglio dei ministri, collocate in posizione di comando, aspettativa, fuori ruolo o altro analogo istituto previsto dai rispettivi ordinamenti di appartenenza, di 6 unità, con conseguente incremento della dotazione organica del personale di prestito (4, equiparate alla categoria A e 2 alla categoria B del contratto collettivo nazionale di lavoro della Presidenza del Consiglio dei ministri).

Tale personale non dirigenziale verrà collocato in posizione di comando, aspettativa, fuori ruolo o altro analogo istituto previsto dai rispettivi ordinamenti di appartenenza. Per tale personale, sia che appartenga ai ruoli di Ministeri (e dunque trovi applicazione la disposizione di cui all'art. 9 del D. lgs. n. 30 luglio 1999, n. 303) sia che provenga da altri comparti (in deroga a quanto previsto dall'ultimo periodo del predetto comma 5-ter), il trattamento economico fondamentale, si manterrà comunque a carico dell'amministrazione di appartenenza. Per essi, invece, il trattamento economico accessorio graverà sul bilancio della Presidenza del Consiglio dei ministri.

Si riporta di seguito la tabella dei costi stimati, ipotizzando che il personale di prestito venga inquadrato nelle posizioni economiche A-1 e B-5.

FCM- DIRIGENTE I fascia	Stipendio CCNL 2018-2018 (13 mesi)	Ributazione di posizione fissa	Ributazione di posizione variabile media di assunzioni	Ributazione di risultato lordo dipendente di assunzioni	Oneri riflessi su retribuzione di risultato	Trattamento fondamentale lordo Stato	Incremento contrattuale CCNL 2019-2021 (B)=(A)*5,78%	Incremento contrattuale CCNL 2022-2024 C=(B)*5,78%	Incremento contrattuale CCNL 2025-2027 D=(C)*5,40%	RETRIBUZIONE TOTALE PRO CAPITE LORDO STATO CON INCR. CONTR. 3,78% CCNL 2019-2021, 4,78% CCNL 2022-2024, 5,40% CCNL 2025-2027	UNITA' AUTORIZZATE	Oneri 2025 (rateo dal 1° marzo)	Oneri complessivo (aregime dal 2026)
Dirigente I fascia	57.892,87	37.593,20	70.000,00	30.300,00	73.421,65	249.207,72	10.176,05	16.148,38	15.958,74	311.490,89	1	233.619,00	311.491,00
FCM	Stipendio CCNL 2018-2018 (13 mesi)	Ributazione di posizione fissa	Ributazione di posizione variabile media	Ributazione di risultato lordo dipendente	Oneri riflessi su retribuzione di risultato	Ributazione procapite totale lordo Stato	Incremento contrattuale CCNL 2019-2021 (B)=(A)*5,78%	Incremento contrattuale CCNL 2022-2024 C=(B)*5,78%	Incremento contrattuale CCNL 2025-2027 D=(C)*5,40%	RETRIBUZIONE TOTALE PRO CAPITE LORDO STATO CON INCR. CONTR. 3,78% CCNL 2019-2021, 4,78% CCNL 2022-2024, 5,40% CCNL 2025-2027	UNITA' AUTORIZZATE	Oneri 2025 (rateo dal 1° aprile)	Oneri complessivo (aregime dal 2026)
DIRIGENTE II fascia A	45.260,77	12.849,81	32.116,66	20.000,00	41.169,21	151.396,45	5.722,79	9.081,49	8.974,84	175.175,57	2	262.764,00	350.352,00
FCM personale in prestito	Stipendio 12 mensilità CCNL 2016-2018	Tredicesima	Indennità di Presidenza 12 mens.	Accessione FUP (Presidenza - art. 15 CCNL) a.l. -Ind. Spec. Org. (art. 18 CCNL) a.l.	Oneri riflessi su retribuzione di risultato	Ributazione procapite totale lordo Stato	Incremento contrattuale CCNL 2019-2021 (B)=(A)*5,78%	Incremento contrattuale CCNL 2022-2024 C=(B)*5,78%	Incremento contrattuale CCNL 2025-2027 D=(C)*5,40%	RETRIBUZIONE TOTALE PRO CAPITE LORDO STATO	UNITA' AUTORIZZATE	Oneri 2025 (rateo dal 1° aprile)	Oneri complessivo (aregime dal 2026)
A1				19.856,07	4.492,83	26.349,00				26.349,00	4	79.047,00	105.396,00
B5				19.856,07	4.492,83	26.349,00				26.349,00	2	39.524,00	52.698,00
TOTALE COMPLESSIVO												876.430,00	767.239,00

Per l'anno 2025 si prevede un rateo di spesa di 8 mesi, pari ad euro 575.430 ipotizzando prudenzialmente che il personale dirigenziale e non dirigenziale prenda servizio dal 1° aprile. L'onere a regime, con decorrenza dal 2026, è quantificato in euro 767.239.

Ai predetti oneri si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 613, della legge 30 dicembre 2021, n. 234.

ART. 8 (Misure urgenti per gli enti locali, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano)

Il **comma 1**, nel modificare il comma 557 dell'articolo 1 della legge n. 311 del 2004, estende agli enti ricompresi nei crateri del sisma 2009 e 2016 e agli uffici speciali per la ricostruzione dei predetti sismi la possibilità di servirsi dell'attività lavorativa di dipendenti a tempo pieno di altre amministrazioni locali. La disposizione non determina nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, in quanto l'istituto del cd. "scavalco" consente l'utilizzo temporaneo di dipendenti di altre



amministrazioni locali già in servizio con il consenso dell'amministrazione di appartenenza che continua a corrispondere il relativo trattamento economico.

Il **comma 2** modifica l'articolo 2, comma 186, lettera d), della legge n. 191 del 2009 in materia di direttori generali, prevedendo che la figura del direttore generale può essere istituita, al fine di gestire la conclusione del processo di ricostruzione per il periodo dal 2025 al 2030, anche nei comuni capoluogo di provincia compresi nei crateri del sisma 2009 e del sisma 2016 (L'Aquila, Teramo, Macerata, Rieti, Ascoli Piceno). Gli enti interessati provvedono alla copertura degli oneri nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente in materia di spese di personale.

La misura di cui al **comma 3** accorda alle regioni e alle province autonome di Trento e Bolzano di impiegare il personale di ruolo in incarichi di supporto diretto agli organi politici, mantenendo la continuità del rapporto di lavoro con l'amministrazione di appartenenza. La disposizione, pertanto, non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

La disposizione di cui al **comma 4**, avente carattere organizzativo per la realizzazione di infrastrutture a Lampedusa, non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Il **comma 5** non determina nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, atteso che le regioni e le province autonome provvedono alla stabilizzazione del personale non dirigenziale assunto dal MASE ai sensi dell'articolo 17-octies comma 3 del decreto-legge 980 del 2021 nell'ambito delle rispettive dotazioni organiche e delle facoltà assunzionali disponibili a legislazione vigente.

Il **comma 6** rinvia di un ulteriore anno l'applicazione della disciplina prevista dall'articolo 16 comma da 6-ter a 6-sexies, del decreto-legge n. 115 del 2022 - già oggetto del rinvio disposto dall'articolo 18, comma 1, del decreto-legge 22 aprile 2023, n. 44 e dall'articolo 2, comma 6, del decreto-legge n. 215 del 2023 - che attualmente prevede l'obbligo per gli enti locali in dissesto finanziario che abbiano eliminato il fondo anticipazioni di liquidità (FAL), di istituire, in sede di rendiconto 2024, un apposito fondo nel quale accantonare un importo pari alle anticipazioni di liquidità incassate negli esercizi precedenti e non ancora rimborsate alla data del 31 dicembre 2024.

Sono, quindi, rinviate le disposizioni che attualmente:

a) prevedono che il fondo ricostituito nel risultato di amministrazione al 31 dicembre 2023, ai sensi del comma 6-ter, sia utilizzato secondo le modalità previste dall'articolo 52, commi 1-ter e 1-quater del decreto-legge n. 73 del 2021. In tal caso, la lettera b) del comma 6 posticipa il predetto riferimento al 31 dicembre 2025;

b) consentono ai comuni di ripianare in dieci anni, a decorrere dall'esercizio 2024, l'eventuale maggior *deficit* al 31 dicembre 2023 rispetto all'esercizio precedente, derivante dalla predetta contabilizzazione delle anticipazioni di liquidità concesse dallo Stato, al netto delle anticipazioni rimborsate nel corso dell'esercizio 2023. In tal caso, la lettera c) del comma 6 prevede che il ripiano avvenga a decorrere dall'esercizio 2026 con riferimento al maggior disavanzo al 31 dicembre 2025.

La norma non determina oneri per la finanza pubblica. Infatti, con particolare riferimento al ripiano del maggior *deficit* (previsto a decorrere dal 2026 dal comma 6, lettera c)), si evidenzia che l'ampliamento della capacità di spesa derivante dalla minore quota di ripiano annuale a seguito dell'ampliamento a 10 anni dell'arco temporale del ripiano, è compensato dalla minore capacità di spesa determinata dalla correlata riduzione del limite all'utilizzo del risultato di amministrazione, prevista dalla disciplina di cui all'art. 1, commi 897 e seguenti, della legge n. 145 del 2018 (importo non superiore a quello del disavanzo da recuperare iscritto nel primo esercizio del bilancio di previsione).

La disposizione di cui al **comma 7** che circoscrive l'applicabilità delle sanzioni agli amministratori che hanno realmente provocato il dissesto finanziario, ha carattere ordinamentale e non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Gli oneri derivanti dal **comma 8** trovano copertura, nel limite indicato di 8.300.000, nelle risorse disponibili sulla contabilità speciale 5142, intestata al Prefetto di Napoli, che presenta alla data del 28 febbraio 2025, una giacenza di 12.178.049,15.

Il **comma 9** modifica i commi 6 e 7 dell'articolo 19 del decreto-legge n. 124 del 2023 prevedendo, rispettivamente:



- l'attribuzione del compito di erogare il corso di formazione rivolto ai vincitori della procedura concorsuale bandita ai sensi del citato articolo 19 alla SNA-Scuola superiore dell'Amministrazione, in luogo delle istituzioni universitarie e dell'associazione Formez PA;
- l'introduzione della possibilità per le Amministrazioni assegnatarie del personale vincitore del predetto concorso di ricorrere alle convenzioni di cui all'art. 30 del d.lgs. n. 267 del 2000 per la condivisione dell'utilizzo del personale reclutato con altre Amministrazioni.

La disposizione non determina nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, atteso che i costi di organizzazione ed erogazione dei corsi di formazione saranno sostenuti a valere sulle risorse, destinate a tal fine nonché all'erogazione delle borse di studio ai vincitori del concorso tenuti alla frequentazione dei corsi, già stanziati dall'articolo 19, comma 6, in esame e pari ad euro 11.000.000 complessivi.

Il **comma 10**, in materia di mobilità interregionale, non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica in quanto il contributo previsto non muta nella sua entità, modificandosi unicamente la platea delle regioni beneficiarie, tra le quali sarà frazionato il contributo disponibile, nell'ambito del fabbisogno sanitario nazionale standard e pertanto già finanziato, nello specifico, con l'articolo 1, comma 365, della legge n. 207/2024.

ART. 9 (Disposizioni urgenti in materia di segretari comunali)

Il **comma 1** prevede che al comune di Lampedusa e Linosa può essere assegnato in titolarità un segretario di fascia immediatamente superiore a quella prevista per l'ente. Il relativo trattamento economico è posto a carico del bilancio dell'ente stesso.

Il **comma 2** non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, atteso che la redistribuzione, nella stessa annualità di riferimento, delle risorse ai comuni beneficiari avviene nei limiti di quelle non utilizzate e restituite nel corso del medesimo esercizio finanziario da parte dei comuni già assegnatari.

ART. 10 (Disposizioni urgenti finalizzate all'implementazione delle misure in materia di personale a supporto delle attività di ricostruzione nei territori delle regioni Emilia-Romagna, Marche e Toscana colpiti dagli eventi alluvionali verificatisi a partire dal mese di maggio 2023 nonché per la situazione emergenziale nella Terra dei fuochi)

Il **comma 1** prevede che per gli enti locali compresi nei territori delle regioni Emilia-Romagna, Toscana e Marche resta ferma la possibilità di conferire incarichi retribuiti a soggetti collocati in quiescenza ai sensi dell'articolo 10 del decreto-legge n. 36 del 2022 e a trattenere in servizio il personale dipendente di cui ritengono necessario continuare ad avvalersi ai sensi di quanto previsto dall'articolo 1, comma 165, della legge 30 dicembre 2024, n. 207 ed entro il termine temporale stabilito, in alternativa alle assunzioni previste dall'articolo 20-septies, comma 8-bis, del decreto-legge n. 61 del 2023, fermi restando i limiti numerici e finanziari stabiliti con l'ordinanza commissariale n. 18 del 9 gennaio 2024. La disposizione ha carattere ricognitivo di norme già esistenti e pertanto non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Il **comma 2** prevede che per il Commissario Straordinario alla ricostruzione, nominato ai sensi dell'art. 20-ter, comma 1, del decreto-legge n. 61 del 2023 resta ferma la possibilità di conferire incarichi retribuiti a lavoratori collocati in quiescenza ai sensi dell'articolo 10 del decreto-legge n. 36 del 2022 ovvero a trattenere in servizio personale delle amministrazioni interessate e di intesa con le medesime, in alternativa al reclutamento di personale previsto dal comma 4 del citato articolo 20-ter, fermi restando i limiti numerici e finanziari stabiliti, rispettivamente, ai commi 4 e 6 dell'articolo 20-ter e all'articolo 1, comma 693, della legge 30 dicembre 2024, n. 207, a valere sull'autorizzazione di spesa di cui al citato comma 693. La disposizione ha carattere ricognitivo di norme già esistenti e pertanto non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Il **comma 3** individua in modo più esteso le amministrazioni pubbliche dalle quali può essere attinto il personale a supporto della struttura commissariale disciplinata dall'art. 20-ter del decreto legge n. 61 del 2023, allo scopo di poter efficacemente individuare e acquisire le numerose e diversificate



professionalità richieste dalle molteplici funzioni attribuite al Commissario straordinario ricorrendo alla dicitura più ampia utilizzata, ad esempio, dall'art. 50 del decreto-legge n. 189 del 2016, relativo alla disciplina del processo di ricostruzione nelle Regioni dell'Italia centrale colpite dagli eventi sismici degli anni 2016/2017. Restando fermi i limiti numerici, finanziari e temporali vigenti, la disposizione non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

La disposizione di cui al **comma 4** ha carattere ordinamentale e non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Il **comma 5** è volto ad attribuire al Commissario di cui all'articolo 5 del decreto-legge n. 111 del 2019 la bonifica dell'area della "Terra dei fuochi".

L'area della c.d. "Terra dei Fuochi" è riferita geograficamente ad una porzione di territorio, compreso tra la provincia di Napoli e l'area sud-occidentale della provincia di Caserta, interessata dal fenomeno delle discariche abusive e/o dell'abbandono incontrollato di rifiuti urbani e speciali, associato, spesso, alla combustione degli stessi. La direttiva interministeriale del 23 dicembre 2013 ha individuato cinquantasette comuni delle province di Napoli e Caserta, quali territori da indagare, ai sensi dell'articolo 1, comma 1, del decreto-legge n. 136 del 2013 per la mappatura dei terreni della Regione Campania destinati all'agricoltura, al fine di accertare l'eventuale esistenza di effetti contaminanti a causa di sversamenti abusivi anche mediante combustione. Le successive direttive interministeriali del 16 aprile 2014 e del 10 dicembre 2015 hanno aggiunto, rispettivamente, altri trentuno e due comuni. Attualmente, i comuni campani che sono compresi nel territorio della "Terra dei Fuochi" sono 90, di cui 56 nella provincia di Napoli e 34 nella provincia di Caserta, con una popolazione esposta rispettivamente di 2.418.440 e 621.153 abitanti (fonte ISTAT 2014).

Ai sensi del **comma 8**, i soggetti pubblici attualmente coinvolti nella realizzazione degli interventi in argomento (Ministeri, Regione Campania, Province di Caserta e Napoli, Comuni ubicati nell'area interessata) provvedono al trasferimento nella contabilità speciale del Commissario delle risorse presenti nei propri bilanci per tali interventi. Pertanto, non si determinano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Relativamente alle attività previste ai sensi dei **commi 6 e 10** per i soggetti a vario titolo competenti per gli interventi e le iniziative concernenti la ricognizione degli interventi di indagine ambientale, caratterizzazione, messa in sicurezza e bonifica effettuati e programmati, nonché delle iniziative volte a garantire la salubrità dei prodotti agroalimentari, il monitoraggio ambientale e il monitoraggio sanitario delle popolazioni ricadenti nell'area interessata, si tratta di compiti già previsti in capo a detti soggetti, i quali pertanto vi provvedono con le risorse umane, strumentali e finanziarie previste a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Con riferimento ai **commi 7, 8 e 9**, le attività ivi previste da parte del Commissario rientrano nelle attribuzioni istituzionali del medesimo che pertanto vi provvederà senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Si precisa che il Commissario già dispone di un proprio sito istituzionale.

Il **comma 11** prevede che sono trasferiti al Commissario gli interventi di cui al comma 6 per i quali è già prevista integrale copertura, nonché ulteriori interventi previa individuazione della relativa copertura finanziaria

Al fine di consentire l'espletamento da parte del Commissario delle ulteriori attività previste dalla norma in argomento, al **comma 12** si prevede, per il solo triennio 2025-2027, un incremento della struttura di supporto del Commissario da 15 a 25 unità. Gli oneri relativi al predetto incremento dei componenti della struttura ammontano a 479.142,95 euro lordo RAP per ciascuno degli anni dal 2025 al 2027 (di cui 351.283,64 euro per il trattamento economico fondamentale e 127.859,31 euro per FESI e compenso per lavoro straordinario calcolato in base al tetto massimo di 70 ore mensili pro-capite stabilito dall'articolo 5, comma 1, del decreto-legge n. 111 del 2019 che in termini di costo complessivo lordo Stato sono quantificati in 659.289,33 euro per ciascuno degli anni dal 2025 al 2027) come di seguito indicati.

A tal fine è autorizzata la spesa di 659.290 per ciascuno degli anni 2025, 2026 e 2027 cui si provvede ai sensi del comma 14.



ESIGENZA "TERRA DEI FUOCHI"											
TRATTAMENTO ECONOMICO FISSO E ACCESSORIO PERSONALE "COMMISSARIO UNICO PER LA BONIFICA DELLE DISCARICHE ABUSIVE"											
ESIGENZA	Nr.	GRADO	TRATTAMENTO ECONOMICO FISSO (13 mensilità)				TRATTAMENTO ECONOMICO ACCESSORIO			TOTALE GENERALE (Lordo RAP)	TOTALE GENERALE (Lordo Stato)
			Stipendio	Ind. mensile pensionabile	IVC	TOTALE	Strordinario	FESI DM 2024	TOTALE		
+ 10 UNITA' Commissario Unico Bonifica Discariche Abusive	1	Luogo mense	€ 30.392,10	€ 12.642,24	€ 131,40	€ 43.165,74	€ 13.784,40	€ 1.553,30	€ 15.337,70	€ 58.503,44	€ 80.475,81
	1	Mar. Ca.	€ 28.274,19	€ 11.959,15	€ 122,28	€ 40.355,62	€ 12.818,40	€ 1.480,67	€ 14.299,07	€ 54.654,89	€ 75.170,75
	2	Brig.	€ 25.732,69	€ 10.885,03	€ 111,24	€ 36.728,96	€ 11.667,00	€ 1.418,95	€ 13.086,55	€ 99.631,02	€ 133.702,50
	4	App.	€ 23.720,67	€ 9.022,78	€ 102,60	€ 32.846,05	€ 10.752,00	€ 1.369,21	€ 12.121,21	€ 179.869,08	€ 247.557,98
	2	Car. Sc.	€ 22.979,40	€ 8.381,23	€ 99,36	€ 31.459,99	€ 10.424,40	€ 1.357,90	€ 11.782,30	€ 86.484,57	€ 119.062,19
Totale anno										479.142,95 €	659.289,33 €

Il **comma 13** prevede un'autorizzazione di spesa di 2 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2025 al 2027 per le attività di monitoraggio a carico dell'ISPRA ai sensi del comma 13, cui si provvede ai sensi del comma 14. Il predetto importo tiene conto dei costi necessari per l'espletamento delle attività ivi previste ed è calcolato sulla base di analoghe attività che l'ente periodicamente svolge, anche sulla base di specifiche convenzioni, per interventi di indagine e monitoraggio ambientale.

Il **comma 14** prevede che agli oneri di cui ai commi 12 e 13, pari a 2.659.290 euro per ciascuno degli anni 2025, 2026 e 2027, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica.

ART. 11 (Disposizioni urgenti in materia di funzionalità delle agenzie fiscali)

Il **comma 1** è finalizzato a specificare l'obbligo di Agenzia delle entrate-Riscossione di non assumere personale che non sia in possesso di requisiti di onorabilità e presupposti di affidabilità, con individuazione delle relative misure di garanzia e sicurezza per il conseguente trattamento dei dati personali relativi alle condanne penali e ai reati o a connesse misure di sicurezza e non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, tenuto conto del carattere ordinamentale della norma stessa, la cui attuazione avverrà con le risorse umane, finanziarie e strumentali previste a legislazione vigente.

Il **comma 2**, nel modificare l'articolo 67 del decreto legislativo 300 del 1999 in materia di composizione del Comitato di gestione delle Agenzie fiscali, specifica che i componenti del predetto Comitato siano scelti anche tra i dirigenti delle Agenzie fiscali in servizio.

La disposizione di carattere ordinamentale non determina nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Il **comma 3** prevede la ricostituzione presso l'Agenzia delle entrate dell'organo tecnico consultivo di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 646, le cui disposizioni, in quanto compatibili, riacquistano efficacia a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente provvedimento.

La disposizione non determina nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica atteso che la citata ricostituzione avviene nei limiti delle risorse disponibili nel bilancio della predetta Agenzia a legislazione vigente.

ART. 12 (Ulteriori disposizioni urgenti per la funzionalità della pubblica amministrazione)

Il **comma 1**, volto a fare chiarezza sul trattamento da applicare alle assenze del personale dipendente dalle amministrazioni pubbliche, non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. In virtù della presente disposizione, il periodo di assenza per malattia da COVID-19 non deve essere più equiparato al ricovero ospedaliero e risulta computabile ai fini del periodo di comporta.



Il **comma 2** tende a rendere più chiara la formulazione dell'articolo 8, comma 5, ultimo periodo, del decreto legislativo n. 152 del 2006, nel senso di specificare che la disposizione citata si applica a iniziare dagli importi già percepiti dall'anno 2021, che sono in ogni caso riconosciuti integralmente, per i dipendenti pubblici anche in aggiunta al trattamento in godimento. Si specifica, a tal fine, che le somme oggetto della disposizione sono state già corrisposte, nelle annualità interessate.

Il **comma 3** è diretto a dare attuazione alle disposizioni di cui all'articolo 4-*bis* al decreto-legge 13 del 2023, prevedendo che anche nel caso di incarichi dirigenziali apicali ricoperti da personale non contrattualizzato in regime di diritto pubblico - in servizio, fuori ruolo, presso le strutture centrali e periferiche del Ministero della giustizia - gli specifici obiettivi annuali relativi al rispetto dei tempi di pagamento sono considerati in misura non inferiore al 30 per cento ai fini dell'erogazione dell'indennità accessoria annua da corrispondere per l'incarico ricoperto ai sensi dell'articolo 23-*ter* del decreto-legge 201 del 2011. La disposizione ha natura ordinamentale e non è suscettibile di determinare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Il **comma 4** prevede che i fondi del trattamento accessorio del personale dell'ente strumentale CRI, per le annualità successive al 2022, siano determinati prendendo a riferimento il valore medio pro capite per aree riferito alle risorse stabili e variabili certificate ed erogate nell'anno 2022 e considerando il numero dei dipendenti distinti per aree effettivamente in servizio al 1° gennaio dell'anno di riferimento del fondo. La norma richiama il principio consolidato di carattere generale in base al quale i fondi del trattamento accessorio debbono essere commisurati al personale in servizio tant'è che per gli enti di nuova istituzione i fondi del trattamento accessorio vengono costruiti *ex novo* sulla base della retribuzione *pro capite* del personale effettivamente in servizio, calcolato in ragione d'anno (RAL 215 ARAN). La previsione, pertanto, ancorando la spesa relativa alla costituzione dei fondi accessori alla riduzione del personale in servizio registratasi presso il predetto ente dal 2022 ad oggi, non comporta nuovi e maggiori oneri per la finanza pubblica.

Il **comma 5**, di carattere ordinamentale, non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Il **comma 6** indica il regime retributivo transitorio applicabile al personale in servizio in ANSV, in particolare in tema di indennità di ente, in vista della imminente sequenza contrattuale ENAC prevista dall'art. 60, comma 1, del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro del personale del comparto Funzioni Centrali del triennio 2019 – 2021.

La sequenza contrattuale, la cui ipotesi è stata sottoscritta il 25 novembre 2024, prevede, per il solo personale in servizio, il mantenimento a titolo di differenziale, dell'indennità di ente.

La disposizione chiarisce quali sono i valori dell'indennità di ente da prendere a riferimento, confermando le misure finora determinate in godimento del personale in servizio.

In particolare, si prevede che, fino alla data di rideterminazione dei nuovi valori di area di cui alla sequenza contrattuale Enac, sono confermati i seguenti valori dell'indennità di ente attualmente applicati dall'Agenzia.



POSIZIONE ECONOMICA	MENSILE lordo	ANNUALE lordo per 12 mensilità
C5	440,62	5.287,44
C4	440,62	5.287,44
C3	440,62	5.287,44
C2	415,7	4.988,40
C1	379,01	4.548,12
B4	322,09	3.865,08
B3	322,09	3.865,08
B2	283,88	3.406,56
B1	280,37	3.364,44
A4	278,06	3.336,72
A3	278,06	3.336,72
A2	278,06	3.336,72
A1	277,7	3.332,40

La norma garantisce l'invarianza di spesa e non richiede una copertura finanziaria aggiuntiva, in quanto gli oneri sono integralmente sostenuti con gli stanziamenti ordinari, come sinora avvenuto, nei limiti delle risorse già assegnate e destinate al finanziamento della suddetta indennità.

Il **comma 7** prevede che gli enti di previdenza e assistenza di diritto pubblico destinino, per ciascuno degli anni 2025, 2026 e 2027, quota parte delle risorse individuate nel piano di impiego dei fondi disponibili previsto dall'articolo 65 della legge 30 aprile 1969, n. 153 alla sottoscrizione delle quote dei fondi immobiliari istituiti da INVIMIT Sgr S.p.A. di cui ai commi 1, 8-*ter* e 8-*quater* dell' articolo 33 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, nel limite massimo del quaranta per cento del suddetto piano.

Le operazioni poste in essere in attuazione della norma sono inquadrate nella complessiva programmazione di bilancio degli enti di previdenza e assistenza e sono ricomprese nei piani triennali di investimento immobiliare dei suddetti enti, autorizzati con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, previa verifica della loro coerenza con i saldi strutturali di finanza pubblica, ai sensi dell'articolo 8, comma 15 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni dalla legge 30 luglio 2010, n. 122. Dalla disposizione non derivano, pertanto, nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Il **comma 8**, limitandosi a prevedere che a Invimit SGR S.p.A. si applichino le disposizioni di cui all'articolo 19 del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175 (TUSP) in materia di gestione del personale, non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Il **comma 9**, al fine di potenziare l'offerta formativa universitaria del Centro alti studi per la difesa (CASD), prevede l'incremento di 8 unità di Professori di prima fascia nell'ambito della componente civile del Ministero della Difesa, da assumere nell'ambito del Piano triennale dei fabbisogni del personale. Ai fini della quantificazione degli oneri che ammontano a euro 465.190 per l'anno 2025, ipotizzando l'assunzione a decorrere dal 1° luglio 2025 e a euro 930.380 annui a decorrere dall'anno 2026, è stato utilizzato un costo annuo medio *pro-capite* per professore di prima fascia pari a euro 116.297,5 come da rilevazione desunta dal decreto n. 36 del 23 gennaio 2025 del Ministero dell'università e della ricerca.



PROFESSORI ORDINARI di 1^ FASCIA			
Incremento di n. 8 unità	Onere medio annuo per unità	Oneri annuali connessi all'incremento di n. 8 unità (a regime)	Oneri connessi all'incremento di n. 8 unità per il 2025 Dal 1° luglio al 31 dicembre
8	116.297,5	930.380	465.190

Importi in euro

Per far fronte ai predetti oneri, coerentemente con le previsioni di cui agli articoli 6 e 6-ter del d.lgs. n. 165 del 2001, si prevede da una parte, a compensazione, la riduzione di otto unità di assistenti il cui costo annuo è pari a euro 31.621,12 lordo Stato *pro-capite* come da prospetto sottostante:

Tabellare + IIS per 12 mensilità CCNL 2022-2024	IVC 2025-2027 per 12 mensilità	Tredicesima (tabellare + IVC)	Totale annuo pro capite lordo dipendente	Pensione 24,2%	Buonuscita 5,68%	IRAP 8,5%	Totale annuo pro-capite lordo Stato
20.884,37	208,80	1.757,76	22.850,93	5529,93	1.297,93	1942,33	31.621,12

Considerato che la spesa totale per l'assunzione di 8 professori (pari a euro 465.190 per l'anno 2025 e ad euro 930.380 annui, a decorrere dall'anno 2026) è superiore alla compensazione derivante dalla soppressione di pari unità di personale civile della Difesa con qualifica di Assistente (pari a euro 126.484 per l'anno 2025 e ad euro 252.969 annui a decorrere dall'anno 2026), per la differenza, pari a euro 338.706 per l'anno 2025 e a euro 677.411 annui a decorrere dall'anno 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della difesa,

La disposizione di cui al **comma 10** istituisce il programma “*Hub* per l'Intelligenza Artificiale dello Sviluppo Sostenibile” che si pone in linea con gli obiettivi di cooperazione allo sviluppo previsti dal Piano Strategico Mattei e, con la dichiarazione interministeriale del G7 su Industria, Tecnologia del 15 marzo 2024. Nello specifico, il programma ha l'obiettivo di sostenere iniziative in favore di start up e imprese (situate nei paesi interessati dal Piano Mattei), ed è volto a promuovere il trasferimento tecnologico, la condivisione di esperienze e lo sviluppo di progetti specifici, nonché l'accesso alle infrastrutture di calcolo. L'attività, che verrà svolta anche in cooperazione con organismi internazionali, prevede che nell'ambito del programma ci si avvalga di professionisti ed esperti nelle materie dell'intelligenza artificiale (a titolo esemplificativo la figura del *data analyst*). La disposizione stanziava per le finalità indicate 5.281.400 milioni di euro a decorrere dal 2025, tenendo conto delle stime indicate di seguito

Unità	Quantità p.a.	Costo totale in EUR p.a.	Ulteriore Descrizione
		1.400.000	
persona	1	200.000	Leadership strategica e supervisione delle operazioni dell'AI Hub



persona	2	300.000	Coltivare e gestire partnership strategiche per l'avvio dell'AI Hub
persona	2	200.000	Garantire l'efficienza delle operazioni quotidiane e dell'implementazione del programma.
persona	1	120.000	Guidare le iniziative AI di incubazione e accelerazione delle startup
persona	1	120.000	Promuovere programmi di collaborazione intersettoriale sull'IA
persona	1	120.000	Dirigere progetti di computing sostenibile in IA attraverso tutti i settori prioritari.
persona	1	120.000	Sviluppare progetti di IA idonei agli investimenti per lo sviluppo sostenibile
persona	1	100.000	Condurre iniziative di ricerca sulle applicazioni dell'IA in contesti di sviluppo
persona	2	120.000	Fornire un supporto programmatico e amministrativo in tutte le iniziative
		200.000	
spese annuali	1	100.000	IA specializzata e competenze settoriali specifiche per le aree prioritarie
spese annuali	1	100.000	Guida normativa e finanziaria per le iniziative di IA in mercati Africani
		700.000	
evento	10	500.000	Riunioni con comunità stakeholders e workshop collettivi nei paesi prioritari
missioni	100	200.000	Sostenere la partecipazione delle startup AI agli eventi e riunioni chiave del settore
		2.500.000	
programma	1	400.000	Finanziamenti, mentorship e risorse per le startup AI nei settori prioritari
programma	1	600.000	Sostegno a progetti di collaborazione sull'IA tra startup, aziende e governi.
programma	1	500.000	Finanziamenti per iniziative sostenibili di calcolo dell'intelligenza artificiale nei paesi prioritari
progetto	2	700.000	Risorse per la creazione di progetti di IA idonei per gli investimenti nello sviluppo sostenibile



programma	1	300.000	Finanziamenti per la ricerca sulle applicazioni dell'IA in contesti di sviluppo
		80.000	
persona	11	44.000	Strumenti tecnologici e licenze essenziali per il personale dell'AI Hub
mese	12	36.000	Spese operative quotidiane per il funzionamento dell'AI Hub
		401.400	Gli oneri di supporto alla gestione generale (GMS) coprono i costi dell'organizzazione che non sono direttamente attribuibili a progetti o servizi specifici, ma sono necessari per finanziare le strutture aziendali, la gestione e i costi di supervisione dell'organizzazione. Nel maggio 2018, nell'ambito del più ampio pacchetto di riforme del sistema di sviluppo delle Nazioni Unite (UNDS), gli Stati membri dell'ONU hanno introdotto un'imposta dell'1% sui contributi finanziari strettamente destinati ai progetti, servizi, attività legate allo sviluppo.
		5.281.400	

Le voci “unità-persona” e “quantità p.a.” fanno riferimento alla possibilità di avvalersi di consulenti e professionisti esterni dotati di specifiche competenze nei settori dell’intelligenza artificiale, del *machine learning* e dell’analisi dei dati. Quanto alle voci “eventi”, le spese previste riguardano le attività prodromiche alla organizzazione degli stessi (quali, a titolo esemplificativo, individuazione degli spazi ove si svolgeranno le iniziative, acquisizione del materiale necessario allo svolgimento delle attività), considerato che si tratta, sostanzialmente, di organizzare workshop, laboratori e sessioni di studio che prevedono il coinvolgimento delle imprese selezionate. Le spese di missione hanno a oggetto le spese riferite al viaggio, vitto e alloggio che il personale coinvolto nel programma dovrà sostenere per effettuare le trasferte nazionali e all’estero. Le attività sottese alle voci “programma/progetto” afferiscono ad attività di consulenza e supporto in favore delle PMI per la programmazione e lo sviluppo dei progetti presentati, per progetti di collaborazione.

Ai relativi oneri si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle imprese e del made in Italy che reca le occorrenti disponibilità di bilancio.

La disposizione di cui al **comma 11** reca norme in materia di risoluzione del rapporto di lavoro relativamente al personale in possesso dei requisiti anagrafici ivi previsti, che abbia maturato i requisiti per la pensione. I relativi oneri sono determinati dal successivo comma 12. In particolare, la disposizione è diretta a disciplinare una limitata e transitoria deroga in relazione a quanto previsto ai sensi dei commi 162-164 della legge n. 207 del 2024. Tenuto conto delle valutazioni effettuate in sede di legge n. 207 del 2024 e di quanto previsto dalla disposizione in esame, nonché delle specifiche fattispecie in esame, si stima derivino dalla medesima i seguenti effetti finanziari:

(+ maggiore spesa; - minore spesa, valori in mln di euro)



Anno	Maggiore spesa pensionistica	Maggiore spesa per TFS (lordo fisco)	Maggiore spesa per TFS (netto fisco)	Maggiore spesa complessiva (lordo fisco)	Maggiore spesa complessiva (netto fisco)
2025	1,3			1,3	1,3
2026	4,1	3,0	2,3	7,1	6,4
2027	2,0	1,4	1,0	3,4	3,0
2028	0,9	-2,8	-2,0	-1,9	-1,1
2029	0,0	-1,6	-1,3	-1,6	-1,3
2030	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Il **comma 12** prevede che agli oneri derivanti dal comma 11, valutati in 1,3 milioni di euro per l'anno 2025, 7,1 milioni di euro per l'anno 2026 e in 3,4 milioni di euro per l'anno 2027, si provvede, quanto a 0,7 milioni di euro per l'anno 2026 e a 0,4 milioni di euro per l'anno 2027, mediante le maggiori entrate derivanti dal medesimo comma 11 e quanto a 1,3 milioni di euro per l'anno 2025, 6,4 milioni di euro per l'anno 2026 e a 3 milioni di euro per l'anno 2027 mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307. La previsione di cui al **comma 13** non produce effetti a carico della finanza pubblica, non accedendo la Scuola di alta formazione – *Institute of Advanced Science for Agriculture* alla ripartizione del contributo a favore delle Università non statali e tenuto conto che alla promozione della medesima parteciperanno i soggetti privati, con risorse proprie.

Il **comma 14** ha la finalità di rafforzare la struttura ministeriale del Ministero dell'agricoltura della sovranità alimentare e delle foreste tramite reclutamento di personale non dirigenziale, Area Assistenti e Area Funzionari, nei limiti della dotazione organica e delle facoltà assunzionali disponibili a legislazione vigente.

Gli oneri assunzionali trovano copertura finanziaria sulla quota residua disponibile derivante dai risparmi di cessazione di personale degli anni 2019, 2020, 2021 e 2022 pari a euro 4.385.012,33 come si evince dalla tabella C allegata alla nota DFP-0077085-P-11/11/2024 che rimodula le autorizzazioni ad assumere concesse dal DPCM 10.11.2023. L'onere complessivo è stato calcolato secondo i parametri retributivi riportati nel medesimo DPCM 10.11.2023 pari a 35.408,25 per l'area Funzionari ed euro 29.155,855 per l'area Assistenti.

La disposizione autorizza altresì la spesa di euro 300.000 per l'anno 2025 per l'espletamento delle procedure concorsuali cui si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'agricoltura della sovranità alimentare e delle foreste.

La quantificazione degli oneri per le predette procedure tiene conto della spesa autorizzata nel D.L.44/2023 per l'assunzione di un contingente pari a 90 unità di personale non dirigenziale.

Il **comma 15** prevede modifiche all'articolo 1, della legge 207 del 2024. In particolare:

la lettera a) modifica il comma 524 limitandosi a chiarire le modalità operative di funzionamento del meccanismo di compensazione ivi introdotto per il previsto mancato funzionamento della barriera di Villafranca Tirrena della A20 Messina-Palermo. La disposizione, di carattere ordinamentale, non determina nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Le lettere b), c) e d), nel modificare i commi da 898 a 901 dell'articolo 1 della legge n. 207 del 2024, prevedono che i fondi per gli enti locali e per la Provincia di Trento ivi stanziati non siano trasferiti alla Presidenza del Consiglio dei ministri, ma siano ripartiti tra i Ministeri competenti per materia lasciando, comunque, invariate le dotazioni dei fondi medesimi.

Le disposizioni non determinano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Il **comma 16 lettera a)**, al fine di consentire una maggiore flessibilità nella procedura di nomina della Commissione prevista dall'articolo 13-bis del decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 36, modifica la



previsione vigente, secondo cui i dipendenti pubblici devono essere collocati fuori ruolo o in aspettativa, prevedendo che il collocamento fuori ruolo o in aspettativa non sia più obbligatorio, ma costituisca una mera facoltà, da esercitare a richiesta dell'interessato.

Il **comma 16 lettera b)** precisa, invece, che, nel caso in cui sia nominato Segretario generale della predetta Commissione un dipendente pubblico, questi debba essere collocato fuori ruolo o in aspettativa o in altra analoga posizione secondo l'ordinamento di appartenenza, in ragione della peculiarità dell'incarico e della maggiore gravosità dei compiti che incombono sul Segretario generale. All'atto del collocamento fuori ruolo è reso indisponibile nella dotazione organica dell'amministrazione di provenienza, per tutta la durata del collocamento fuori ruolo, un posto equivalente dal punto di vista finanziario.

Da tali disposizioni non derivano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, tenuto conto che i costi del presidente e dei componenti della Commissione e quelli del Segretario generale sono già finanziariamente coperti a legislazione vigente.

ART. 13 (Misure urgenti per la funzionalità dell'Unione italiana tiro a segno e dei Gruppi sportivi)

La disposizione di cui al **comma 1** ha natura ordinamentale e non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Gli enti interessati provvedono all'attuazione della disposizione nei limiti delle proprie disponibilità di bilancio e in base alle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente. L'Unione Italiana Tiro a Segno reperisce gli oneri finanziari necessari al proprio funzionamento attraverso i soli proventi derivanti dal tesseramento sportivo, dalle iscrizioni alle gare, dalle quote di iscrizione ai vari campionati, dalle sponsorizzazioni, dalle tasse di gara, dalle quote di affiliazione e dalle quote sugli iscritti che generano un flusso in entrata per un ammontare complessivo di circa 3,26 milioni di euro annui a cui si aggiungono i contributi erogati in favore delle federazioni sportive per il tramite della società Sport e Salute Spa. Che ammontano a circa 4,4 milioni di euro annui. La normativa di dettaglio contenuta nel decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010 n. 90, che non viene abrogata dalla presente norma, all'articolo 63, comma 1, lett. d) prevede espressamente che la UITS finanzia le proprie attività con *“eventuali contributi pubblici, con esclusione dei finanziamenti a carico del bilancio dello Stato”*. Nello specifico, una parte dei proventi federali pari a 1 milioni di euro verrebbe destinato al funzionamento e utilizzato a copertura delle esigenze federali che saranno determinate in base alle funzioni affidate tramite il contratto di servizio con assegnazioni di contributi finalizzati alle relative attività programmate annualmente per sostenere le spese per le risorse umane UITS e Sport e Salute Spa.

La disposizione prevede per la UITS lo stesso modello già in uso per il CIP.

In particolare, la UITS attiverà il contratto di servizio con Sport e salute S.p.A., a decorrere dall'esercizio 2025, a copertura del fabbisogno delle risorse umane e strumentali ad oggi in essere, con un costo complessivo di partenza ad oggi stimato pari circa a euro 410.294,12, con risorse che saranno rinvenute nel Bilancio della UITS senza che ciò possa compromettere le attività in essere e programmate e senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Il contratto di servizio avrà durata annuale, e potrà essere modificato dalla UITS in ragione della variazione in aumento (o decremento) del fabbisogno di risorse umane e strumentali, il tutto sempre nei limiti delle proprie disponibilità di bilancio e comunque senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

La misura di cui al **comma 2, lettera a)** non determina nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Gli enti e le amministrazioni interessate provvedono all'attuazione della disposizione nei limiti delle proprie disponibilità di bilancio e in base alle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

La disposizione di cui al **comma 2, lettera b)** non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica in quanto il collocamento nei ruoli del Ministero dell'economia e delle finanze avviene nei limiti dei posti vacanti e nell'ambito delle facoltà assunzionali disponibili a legislazione vigente.



ART. 14 (Misure urgenti per la progressiva armonizzazione dei trattamenti economici delle amministrazioni centrali e delle Agenzie)

Il **comma 1** prevede l'istituzione di un fondo, con una dotazione pari a 190 milioni di euro annui, destinata all'incremento dei fondi del trattamento economico accessorio destinati alla contrattazione collettiva integrativa per il personale appartenente alle aree professionali e del personale dirigenziale dei Ministeri e della Presidenza del Consiglio dei ministri. Il fondo viene ripartito tra le amministrazioni di cui al primo periodo con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro per la pubblica amministrazione e del Ministro dell'economia e delle finanze. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente comma, pari a complessivi 190 milioni di euro annui a decorrere dal 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione delle somme iscritte nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze di cui all'articolo 1, comma 436, della legge 30 dicembre 2018, n. 145.

Il **comma 2** incrementa il Fondo risorse decentrate dell'Agenzia Italiana per la Gioventù, di 90.000 euro annui a decorrere dal 2025 al fine di consentire all'ente medesimo una più efficiente ed efficace operatività dell'Ente.

L'Agenzia è, infatti, chiamata a gestire i Programmi europei Erasmus+, con riferimento ai settori Gioventù e sport e Corpo europeo di solidarietà, nonché le attività che derivano dalle nuove finalità istituzionali riconosciute all'Ente, con un'assunzione di responsabilità maggiori e relativo aumento del carico di lavoro in capo al personale dipendente.

Agli oneri, pari a 90.000 euro annui a decorrere dall'anno 2025, si provvede mediante riduzione del Fondo di cui all'articolo 19 della legge 8 luglio 1998, n. 230.

Il **comma 3** reca disposizioni finalizzate a definire l'inquadramento del personale non dirigenziale USTIF trasferito ai sensi dell'articolo 6 del decreto-legge 10 settembre 2021, n. 121 dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti (MIT) all'Agenzia nazionale per la sicurezza delle ferrovie e delle infrastrutture stradali e autostradali (ANSFISA), con decorrenza dal 1° gennaio 2022. In particolare, viene previsto che ANSFISA proceda all'inquadramento giuridico ed economico del predetto personale sulla base dell'area/famiglia professionale di appartenenza al momento del trasferimento stabilendo che al personale appartenente alle ex area I, ex area II ed ex area III del MIT siano attribuite le corrispondenti aree A, B e C del CCNL comparto Funzioni Centrali sezione ENAC in cui è inquadrato il personale di ANSFISA. Al fine di valorizzare l'esperienza professionale acquisita presso il MIT nell'esercizio delle funzioni trasferite, si prevede che sia riconosciuta la posizione economica nell'ambito dell'area professionale di destinazione stabilendo che ogni posizione economica equivalga a 5 anni di anzianità di servizio acquisita fino al 31.12.2021 presso il MIT nell'esercizio delle funzioni trasferite.

La previsione consente di procedere tempestivamente all'inquadramento definitivo per regolarizzare la posizione economica di detto personale, atteso che le amministrazioni di partenza e destinazione (MIT ed ANSFISA) applicano diversi contratti collettivi (Comparto Funzioni Centrali Ministeri per il MIT e Comparto Funzioni Centrali Enac per Ansfisa) e che i criteri di equiparazione di detto personale, trasferito *ope legis*, non sono definiti dal citato decreto-legge 10 settembre 2021, n. 121, né possono essere applicati per analogia i criteri di equiparazione definiti per altri tipi di trasferimento, quale ad esempio la mobilità.

La norma prevede che l'Agenzia provveda alla copertura degli oneri conseguenti mediante la soppressione di un numero di posti nella propria dotazione organica di equivalente valore finanziario, a decorrere dalla data dell'inquadramento del 1° gennaio 2022. Il costo relativo al differenziale economico derivante dall'inquadramento delle 92 unità di personale non dirigenziale trasferite con applicazione delle nuove posizioni economiche riconosciute dalla norma in esame, rispetto alla retribuzione fondamentale e accessoria goduta nell'amministrazione di provenienza, risulta pari a Euro 1.341.463,29 annui, corrispondente alla differenza tra il costo totale stimato applicando le nuove posizioni, pari a Euro 4.969.238,95 e il costo già previsto nella Relazione Tecnica del citato decreto-legge 10 settembre 2021, n. 121, pari a Euro 3.627.775,66.



I predetti maggiori oneri di euro 1.341.463,29 trovano copertura a valere sulle risorse già previste nella Relazione Tecnica del citato decreto-legge 10 settembre 2021, n. 121 nella misura di Euro 820.628,50 come copertura del maggiore costo ivi identificato per il trasferimento delle 92 unità di personale non dirigenziale - effettuato sulla base della posizione economica di accesso della corrispondente area di inquadramento in ANSFISA - e di Euro 181.645,00 quale differenza residua tra l'onere complessivo dell'allora dotazione organica di ANSFISA e le risorse destinate alla copertura.

Per la copertura del residuo onere, pari a euro 339.189,79, l'Agenzia provvederà alla soppressione di un numero di posti nella propria dotazione organica di equivalente valore finanziario, con conseguente corrispondente riduzione delle relative facoltà assunzionali e dei fondi del trattamento accessorio.

Nei prospetti seguenti vengono riportate le tabelle con il dettaglio del costo totale stimato delle 92 unità di personale non dirigenziale ex USTIF trasferite determinato applicando le nuove posizioni riconosciute dalla norma in esame (tabella 1) e le risorse finanziarie destinate alla copertura degli oneri derivanti dalla disposizione (tabella 2).

Tabella 1

Categoria	Posizione economica	UNITA' PERSONALE NUOVO INQUADRAMENTO	POSIZIONI VACANTI TRASFERITE	TOTALE UNITA'	TOTALE LORDO AGENZIA	TOTALE COSTO
Area Funzionari	C5	18	0	18	66.996,56	1.205.938,17
	C4	2	0	2	63.221,04	126.442,09
	C3	4	0	4	59.683,54	238.734,17
	C2	8	0	8	55.170,86	441.366,84
	C1	12	4	16	51.191,49	819.063,90
Area Assistenti	B4	18	0	18	52.302,92	941.452,50
	B3	2	0	2	50.145,29	100.290,58
	B2	7	0	7	48.104,98	336.734,84
	B1	5	6	11	45.812,69	503.939,64
Area Operatori	A4	1	0	1	46.666,76	46.666,76
	A1	2	3	5	41.721,89	208.609,46
TOTALE		79	13	92		4.969.238,95

Tabella 2

Oneri e copertura finanziaria	Maggiori oneri dal 2022
COSTO TOTALE STIMATO 92 UNITA' - DL 121/2021 applicando le nuove posizioni riconosciute dalla norma in esame	4.969.238,95
COSTO PERSONALE MIT RELAZIONE TECNICA DL 121/2021	3.627.775,66
DIFFERENZA (COSTO TOTALE - STANZIAMENTO MIT)	1.341.463,29
MAGGIORE COSTO GIA' SCONTATO PER DL 121/2021	820.628,50
RISPARMIO RESIDUO DL 121/2021 (da sottrarre)	181.645,00
MAGGIORE ONERE NUOVO INQUADRAMENTO da coprire con riduzione di posti della Dotazione Organica di equivalente valore finanziario	339.189,79

L'onere derivante dal **comma 4** è pari ad euro 5.455.680 per l'anno 2025 ed euro 5.000.000 per l'anno 2026, che complessivamente corrisponde - al fine di dare attuazione alla sentenza della Corte



Costituzionale 23 gennaio 2025 n. 4 - all'importo previsto per il personale delle aree funzionali ai sensi dell'articolo 32-bis, comma 1, del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2022, n. 91, che è stato decurtato dalle somme riconosciute al personale dell'INL a titolo di perequazione dell'indennità di amministrazione per l'anno 2022, ai sensi dell'art. 1-bis, comma 1, del decreto-legge 18 ottobre 2023, n. 145, convertito, con modificazioni, nella legge 15 dicembre 2023, n. 191.

Alla relativa copertura si provvede a carico del bilancio dell'Ispettorato nazionale del lavoro, rispettivamente, per l'anno 2025 e per l'anno 2026, utilizzando l'avanzo di amministrazione disponibile. Alla compensazione degli effetti finanziari, in termini di fabbisogno e di indebitamento netto pari a 2.809.676 euro per l'anno 2025 e a 2.575.000 per l'anno 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente, anche conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali, di cui all'articolo 1 comma 511 della legge 27 dicembre 2006, n. 296.

Il **comma 5** prevede uno stanziamento aggiuntivo di 2 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2025 per consentire l'adeguamento delle retribuzioni del personale assunto localmente nelle sedi all'estero ai sensi dell'articolo 152 del DPR n. 18 del 1967. Pur trattandosi di una spesa per retribuzioni, l'autorizzazione di spesa è stata formulata come un tetto di spesa e alla stessa sarà data attuazione nei limiti espressamente autorizzati dalla norma. La concessione di incrementi retributivi al personale assunto localmente nelle rappresentanze diplomatiche, negli uffici consolari, negli istituti italiani di cultura e nelle delegazioni diplomatiche speciali è infatti soggetta ad una valutazione caso per caso, effettuata dai competenti uffici ministeriali mediante decreti soggetti al controllo preventivo dell'Ufficio centrale del bilancio e subordinati all'effettiva disponibilità nei pertinenti stanziamenti.

Alla copertura degli oneri, pari a euro 2 milioni annui a decorrere dall'anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, che presenta le occorrenti disponibilità. Si precisa che dalla riduzione non verrà pregiudicata l'attività di ratifica degli accordi internazionali.

Il **comma 6** autorizza la spesa di 20.000.000 per l'anno 2025, di euro 50.000.000 per l'anno 2026 e di euro 50.000.000 per ciascuno degli anni 2027, 2028, 2029 per l'affidamento del servizio di copertura assicurativa integrativa delle spese sanitarie del personale della scuola. Con le risorse previste dalla disposizione si integrano, pertanto, le risorse connesse all'imminente avvio delle trattative per il rinnovo del contratto collettivo nazionale del comparto istruzione e ricerca (sezione "scuola") affinché le stesse siano messe a disposizione della predetta finalità dell'introduzione, al meno in via sperimentale, fino all'anno 2029, del servizio di copertura assicurativa integrativa delle spese sanitarie. Nel rispetto dei principi generali previsti in materia, la definizione dei criteri e delle modalità di accesso al sistema di assistenza integrativa sono definiti in sede di contrattazione collettiva integrativa a livello nazionale.

Ai relativi oneri si provvede:

- a. per l'anno 2025 - euro 20.000.000 mediante corrispondente riduzione del Fondo per il funzionamento delle istituzioni scolastiche di cui all'articolo 1, comma 601, della legge 27 dicembre 2006, n. 296;
- b. per l'anno 2026 - euro 50.000.000:
 1. quanto a euro 35.000.000 mediante corrispondente riduzione del Fondo per il funzionamento delle istituzioni scolastiche di cui all'articolo 1, comma 601, della legge 27 dicembre 2006, n. 296;
 2. quanto a euro 15.000.000 mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'istruzione e del merito.
- c. per ciascuno degli anni 2027, 2028, 2029 - euro 50.000.000 mediante corrispondente riduzione del Fondo per il funzionamento delle istituzioni scolastiche di cui all'articolo 1, comma 601, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.



La definizione dei criteri e delle modalità di accesso al sistema di assistenza integrativa sono definiti in sede di contrattazione collettiva integrativa a livello nazionale.

ART. 15 (Misure urgenti per il Giubileo)

Il **comma 1** limitandosi a prevedere che la Struttura commissariale, costituita ai sensi dell'articolo 13 del decreto-legge 50 del 2022 e denominata «Ufficio di supporto al Commissario Straordinario di Governo per il Giubileo della Chiesa cattolica 2025», possa acquisire la disponibilità degli edifici scolastici situati nella regione al fine di consentire il regolare svolgimento del Giubileo dei giovani, relativamente all'accoglienza dei partecipanti, Lazio assumendo il coordinamento della gestione limitatamente al periodo di utilizzazione degli stessi edifici, non determina nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Il **comma 2** precisa che, in relazione al Giubileo dei giovani, i dirigenti scolastici sono esonerati da ogni responsabilità amministrativa e patrimoniale per i danni eventualmente subiti dagli edifici scolastici e dal materiale didattico conseguente all'utilizzazione da parte dei partecipanti nel periodo di gestione degli stessi da parte della Struttura commissariale di cui al comma 1. La disposizione di carattere ordinamentale non determina nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Il **comma 3** autorizza la regione Lazio, per l'anno 2025, a finalizzare quota parte delle risorse stanziare dall'articolo 1, comma 496, lettera c), della legge n. 207 del 2024, pari a euro 2.728.989 al potenziamento della struttura organizzativa di protezione civile, mediante conferimenti di incarichi dirigenziali, nuove assunzioni di personale a tempo determinato e prestazioni di lavoro straordinario, come indicato nella tabella che segue. Pertanto, la norma non determina oneri aggiuntivi a carico della finanza pubblica.

	COSTO UNITARIO ANNUO LORDO (comprensivo di accessorio e rivalutazione al 2025)	Costo complessivo 2025 (9 mesi)
Assunzione 4 Dirigenti	157.800 €	473.400 €
Assunzione 5 Funzionari a supporto delle attività di Protezione Civile	48.000 €	180.000 €
Assunzione 35 Istruttori a supporto delle attività di Protezione Civile	42.000 €	1.102.500 €
TOTALE		1.755.900 €
STRAORDINARI	COSTO ORARIO STRAORDINARIO DIURNO LORDO (comprensivo di rivalutazione al 2025)	Costo complessivo 2025 (9 mesi)
Straordinario Funzionario (ex D3 -calcolate presuntivamente 10 unità per 50 ore)	23,38 €	105.210 €



Straordinario Funzionario (calcolate presuntivamente 5 unità per 50 ore)	20,44 €	45.990 €
Straordinario Istruttore (ex C3 - calcolate presuntivamente 59 unità per 50 ore)	19,78 €	525.159 €
Straordinario Istruttore (calcolate presuntivamente 35 unità per 50 ore)	18,84 €	296.730 €
TOTALE		973.089 €
TOTALE COMPLESSIVO		2.728.989 €

Il **comma 4**, di natura meramente ordinamentale, non comporta nuovi o ulteriori oneri a carico della finanza pubblica.

ART. 16 (Razionalizzazione della disciplina relativa all'inabilità e inidoneità al lavoro dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni)

Nell'ambito del pubblico impiego esistono diversi trattamenti pensionistici di inabilità con differenti requisiti di accesso, vari enti o organi preposti ad accertare lo stato di invalidità o inidoneità e diverse modalità di calcolo della prestazione.

Il dipendente pubblico, affetto da patologie invalidanti, può chiedere di essere dispensato dal servizio ed essere collocato in pensione se lo stato invalidante non consente la prosecuzione del rapporto di lavoro.

Non è previsto (come per i dipendenti del settore privato) l'assegno ordinario di invalidità, prestazione che consente di continuare a lavorare per la residua capacità con una parziale cumulabilità del trattamento di pensione con il reddito di lavoro dipendente.

La disposizione con riferimento ai lavoratori neoassunti in data successiva a quella di entrata in vigore del presente decreto prevede l'omogeneizzazione della disciplina dell'invalidità e dell'inabilità per tutti i lavoratori dipendenti del settore pubblico e privato applicando le norme in materia di invalidità pensionabile di cui alla legge 12 giugno 1984, n. 222.

Si tratta in sostanza di applicare al pubblico impiego, per il personale assunto dopo l'entrata in vigore del presente decreto, le norme contenute nella disciplina dell'invalidità pensionabile del settore privato, in luogo dell'articolato sistema valutativo e procedimentale oggi previsto per i dipendenti pubblici.

Rientrano tra i destinatari della proposta normativa, i dipendenti che pur appartenendo ad enti che non hanno natura giuridica pubblica, sono iscritti a forme di previdenza esclusive dell'Assicurazione Generale Obbligatoria (dipendenti iscritti al Fondo speciale Ferrovie e iscritti alla Gestione speciale di previdenza per il personale delle "Poste italiane S.p.A.).

Il personale appartenente al comparto sicurezza, difesa, vigili del fuoco e soccorso pubblico è esplicitamente escluso.

Si ricorda che in alcuni ambiti nei quali l'assimilazione della disciplina dell'invalidità pensionabile del settore pubblico al privato è già avvenuta: la pensione di inabilità assoluta e permanente a qualsiasi attività lavorativa (art. 2, co. 12, l. n. 335/1995), la valutazione dello stato di inabilità dei componenti del nucleo superstite di assicurato o pensionato per la quale si fa riferimento alla disciplina vigente nell'AGO (art.1 co. 41, l. n. 335/1995).

Per la disciplina AGO l'assicurato è considerato invalido se la sua capacità di lavoro, in occupazioni confacenti alle sue attitudini, è ridotta in modo permanente a causa di infermità o difetto fisico o mentale a meno di un terzo. Esiste quindi un livello minimo di perdita della capacità lavorativa (almeno il 67%) per possedere il requisito sanitario richiesto per il diritto all'assegno di invalidità.



La disposizione è suscettibile di comportare effetti positivi per la finanza pubblica, tuttavia in considerazione dell'impossibilità di procedere a una valutazione *ex-ante* può ritenersi, in via prudenziale, che l'introduzione della nuova disciplina per le gestioni esclusive dell'AGO non comporti nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

ART. 17 (Disposizioni per il potenziamento e la funzionalità del Ministero dell'economia e delle finanze)

Il **comma 1** istituisce, nell'ambito del Ministero dell'economia e delle finanze-Dipartimento del tesoro la direzione generale per la prevenzione e il contrasto dell'utilizzo del sistema finanziario per fini illeciti. Conseguentemente la dotazione organica dirigenziale del predetto Ministero è incrementata di una unità dirigenziale di livello generale. Autorizza, altresì, il Ministero dell'economia e delle finanze a conferire un incarico di livello dirigenziale generale. Tale incarico può essere conferito anche ai sensi dell'articolo 19, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, in deroga ai limiti percentuali ivi previsti. La direzione svolge funzioni in materia di prevenzione dei reati finanziari, di sicurezza, prevenzione e contrasto all'utilizzo del sistema finanziario per fini illeciti, di vigilanza e monitoraggio delle attività di controllo sui soggetti obbligati diversi dagli intermediari bancari e finanziari e di procedimenti sanzionatori.

Il **comma 2** prevede che, nelle more del perfezionamento dei provvedimenti di riorganizzazione, al fine di assicurare l'immediato funzionamento della direzione, la stessa opera avvalendosi del personale, ivi comprese le unità dirigenziali non generali, incardinato presso la Direzione V del Dipartimento del tesoro che svolge le seguenti funzioni:

a) analisi dei rischi di vulnerabilità del sistema finanziario, politiche di sicurezza e di prevenzione e contrasto all'utilizzo dello stesso per fini illeciti;

b) procedimenti sanzionatori per violazioni della normativa di prevenzione del riciclaggio di denaro e in materia valutaria; segreteria del Comitato di sicurezza finanziaria, embarghi finanziari; rapporti con le istituzioni dell'Unione europea e con gli organismi internazionali nelle materie di competenza.

Il **comma 3** quantifica oneri derivanti dal comma 1 pari a euro 240.989 per l'anno 2025 e a euro 289.187 annui a decorrere dall'anno 2026, ai quali si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

Dirigente generale presso DT	Stipendio CCNL 2019-2021 (13 mesi) (A)	Retribuzione di posizione fissa (B)	Retribuzione di posizione variabile (C)	D= A+B+C	Oneri riflessi E=D*(38,38%)	Retribuzione di risultato medio (F)	Oneri riflessi su retribuzione risultato G=F*(32,70%)	Retribuzione pro-capite totale lordo stato (H)	Incremento contrattuale CCNL 2022-2024 L=(H-I)*5,78%	Incremento contrattuale CCNL 2025-2027 (5,40%)	RETRIBUZIONE TOTALE ANNUO PRO CAPITE LORDO STATO - CON INCR. CONTR. 5,78% CCNL 2022-2024 e 5,40% CCNL 2025-2027
Dirigente I fascia	60.102,87	39.803,20	75.151,96	175.058,03	67.187,27	12.911,00	4.221,90	259.378,20	14.992,06	14.815,99	289.186,25

ART. 18 (Misure urgenti per il potenziamento delle competenze per le attività di analisi e valutazione della spesa)

La norma di cui al **comma 1** modifica l'articolo 1, comma 891, lettera a), della legge 29 dicembre 2022, n. 197, prevedendo, a partire dall'anno 2025, che le risorse a disposizione dei Ministeri per il potenziamento delle competenze in materia di analisi, valutazione delle politiche pubbliche e revisione della spesa possano essere destinate, almeno per l'80 per cento, anche alle assunzioni delle elevate professionalità, con un corrispondente incremento della dotazione organica. La proposta non comporta oneri aggiuntivi, in quanto l'attuazione delle predette modifiche avviene utilizzando le risorse disponibili a legislazione vigente previste dalla legge di bilancio per il 2023.

Si aggiunge, al comma 891, un ultimo periodo al fine di consentire, a partire dall'anno 2025, alle Amministrazioni centrali la possibilità di ridurre la percentuale dell'80 per cento relativa al reclutamento di personale non dirigenziale, di cui alla lettera a), anche temporaneamente, sino al 70 per cento, per destinare le risorse, di cui alla lettera b), relative al reclutamento di esperti in materia



di analisi e valutazione delle politiche pubbliche e revisione della spesa, nonché a convenzioni con università e formazione nella misura del 30 per cento. La norma non determina effetti sui saldi di finanza pubblica in quanto è previsto che a fronte del possibile incremento della quota per esperti sino al 30 per cento, sia accantonata e resa indisponibile per la gestione una pari quota delle maggiori risorse destinate alla lettera b).

Inoltre, la norma modifica l'articolo 1, comma 891, lettera b), della legge 29 dicembre 2022, n. 197, prevedendo che la restante quota delle risorse a disposizione dei Ministeri per il potenziamento delle competenze in materia di analisi, valutazione delle politiche pubbliche e revisione della spesa, possa essere destinate all'acquisizione di competenze professionali ad elevata specializzazione in materia di analisi e valutazione delle politiche pubbliche e della revisione della spesa, mediante il conferimento di incarichi ad esperti, la stipula di convenzioni con università e centri di ricerca, l'acquisto di servizi di consulenza e di formazione. La norma non comporta oneri in quanto di carattere ordinamentale.

Con la lettera b) si aggiungono al comma 891, i commi 891-*bis*, 891-*ter* e 891-*quater*.

Il comma 891-*bis* stabilisce che per elevata specializzazione si intende il possesso, da parte delle persone coinvolte nella realizzazione delle attività, dei seguenti requisiti:

- a) dottorato di ricerca, o master universitario di secondo livello, in settori scientifici strettamente connessi all'analisi e alla valutazione delle politiche pubbliche e della revisione della spesa;
- b) documentata e qualificata esperienza professionale in analisi, valutazione delle politiche pubbliche e revisione della spesa di durata almeno triennale, maturata presso università, enti di ricerca e società specializzate, ovvero organismi internazionali. La norma non comporta oneri in quanto ha carattere ordinamentale.

Il comma 891-*ter* prevede che, al fine di favorire le assunzioni di personale di cui all'articolo 1, comma 891, della legge di bilancio per il 2023, le amministrazioni interessate comunichino, entro il 30 aprile 2025, al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento Ragioneria Generale dello Stato e alla Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento della funzione pubblica, il contingente di personale non dirigenziale da inquadrare nell'area dei funzionari ed il contingente da inquadrare nell'area delle elevate professionalità da reclutare attraverso il concorso unico previsto al nuovo comma 891-*quater*, prevedendo la possibilità di fissare per il personale in servizio presso ciascuna Amministrazione una riserva dei posti nella misura del 30 per cento. Il numero di unità di personale non dirigenziale e di elevate professionalità da reclutare mediante concorso unico è autorizzato, nell'ambito delle risorse finanziarie disponibili di cui al comma 891, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri o del Ministro delegato, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro il 30 giugno 2025. La disposizione utilizza le risorse finanziarie disponibili a legislazione vigente già ripartite e assegnate a favore delle amministrazioni e, pertanto, non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Il comma 891-*quater* dispone che il concorso unico previsto venga svolto avvalendosi della Commissione per l'attuazione del Progetto di Riquadrazione delle Pubbliche Amministrazioni (RIPAM).

Per l'espletamento delle procedure concorsuali di cui al comma 891-*quater*, il **comma 2** autorizza la spesa di euro 800.000 euro per l'anno 2025. La quantificazione degli oneri relativi alle spese concorsuali è definita in coerenza con le procedure concorsuali precedenti. Al relativo onere, pari a euro 800.000 euro per l'anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2025-2027, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2025, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.

Il **comma 3** prevede che per le esigenze del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato sono istituite quattro posizioni dirigenziali di livello generale di consulenza, studio e ricerca mediante la soppressione di sette posizioni di livello dirigenziale non generale assegnate al medesimo Dipartimento.



Nelle sottostanti tabelle sono riportati gli oneri *pro-capite*.

Dirigenti generali	Stipendio CCNL 2019-2021 (13 mesi) (A)	Ributazione di posizione fissa (B)	Ributazione di posizione variabile (C)	D = A + B + C	Oneri riflessi E-D*(38,8%)	Ributazione di risultato medio (F)	Oneri riflessi su distribuzione risultato G-F*(32,70%)	Esito liquidazione percepibile statale lordo stato (H)	Incremento contrattuale CCNL 2022-2024 L. 104/15,78%	Incremento con CCNL 2025-2027 (5,40%)	INTEGRAZIONE TOTALE PRO CAPITE LORDO STATO - CON INCR. CONTR. 2,38% - CCNL 2022-2024 (5,40%) - CCNL 2025-2027
Incarichi studio e ricerca	60.102,87	39.809,20	59.328,58	159.234,65	61.114,25	12.911,00	4.221,90	237.481,81	13.726,45	13.565,25	264.773,50
Dirigenti non generali	Stipendio CCNL 2019-2021 (13 mesi) (A)	Ributazione di posizione fissa (B)	Ributazione di posizione variabile (C)	D = A + B + C	Oneri riflessi E-D*(38,8%)	Ributazione di risultato medio (F)	Oneri riflessi su distribuzione risultato G-F*(32,70%)	Ributazione percepibile statale lordo stato (H)	Incremento contrattuale CCNL 2022-2024 L. 104/15,78%	Incremento con CCNL 2025-2027 (5,40%)	INTEGRAZIONE TOTALE PRO CAPITE LORDO STATO - CON INCR. CONTR. 2,38% - CCNL 2022-2024 (5,40%) - CCNL 2025-2027
II fascia	47.015,77	13.345,11	25.734,89	86.095,77	33.043,56	28.948,67	9.466,22	157.554,22	9.106,63	8.999,69	175.660,54
I fascia	47.015,77	13.345,11	19.034,89	79.395,77	30.472,10	28.948,67	9.466,22	148.282,76	8.570,74	8.470,09	165.333,59

Il costo di quattro posizioni dirigenziali di livello generale CSR, pari a complessivi euro 1.059.094 annui, è compensato dal costo di sette posizioni dirigenziali di livello non generale, di cui due appartenenti alla II fascia economica e cinque appartenenti alla I fascia economica, pari a complessivi euro 1.177.939,03 annui. Dalla disposizione, pertanto, non discendono nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Il **comma 4** modifica l'articolo 2 comma 13-*bis* del decreto-legge 34 del 2020 al fine di estendere l'oggetto delle attività di consulenza autorizzata dal medesimo articolo anche alle necessarie attività di monitoraggio della nuova governance europea. La disposizione non determina nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica restando invariato lo stanziamento autorizzato dalla norma.

Il **comma 5**, di carattere ordinamentale non determina nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

ART. 19 (Disposizioni in materia di rafforzamento della capacità amministrativa relativa alla gestione ed utilizzazione dei fondi europei e delle risorse delle politiche della coesione nonché in materia di procedure di riversamento dei crediti d'imposta)

Il **comma 1** introduce un'azione di sistema funzionale a garantire una maggiore e più efficace partecipazione dell'Italia ai progetti finanziati nell'ambito dei programmi europei a gestione diretta e di favorire la realizzazione di nuovi investimenti, anche di tipo innovativo, prevedendo la possibilità per il Dipartimento per gli Affari Europei della Presidenza del Consiglio, deputato al coordinamento della partecipazione italiana ai programmi a gestione diretta dell'UE, nonché alle azioni esterne sostenute dal bilancio dell'Unione, di avvalersi, mediante la stipula di apposite convenzioni a titolo oneroso, del supporto tecnico specialistico della società *in house* Eutalia s.r.l. in relazione all'elaborazione e alla presentazione di proposte progettuali da parte delle pubbliche amministrazioni italiane a valere sui programmi a gestione diretta dell'Unione europea.

Ai relativi oneri si provvede a valere sulle risorse del Programma operativo complementare al Programma operativo nazionale Governance e capacità istituzionale 2014-2020, di cui alla delibera del Comitato interministeriale per la programmazione economica n. 47/2016 del 10 agosto 2016, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 39 del 16 febbraio 2017, integrato sul piano finanziario dalla delibera del Comitato interministeriale per la programmazione economica n. 36/2020 del 28 luglio 2020, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 218 del 2 settembre 2020, nel limite delle risorse che non risultino impegnate ai sensi dell'articolo 6, comma 2, del decreto - legge 7 maggio 2024, n. 60, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 luglio 2024, n. 95, nel rispetto delle procedure e dei criteri di ammissibilità del predetto Programma operativo complementare.

Per la quantificazione degli oneri derivanti dalle convenzioni da stipularsi con la società Eutalia s.r.l., per l'attuazione della misura, si stima una spesa di circa 2 milioni di euro per l'anno 2025 e di circa 3,8 milioni di euro per l'anno 2026 (annualità entro la quale è possibile rendicontare spese a valere sul Programma operativo complementare al Programma operativo nazionale Governance e capacità istituzionale 2014-2020).



In relazione alla quantificazione della spesa sopra indicata, si rappresenta che essa è stata determinata sulla base del numero di unità di personale assegnate dalla società Eutalia s.r.l. allo svolgimento delle attività di supporto tecnico - specialistico, del relativo livello professionale e del numero di giornate uomo stimate. Con specifico riguardo all'importo stimato per l'anno 2025, si precisa che lo stesso è stato quantificato assumendo, prudenzialmente, che le attività verranno concretamente avviate, tenuto conto dei tempi di stipula della convenzione con la società Eutalia s.r.l., non prima del 1° luglio 2025. Di seguito, si riporta la tabella riepilogativa relativa alla quantificazione degli oneri derivanti dalle previste convenzioni con la società Eutalia s.r.l.:

Linee di intervento	Voci di costo	Livello professionale	n. risorse	gg/uomo	parametro	spesa anno 2025 (periodo luglio - 1° dicembre)	spesa anno 2026	
1. Monitoraggio e mappatura programmi europei; promozione e comunicazione istituzionale	Attività dirette (team di progetto)	Senior	2	40	450,00 €	18.000,00 €	36.000,00 €	
		Middle	3	100	350,00 €	52.500,00 €	105.000,00 €	
		Junior	5	150	200,00 €	75.000,00 €	150.000,00 €	
		Logistica e Missioni					100.000,00 €	200.000,00 €
	Beni e servizi					75.000,00 €	150.000,00 €	
Totale			10			245.500,00 €	641.000,00 €	
2. Assistenza alla progettazione valutazione tecnica e finanziaria dei progetti	Attività dirette (team di progetto)	Senior	4	80	450,00 €	72.000,00 €	144.000,00 €	
		Middle	4	150	350,00 €	105.000,00 €	210.000,00 €	
		Junior	7	200	200,00 €	140.000,00 €	280.000,00 €	
		Logistica e Missioni					150.000,00 €	300.000,00 €
	Beni e servizi					75.000,00 €	150.000,00 €	
Totale			15			467.000,00 €	1.084.000,00 €	
3. Supporto amministrativo e per presentazione candidature	Attività dirette (team di progetto)	Senior	5	30	450,00 €	33.750,00 €	67.500,00 €	
		Middle	6	48	350,00 €	50.400,00 €	100.800,00 €	
		Junior	5	60	200,00 €	30.000,00 €	60.000,00 €	
		Beni e servizi					75.000,00 €	150.000,00 €
Totale			16			189.150,00 €	378.300,00 €	
4. Formazione, tutoraggio e capacity building	Attività dirette (team di progetto)	Senior	3	36	450,00 €	24.300,00 €	48.600,00 €	
		Middle	3	48	350,00 €	25.200,00 €	50.400,00 €	
		Junior	3	96	200,00 €	28.800,00 €	57.600,00 €	
		Logistica e Missioni					75.000,00 €	150.000,00 €
		Beni e servizi					75.000,00 €	150.000,00 €
Totale			9			228.300,00 €	456.600,00 €	
LT: Segreteria Tecnica e coordinamento	Attività dirette (team di progetto)	Senior coordinatore	1	180	600,00 €	54.000,00 €	108.000,00 €	
		Senior	2	180	420,00 €	75.600,00 €	151.200,00 €	



		Middle	2	90	320,00 €	28.800,00 €	57.600,00 €
		Junior	3	200	180,00 €	54.000,00 €	108.000,00 €
Totale			7			212.400,00 €	424.800,00 €
Totale						1.342.350,00 €	2.984.700,00 €
Spese generali						120.636,91 €	232.170,00 €
Costo complessivo (al netto dell'IVA)						1.608.435,00 €	3.216.870,00 €
IVA						353.855,70 €	619.425,40 €
TOTALE (IVA inclusa)						1.962.290,70 €	3.836.295,40 €

Per l'attuazione della disposizione si prevede che per la copertura dei relativi oneri si provveda con le risorse disponibili sul Programma operativo complementare al Programma operativo nazionale *Governance* e capacità istituzionale 2014-2020 - derivanti dall'applicazione dell'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7 maggio 2024, n. 60, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 luglio 2024, n. 95.

Nello specifico, l'articolo 6, comma 2, del decreto legge n. 60 del 2024 ha previsto, per lo svolgimento delle attività di cui al comma 1 del medesimo articolo, ovvero per l'implementazione di processi di informatizzazione e di digitalizzazione nell'ambito delle politiche di coesione, che il Dipartimento per le politiche di coesione e per il Sud della Presidenza del Consiglio dei ministri possa utilizzare le risorse del Programma operativo complementare al Programma operativo nazionale *Governance* e capacità istituzionale 2014-2020 nei limiti di quanto non impegnato dalle amministrazioni beneficiarie alla data del 31 luglio 2024 mediante la sottoscrizione dei contratti con il personale selezionato sulla base delle predette disposizioni, nel rispetto delle procedure e dei criteri di ammissibilità del predetto Programma operativo complementare.

Conseguentemente, gli oneri finanziari discendenti dalle convenzioni, che saranno sottoscritte dal Dipartimento per gli affari europei della Presidenza del Consiglio dei ministri con la società Eutalia s.r.l. troveranno copertura finanziaria a valere sulle risorse del Programma operativo complementare al Programma operativo nazionale *Governance* e capacità istituzionale 2014-2020 resi disponibili a seguito dell'applicazione del citato articolo 6, comma 2, del decreto – legge n. 60 del 2024 e che, sulla base della ricognizione effettuata dal Dipartimento per le politiche di coesione e per il sud della Presidenza del Consiglio dei ministri, risultano, alla data del 21 febbraio 2025, pari ad euro 54.369.774,99.

Il già menzionato importo, alla data del 21 febbraio 2025, non è stato oggetto di ammissione a finanziamento di altre progettualità a valere sul POC *Governance* 14-20 e che pertanto le risorse sono certe e disponibili per coprire le spese che deriveranno dal finanziamento del progetto di cui si tratta. Il **comma 2** introduce disposizioni finalizzate ad agevolare l'attuazione delle attività di supporto demandate ad Eutalia s.r.l., società del Ministero dell'economia e delle finanze che svolge attività di assistenza e supporto all'analisi, programmazione, attuazione e valutazione di politiche pubbliche per lo sviluppo, in qualità di *in house* delle Amministrazioni Centrali dello Stato.

A tali fini, si dispone l'autorizzazione alla trasformazione di Eutalia s.r.l. da società a responsabilità limitata in società per azioni sulla base di un progetto di trasformazione approvato dall'amministratore unico, sentito il collegio sindacale, che definisce il programma e lo statuto della nuova società.

La disposizione precisa, poi, che il Consiglio di amministrazione della nuova società è composto da tre membri e prevede la temporanea proroga dell'attuale organo di amministrazione della società sino alla nomina del nuovo organo, una volta completata la trasformazione.

La disposizione, come espressamente previsto dalla norma, non determina nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, atteso che la società Eutalia s.r.l. non riceve alcun contributo o sovvenzione a carico della finanza pubblica e che le spese connesse con la realizzazione del processo



di trasformazione societaria e l'avvio del nuovo assetto di governance trovano copertura interamente nel bilancio della società.

In particolare, la disapplicazione ai membri del Consiglio di amministrazione dell'articolo 4, comma 4, del decreto-legge n. 95 del 2012 (fatto transitoriamente salvo dall'articolo 11, comma 7, del TUSP), recante i limiti ai compensi massimi erogabili agli amministratori di società controllate pubbliche, non determinerà nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, tenuto conto che la società Eutalia è in grado di assorbire, anche mediante opportune riprogrammazioni della spesa, gli eventuali maggiori costi generati dal nuovo assetto di governance attraverso le marginalità e quindi gli utili prodotti dalla gestione ordinaria, utili rinvenibili nei bilanci d'esercizio depositati sia in Camera di Commercio, sia presso il Socio unico, cui spetterà inoltre a quest'ultimo stabilire, secondo la normativa vigente, i compensi del nuovo organo consiliare. Al riguardo, si precisa la Società ha un capitale sociale pari a 750.000 euro e, dunque, ben superiore all'importo indicato dall'articolo 2327 del codice civile per la costituzione di una società per azioni ed applicabile anche alle società pubbliche, giuste le previsioni di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 19 agosto 2016 n. 175 e che gli utili conseguiti nell'esercizio 2023 (ultimo dato disponibile) ammontano a euro 4.553.170.

La natura dell'operazione straordinaria di trasformazione in S.p.A. è tale che l'ente trasformato conserva i diritti e gli obblighi e prosegue in tutti i rapporti anche processuali dell'ente che ha effettuato la trasformazione (art. 2498 c.c.). Dal punto di vista fiscale, ai sensi dell'art. 170 del TUIR, questa trasformazione "*non costituisce realizzo né distribuzione delle plusvalenze e minusvalenze dei beni, comprese quelle relative alle rimanenze ed ai valori di avviamento*" per cui, l'operazione di trasformazione di Eutalia da S.r.l. in S.p.a. è connotata della piena neutralità finanziaria. La neutralità si giustifica con la circostanza che l'operazione non ha in alcun modo natura realizzativa, ma si concretizza soltanto in una modifica dell'atto costitutivo. La trasformazione non incide infatti sulla gestione dell'impresa, ma solamente sullo status del soggetto imprenditore, lasciando inalterati i rapporti giuridici esterni compresi quelli tributari. Per effetto dell'operazione l'ente non si estingue, ma modifica soltanto la veste societaria attraverso la quale svolgere l'attività imprenditoriale, senza che vi sia fuoriuscita o ingresso di beni dal o nel patrimonio dell'imprenditore e quindi, fatti generatori di reddito o perdite.

In definitiva, la neutralità comporta che i valori facenti parte del patrimonio della Eutalia S.r.l. siano acquisiti da Eutalia S.p.a. al medesimo valore fiscale assunto in capo allo stesso dante causa e trattati, conseguentemente, in continuità di valori.

Infine, l'atto di trasformazione, così come tutti gli oneri che da questo ne derivano (principalmente spese notarili e oneri di pubblicità), coerentemente con quanto sopra affermato, sono a carico del bilancio della società stessa.

Il **comma 3** reca modifiche all'articolo 12 del decreto-legge 7 maggio 2024, n. 60, inserendo alcune disposizioni (commi 3-*bis* e 3-*ter*) concernenti l'incarico di responsabile unico di contratto (RUC) dei contratti istituzionali di sviluppo di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 88 (CIS).

In base all'articolo 9 del decreto del Ministro per gli affari europei, il PNRR e le politiche di coesione del 9 gennaio 2025, adottato in attuazione dell'articolo 12, comma 3, del decreto -legge n. 60 del 2024 e attualmente in fase di registrazione da parte della Corte dei conti, il RUC garantisce l'attuazione del CIS, effettuando un'azione di costante di monitoraggio finanziario e procedurale finalizzato, tra l'altro, ad accertare la necessità di riprogrammazione o la revoca dei finanziamenti e provvedendo, in particolare, a:

- a) dare impulso all'attuazione attraverso il confronto con i destinatari delle risorse e con le amministrazioni pubbliche interessate;
- b) interfacciarsi con referenti delle amministrazioni sottoscrittrici per la risoluzione delle criticità;
- c) convocare e coordinare i lavori del CAS;
- d) predisporre e presentare al Dipartimento la relazione annuale sullo stato di attuazione del contratto, entro il 30 aprile di ogni anno;



e) garantire l'alimentazione del Sistema nazionale di monitoraggio (SNM) da parte dei singoli beneficiari, validare i dati e rilasciare il nulla osta al rimborso delle risorse ai beneficiari;

f) rendere disponibile ogni informazione riferita all'attuazione del CIS e dei singoli interventi, con particolare riguardo alle ipotesi di annullamento, di sostituzione o di rimodulazione di interventi, e ai presupposti legittimanti l'eventuale esercizio dei poteri sostitutivi come disciplinati dall'articolo 10, comma 1, del medesimo decreto ministeriale.

Al fine di incentivare l'assunzione e lo svolgimento dell'incarico di RUC, si prevede, in primo luogo, la non applicazione al conferimento di detto incarico delle disposizioni di cui all'articolo 5, comma 9, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, fermo restando quanto previsto dall'articolo 1, comma 489, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, e dagli articoli 14, comma 3, e 14.1, comma 3, del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26.

Inoltre, si prevede il riconoscimento, a valere sulle risorse destinate all'attuazione del contratto istituzionale di sviluppo, in favore del RUC di un compenso omnicomprendente annuo, composto in pari misura da una parte fissa e da una parte variabile, compreso tra un minimo di euro 50.000 e un massimo di euro 100.000, precisandosi che la parte variabile del compenso riconosciuto al RUC è strettamente correlata al raggiungimento degli obiettivi e al rispetto del cronoprogramma procedurale del contratto istituzionale di sviluppo medesimo. L'entità del compenso riconoscibile al RUC è individuata con il decreto di nomina ed è determinata in base al valore e alla complessità degli interventi previsti dal contratto istituzionale di sviluppo e tenuto conto delle competenze e delle responsabilità.

Infine, in relazione ai contratti istituzionali di sviluppo già stipulati, si attribuisce ai tavoli istituzionali previsti dai medesimi contratti istituzionali la possibilità di riconoscere, con apposita determinazione e senza pregiudizio per la realizzazione degli interventi previsti, compensi ai propri RUC, nei limiti e secondo i criteri previsti dalla disposizione in relazione ai nuovi CIS, a valere sulle risorse destinate all'attuazione del contratto istituzionale di sviluppo e ancora disponibili.

Dal punto di vista finanziario, la disposizione non determina nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, dal momento che, tanto in relazione ai nuovi CIS (capoverso comma 3-*bis*) quanto in relazione a quelli già sottoscritti (capoverso 3-*ter*), la copertura finanziaria dei compensi riconosciuti ai RUC verrà assicurata mediante l'utilizzo delle risorse destinate al contratto istituzionale di sviluppo e disponibili allo scopo nell'ambito dei quadri economici degli interventi previsti dal medesimo CIS.

Il **comma 4** interviene sull'utilizzazione delle risorse residue previste dall'articolo 246 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, e destinate alla concessione di contributi per il sostegno del terzo settore nelle Regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia, nonché nelle Regioni Lombardia e Veneto, con l'obiettivo di rafforzare l'azione a tutela delle fasce più deboli della popolazione a seguito dell'emergenza epidemiologica da COVID-19.

Per la misura, a titolarità dell'ex Agenzia per la coesione territoriale, erano stati stanziati 100 milioni di euro per l'anno 2020 e 20 milioni di euro per l'anno 2021, a valere sulla dotazione del Fondo per lo sviluppo e la coesione, programmazione 2014-2020, di cui all'articolo 1, comma 6, della legge 27 dicembre 2013, n. 147. Dette risorse erano destinate nella misura di 100 milioni di euro al sostegno degli Enti del Terzo Settore nel contrasto al COVID-19 (80 milioni di euro per l'anno 2020 e 20 milioni di euro per l'anno 2021) e nella misura di 20 milioni di euro, per l'anno 2020, destinati ad interventi per il contrasto alla povertà educativa.

Al fine di dare attuazione alla normativa sopra indicata, l'ex Agenzia per la coesione territoriale avviava:

a) per gli interventi di contrasto alla povertà educativa, n. 2 procedure destinate, la prima, alla selezione di progetti presentati dagli Enti del Terzo settore nelle Regioni Lombardia e Veneto (Decreto Direttoriale n. 191/2020 di approvazione dell' Avviso con dotazione finanziaria pari a 4 milioni) e, la seconda, alla selezione di progetti presentati dagli Enti del Terzo settore nelle Regioni



del Mezzogiorno (Decreto Direttoriale n. 192/2020 del 9 novembre 2020 di approvazione dell'Avviso con dotazione finanziaria pari a 16 milioni di euro). Le citate procedure sono all'attualità ancora in corso;

b) per il sostegno agli Enti del Terzo settore (ETS) nel contrasto all'epidemia COVID-19, n. 1 procedura di selezione degli ETS impegnati nelle Regioni Mezzogiorno, in Lombardia e Veneto (Decreto Direttoriale n. 290/2021 del 20 dicembre 2021 di approvazione dell'Avviso con dotazione finanziaria pari a 80 milioni). La procedura si è conclusa e con decreto n. 571 del 17 ottobre 2023 l'ex Agenzia per la coesione territoriale ha disposto la chiusura delle relative operazioni contabili, evidenziando un importo non utilizzato pari a 87.920.202 euro, di cui 67.920.202 euro per l'annualità 2020 e 20.000.000 euro per l'annualità 2021.

La disposizione non determina nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, in quanto si limita a far rientrare nella disponibilità del Fondo per lo sviluppo e la coesione, periodo di programmazione 2014-2020:

a. le risorse non utilizzate di cui all'articolo 246, comma 1, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, pari a 87.920.202 euro, come risultanti dal citato decreto dell'ex Agenzia per la coesione territoriale n. 571 del 17 ottobre 2023, per destinarle alla copertura delle riduzioni del medesimo Fondo per lo sviluppo e la coesione, operate ai sensi dell'articolo 58, comma 4, lett. f), del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2022, n. 91;

b. le eventuali ulteriori risorse residue rivenienti dalla conclusione delle due procedure avviate dall'ex Agenzia per la coesione in relazione agli interventi di contrasto alla povertà educativa, per il finanziamento dell'eventuale fabbisogno residuo ai sensi dell'articolo 56, comma 2, del decreto-legge n. 17 maggio 2022, n.50, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2022, n. 91.

I **commi da 5 a 9** dispongono la riapertura del termine per l'adesione alla procedura di riversamento spontaneo delle somme già previsto dall'articolo 5 del decreto-legge 21 ottobre 2021, n. 146. In particolare, il nuovo termine di presentazione dell'istanza di adesione e di versamento della prima rata sono fissati al 3 giugno 2025.

Sono invece immutate le scadenze della seconda e terza rata, così da allineare, dal punto di vista dei ratei, la procedura a quella che si è già chiusa al 31 ottobre 2024.

Considerato che la disposizione produce i propri effetti dopo che il termine originario di versamento è già spirato, alla stessa non vengono ascritti effetti di gettito, posto che essa non può in alcun modo alterare la naturale dinamica dei versamenti che è stata già scontata nei flussi a normativa vigente.

Per quanto concerne la posticipazione del termine di decorrenza degli interessi (dal 17 dicembre 2024 al 4 giugno 2025), si rileva che essa produce effetti negativi di gettito, declinabili come minori entrate, quantificati come segue.

In primo luogo, è necessario evidenziare che, per l'anno 2024, il tasso di interesse legale annuale è pari al 2,5%, come disposto dal decreto del Ministero dell'Economia e delle finanze del 29 novembre 2023, emanato in attuazione dell'articolo 2, comma 185, della legge n. 662/1996 (per semplificare il calcolo, in via prudenziale, non si tiene conto della diminuzione del tasso di interesse legale al 2% per l'anno 2025, ai sensi del dm 10 dicembre 2024).

Visto che la proroga del termine di decorrenza comporta la perdita degli interessi riferiti a 169 giorni, per effettuare il calcolo si procede, preliminarmente, a convertire il tasso di interesse legale annuale in un tasso giornaliero. Tale operazione, permette di determinare un tasso di interesse pari allo $0,006765\% \{[(1+i)^{(1/365)}]-1\}$.

Passando alla determinazione del montante, in base alle istanze già presentate nel mese di ottobre 2024, il totale dei crediti da riversare ammonta a 994 milioni di euro, di cui 237 milioni risultano versati prima dell'inizio del mese di dicembre 2024. Pertanto, le somme ancora da versare ammontano a 758 milioni. Ipotizzando, in ottica prudenziale, che tutti i contribuenti si avvalgano della possibilità di pagare il dovuto in tre rate, le somme su cui calcolare gli interessi ammontano a 505 milioni di euro ($2/3 \times 758$ milioni di euro) per la seconda rata e a 252,5 milioni ($1/3 \times 758$ milioni di euro) per la terza rata.



Applicando a tali importi il tasso di interesse legale giornaliero e moltiplicando il risultato ottenuto per 169 (giorni), gli oneri finanziari in questione sono stimati al comma 9, in termini di cassa:
in un importo di euro 5.773.589, per l'anno 2025;
in un importo di euro 2.886.795, per l'anno 2026.

Tali oneri sono coperti mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle imprese e del made in Italy. Le altre disposizioni, concernenti gli effetti dell'adesione sui giudizi tributari in corso, nonché gli effetti sulla fattispecie penale del reato di evasione, hanno carattere ordinamentale e pertanto non determinano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

ART. 20 (Disposizioni urgenti per la funzionalità del Consiglio superiore dei lavori pubblici)

L'articolo apporta modifiche al Codice dei contratti pubblici, con l'obiettivo di garantire una maggiore funzionalità ed efficienza nell'operato del Consiglio superiore dei lavori pubblici, in particolare nell'esame dei progetti e dei documenti di fattibilità delle alternative progettuali.

Le modifiche riguardano, in particolare, l'Allegato I.11, in materia di modalità di funzionamento del Consiglio superiore dei lavori pubblici.

Nello specifico, alla lettera a), si modifica l'articolo 8 del citato Allegato I.11 ai fini dell'inserimento dei commi aggiuntivi 2-bis e 2-ter: la nuova disposizione di cui al comma 2-bis prevede che i soggetti che presentano progetti di opere o documenti di fattibilità delle alternative progettuali al Consiglio superiore dei lavori pubblici siano tenuti a versare un importo pari allo 0,3 per mille dell'importo complessivo del quadro economico relativo al progetto o della stima dei costi del documento di fattibilità. L'importo massimo di tale versamento è fissato a 100.000 euro. Questa misura è finalizzata a garantire la copertura dei costi amministrativi derivanti dall'esame di tali progetti e documenti di fattibilità delle alternative progettuali. Inoltre, sono esclusi da questo obbligo le strutture del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, sia centrali che decentrate, al fine di evitare oneri aggiuntivi per le amministrazioni pubbliche. La disposizione prevede, pertanto, un versamento da parte dei soggetti che sottopongono al Consiglio superiore dei lavori pubblici sia per i progetti di opere, sia i documenti di fattibilità delle alternative progettuali di cui all'articolo 47 del presente Codice e all'articolo 48, comma 7, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 108.

La medesima lettera a) del comma 1, inserisce, altresì, il comma 2-ter all'articolo 8 del citato Allegato I.11, al fine di precisare che le risorse di cui al comma 2-bis sono destinate, nel limite di 2,7 milioni di euro annui, alle verifiche tecniche e alle conseguenti necessità operative connesse allo svolgimento dell'attività di valutazione e di consulenza del Consiglio superiore dei lavori pubblici, anche ai fini dell'integrazione della composizione del Consiglio con ulteriori tre esperti di cui all'articolo 2, comma 3, lettera f).

Le previsioni di cui alla lettera a) si rendono necessarie ai fini di una maggiore efficienza nella valutazione dei progetti e dei documenti di fattibilità delle alternative progettuali sottoposti al parere obbligatorio e facoltativo del Consiglio superiore dei lavori pubblici.

Al riguardo occorre rappresentare che l'introduzione della Sezione Speciale ma, soprattutto, la rimodulazione dei compiti e la previsione delle nuove attribuzioni, hanno determinato un considerevole aggravio delle attività, derivanti anche dai tempi stringenti previsti per l'emissione del parere di competenza del Consiglio superiore dei lavori pubblici. In conseguenza dell'aggravio dell'attività del Consiglio Superiore tutto, così come illustrata, con la previsione del comma 2-bis si inserisce una forma di auto finanziamento del Consiglio superiore dei lavori pubblici, garantita dal previo versamento della medesima, prima dell'esame progettuale da parte del suddetto Consesso. Infatti, premesso quanto sopra, preme sottolineare che, per far fronte alle spese di funzionamento del Consiglio medesimo, alla luce, non solo, delle modifiche apportate al decreto-legge n. 77/2021, relative al Comitato speciale del Consiglio superiore dei lavori pubblici, oggi Sezione speciale, ai sensi del D.lgs. n. 36/2023, ma anche delle ulteriori indennità previste dall'art. 3, comma 4, dell'allegato I.11, parte integrante del suddetto decreto legislativo, nonché, in analogia anche a



quanto previsto per la Commissione VIA di cui all'articolo 8-bis del D.Lgs. 3 aprile 2006 n. 152 "Norme in materia ambientale", occorre superare le disposizioni, attualmente in vigore, di cui all'art. 1, comma 5, del decreto-legge 30 novembre 2005, n. 245, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 gennaio 2006, n. 21, il quale prevede: *"Il Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri può avvalersi, per tutte le opere e gli interventi attinenti all'emergenza nel settore dei rifiuti, del Consiglio superiore dei lavori pubblici... per le esigenze connesse allo svolgimento della procedura di valutazione e di consulenza nell'ambito di progetti di opere di cui all'articolo 6 della legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modificazioni, il cui valore sia di entità superiore a 5 milioni di euro, per le relative verifiche tecniche e per le conseguenti necessità operative, è posto a carico del soggetto committente il versamento all'entrata del bilancio dello Stato di una somma pari allo 0,5 per mille del valore delle opere da realizzare."* Tale disposizione è, infatti, abrogata dal successivo comma 2 della presente proposta.

La proposta di cui alla lettera a) dell'articolo 20 mira, quindi, a superare questa criticità, estendendo l'obbligo del versamento del contributo a tutti i pareri obbligatori e facoltativi emessi dal Consiglio superiore dei lavori pubblici, riducendolo rispetto all'attuale disposto normativo, da un lato, a una percentuale dello 0.3 ‰, calcolata sull'importo complessivo del quadro economico relativo al progetto posto a parere, e limitandolo, dall'altro, attraverso questa nuova formulazione, a un tetto massimo di 100.000,00 euro.

Per quanto attiene alla richiesta di contributo da parte dei proponenti per le istruttorie del Consiglio superiore dei lavori pubblici e della Sezione speciale, l'importo da corrispondere in misura dello 0.3 ‰ è stato calibrato in base all'importo medio degli interventi determinato con riferimento ai progetti relativi agli anni 2018, 2019, 2020, 2021 e 2022 per i quali poteva risultare applicabile la disposizione. Nella tabella seguente sono indicati il numero dei progetti posti a parere negli anni di riferimento, con relativo importo contenuto nel quadro economico e la stima del contributo mediamente incassato.

ANNO	N° PROGETTI A PARERE	IMPORTO TOTALE DEI PROGETTI	IMPORTO MEDIO DEI PROGETTI
2018	33	8.505.000.000,00 €	257.727.272,73 €
2019	18	3.901.000.000,00 €	216.722.222,22 €
2020	36	5.580.000.000,00 €	155.000.000,00 €
2021	13	3.903.000.000,00 €	300.230.769,23 €
2022	25	17.052.000.000,00 €	682.080.000,00 €
2022 Comit spec	24	14.887.000.000,00 €	620.291.666,67 €
TOTALE	149	53.828.000.000,00 €	361.261.744,97 €
		Contributo medio dello 0,3 per mille a Progetto	100.000,00 €

Con tali dati, la proiezione per gli anni futuri porta a determinare un numero medio di progetti presentati pari a 25, per i quali potrà essere incassato un contributo medio di 100.000,00 euro, per un introito totale di 2.500.000,00 euro.

La disposizione di cui al nuovo comma 2-bis non determina nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica in quanto si prevede un versamento a carico dei proponenti che sottopongono i progetti e i documenti di fattibilità delle alternative progettuali all'esame del Consiglio superiore dei lavori pubblici pari al 0.3 ‰ fino ad un massimo di 100.000,00 euro a progetto che graverà esclusivamente sui quadri economici dei medesimi progetti detraendola, visto l'esiguo importo, dagli appostamenti calcolati alla voce "imprevisti" definita entro una soglia compresa tra il 5 e il 10 per cento dell'importo dei lavori a base di gara, comprensivo dei costi della sicurezza.

Alla lettera b) si modifica il comma 4 dell'articolo 8 al fine di introdurre una nuova lettera (c-bis), che prevede che l'entrata derivante dal versamento di cui al comma 2-bis come fonte di finanziamento per il Consiglio superiore dei lavori pubblici, nei limiti stabiliti dal comma 2-bis, ovvero nel limite di 2,7 milioni di euro annui.



Al **comma 2**, in considerazione di quanto rappresentato precedentemente, nonché dell'introduzione del comma aggiuntivo 2-bis, si sopprime il comma 5, dell'articolo 1 del decreto-legge 30 novembre 2005, n. 245, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 gennaio 2006, n. 21.

ART. 21 (Misure urgenti finalizzate al mantenimento e consolidamento della capacità operativa del Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei ministri)

La disposizione di cui al **comma 1** è volta a garantire l'operatività delle sale operative nazionali del Servizio nazionale della protezione civile h 24 per tutti i giorni dell'anno, apportando delle rettifiche e integrazioni a quanto già precedentemente disciplinato dall'articolo 3, comma 7, del decreto-legge n. 4 del 28 gennaio 2014 che ha disposto la proroga del riconoscimento al personale non dirigenziale, anche delle Forze Armate e delle Forze di Polizia, di alcuni particolari trattamenti accessori previsti dalle ordinanze ivi indicate.

La norma non determina oneri aggiuntivi a carico della finanza pubblica dal momento che l'onere per l'attuazione della stessa rientra nei limiti di spesa, pari a 1,5 milioni di euro annui, già previsti a regime dall'articolo 1, comma 590, della legge 208 del 2015, che ha inoltre stabilito la relativa copertura a valere sui pertinenti stanziamenti del bilancio della Presidenza del Consiglio dei ministri. Il **comma 2** consente, per le specifiche esigenze del Dipartimento della protezione civile, il conferimento temporaneo per tre anni di un numero di incarichi di livello dirigenziale non generale oltre i limiti di quanto previsto all'articolo 19, comma 6, del D. Lgs. n. 165 del 2001, incrementando in tale lasso temporale la percentuale dall'8% al 17% della dotazione organica. La disposizione non comporta nuovi o maggiori oneri atteso che si provvede a valere sulle facoltà assunzionali disponibili a legislazione vigente del predetto Dipartimento.

ART. 22 (Entrata in vigore)

L'**articolo** regola l'entrata in vigore del presente decreto-legge e, pertanto, non comporta nuovi e maggiori oneri per la finanza pubblica.





*Ministero
dell'Economia e delle Finanze*

DIPARTIMENTO DELLA RAGIONERIA GENERALE DELLO STATO

VERIFICA DELLA RELAZIONE TECNICA

La verifica della presente relazione tecnica, effettuata ai sensi e per gli effetti dell'art. 17, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196 ha avuto esito Positivo.

Il Ragioniere Generale dello Stato

Firmato digitalmente

Daria Perrotta

14/03/2025



DISEGNO DI LEGGE

—

Art. 1.

1. È convertito in legge il decreto-legge 14 marzo 2025, n. 25, recante disposizioni urgenti in materia di reclutamento e funzionalità delle pubbliche amministrazioni.

2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Decreto-legge 14 marzo 2025, n. 25, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 61 del 14 marzo 2025.

Disposizioni urgenti in materia di reclutamento e funzionalità delle pubbliche amministrazioni.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87, quinto comma, della Costituzione;

Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante « Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri » e, in particolare, l'articolo 15;

Ritenuta la straordinaria necessità e urgenza di introdurre misure per l'attrattività dei giovani e il superamento del precariato nella pubblica amministrazione

Ritenuta la straordinaria necessità e urgenza di definire misure volte a garantire la continuità e l'omogenea applicazione delle procedure di reclutamento e la funzionalità delle amministrazioni pubbliche, in particolare per quanto attiene alla sicurezza dei trasporti;

Ritenuta altresì la straordinaria necessità e urgenza di introdurre misure organizzative per la funzionalità e l'efficienza di taluni settori della pubblica amministrazione nonché per le straordinarie esigenze connesse allo svolgimento del Giubileo della Chiesa cattolica 2025;

Viste le deliberazioni del Consiglio dei ministri, adottate nella riunione del 19 febbraio 2025 e del 13 marzo 2025;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei ministri e del Ministro per la pubblica amministrazione, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze;

EMANA

il seguente decreto-legge:

TITOLO I

DISPOSIZIONI URGENTI IN MATERIA DI RECLUTAMENTO DELLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI

CAPO I

DISPOSIZIONI PER FAVORIRE IL RECLUTAMENTO DI GIOVANI NELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE E PER IL SUPERAMENTO DEL PRECARIATO

Articolo 1.

(Misure urgenti per l'attrattività della pubblica amministrazione per i giovani)

1. All'articolo 3-ter, comma 1, del decreto-legge 22 aprile 2023, n. 44, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2023, n. 74, sono aggiunti, infine, i seguenti periodi: « Per le amministrazioni di cui al comma 4-bis, una ulteriore percentuale del 10 per cento può essere destinata al reclutamento di soggetti in possesso del diploma di specializzazione per le tecnologie applicate, ovvero del diploma di specializzazione superiore per le tecnologie applicate rilasciato dagli Istituti tecnologici superiori (ITS *Academy*) di cui all'articolo 5, comma 2, della legge 15 luglio 2022, n. 99, nonché dei diplomi di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 25 gennaio 2008, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 86 dell'11 aprile 2008, ove strettamente conferenti ai profili tecnici banditi. Alla scadenza dei contratti di cui al presente articolo, in presenza dei requisiti per l'accesso al pubblico impiego, ivi incluso quello relativo al possesso del titolo di studio, e della valutazione positiva del servizio prestato, il rapporto di lavoro si trasforma in rapporto a tempo indeterminato nei limiti delle facoltà assunzionali già autorizzate. Per agevolare il percorso di formazione del personale reclutato ai sensi del quarto periodo, le medesime amministrazioni e il Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri, provvedono alla stipula di un protocollo d'intesa per l'applicazione del progetto denominato "PA 110 e lode" nel limite massimo di 3 milioni di euro per il triennio 2025-2027, a valere sul fondo di cui all'articolo 1, comma 613, della legge 30 dicembre 2021, n. 234. ».

Articolo 2.

(Disposizioni urgenti per il superamento del precariato dei giovani nella pubblica amministrazione)

1. Le modalità e i termini delle procedure di cui all'articolo 50, comma 17, del decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 aprile 2023, n. 41, si applicano, nei limiti delle dotazioni organiche e delle facoltà assunzionali autorizzate a legislazione vigente, anche alle assunzioni a tempo determinato di assistenti specializzati effettuate dall'Agenzia industrie difesa attraverso i concorsi banditi ai sensi dell'articolo 2-bis, del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113, nonché per la stabilizzazione nei ruoli del Ministero dell'interno del personale assunto a tempo determinato ai sensi dell'articolo 16 del decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 giugno 2022, n. 79. Nelle more dell'attuazione delle procedure di cui al presente comma, l'Agenzia industrie difesa è autorizzata a rinnovare per ulteriori 12 mesi i contratti di apprendistato di cui all'articolo 2-bis, comma 1, del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113, nel numero massimo di 44. Agli oneri derivanti dal secondo periodo, pari a 1.174.000 euro per l'anno 2025 e a 235.000 euro

per l'anno 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2025-2027, nell'ambito del programma « Fondi di riserva e speciali » della missione « Fondi da ripartire » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2025, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della difesa.

2. Il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica è autorizzato ad assumere a tempo indeterminato, mediante procedure concorsuali pubbliche svolte secondo le modalità semplificate di cui all'articolo 35-*quater* del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, 50 unità di personale non dirigenziale ad elevata specializzazione tecnica, da inquadrare nell'Area funzionari, in possesso di laurea specialistica o magistrale. I bandi per le procedure concorsuali definiscono i titoli, valorizzando l'esperienza lavorativa in materia ambientale nell'ambito della pubblica amministrazione ai sensi dell'articolo 35-*quater*, comma 1, lettera *f*), del decreto legislativo n. 165 del 2001. Nelle procedure concorsuali di cui al presente comma, il 50 per cento dei posti è riservato a soggetti in servizio, in possesso dei requisiti ivi previsti che alla data di entrata in vigore del presente decreto abbiano svolto, alle dipendenze di società a partecipazione pubblica, attività di supporto tecnico specialistico e operativo in materia ambientale presso il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica per almeno due anni, anche non continuativi, nel triennio anteriore alla predetta data. Per i candidati aventi i requisiti di cui al terzo periodo, la fase preliminare di valutazione consiste nella verifica dell'attività svolta. Per le finalità di cui al presente comma, la dotazione organica del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica è incrementata di 50 unità di personale dell'Area funzionari. A seguito del completamento delle procedure di cui al presente comma, le convenzioni stipulate fra il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica e la SOGESID Spa di cui all'articolo 1, comma 503, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, sono ridotte in relazione agli oneri riferibili al personale della predetta società eventualmente assunto. Per l'attuazione del presente comma, è autorizzata la spesa di euro 675.806 per l'anno 2025 e a euro 2.703.223 annui a decorrere dall'anno 2026 per le assunzioni a tempo indeterminato, a euro 505.057 per l'anno 2025 per le spese relative alla gestione della procedura concorsuale, a euro 17.500 per l'anno 2025 e a euro 70.000 annui a decorrere dall'anno 2026 per le spese relative ai buoni pasto. Ai relativi oneri, pari a 1.198.363 euro per l'anno 2025 e 2.773.223 euro annui a decorrere dall'anno 2026 si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2025-2027, nell'ambito del programma « Fondi di riserva e speciali » della missione « Fondi da ripartire » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2025, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica. Al comma 317 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, al quarto periodo, le parole: « nell'anno 2026 » sono sostituite dalle seguenti: « nell'anno 2027 », le parole: « nell'anno 2027 » sono sostituite dalle seguenti: « nell'anno 2028 », le parole:

« nell'anno 2028 » sono sostituite dalle seguenti: « nell'anno 2029 », le parole: « nell'anno 2029 » sono sostituite dalle seguenti: « nell'anno 2030 » e le parole: « nell'anno 2030 » sono sostituite dalle seguenti: « nell'anno 2031 ».

3. Al fine di garantire la continuità nella presa in carico dei beneficiari delle misure attuate dal servizio sociale professionale comunale, nonché di attuare le finalità di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, per il personale con profilo di assistente sociale il termine di cui all'articolo 20, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, è differito al 31 dicembre 2025.

CAPO II

DISPOSIZIONI URGENTI IN MATERIA DI SVOLGIMENTO DELLE PROCEDURE DI RECLUTAMENTO

Articolo 3.

(Modifiche al decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165)

1. Al decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) le parole: « Scuola superiore della pubblica amministrazione », ovunque ricorrano, sono sostituite dalle seguenti: « Scuola nazionale dell'amministrazione »;

b) all'articolo 28, il comma 1 è sostituito dal seguente:

« 1. L'accesso alla qualifica di dirigente di seconda fascia nelle amministrazioni statali, anche ad ordinamento autonomo, e negli enti pubblici non economici avviene per corso-concorso selettivo di formazione bandito dalla Scuola nazionale dell'amministrazione, per concorso indetto dalle singole amministrazioni ovvero per concorso unico ai sensi dell'articolo 35, comma 4-ter. »;

c) all'articolo 30, il comma 2-bis è sostituito dal seguente:

« 2-bis. Le amministrazioni, ad eccezione della Presidenza del Consiglio dei ministri, destinano alle procedure di mobilità di cui al presente articolo, una percentuale non inferiore al 15 per cento delle facoltà assunzionali provvedendo, in via prioritaria, all'immissione in ruolo dei dipendenti provenienti da altre amministrazioni, in posizione di comando, appartenenti alla stessa area funzionale e con esclusione del personale comandato presso gli uffici di diretta collaborazione o equiparati, che facciano domanda di trasferimento nei ruoli delle amministrazioni in cui prestano servizio da almeno dodici mesi e che abbia conseguito una valutazione della *performance* pienamente favorevole. Le posizioni eventualmente non coperte all'esito delle predette procedure sono destinate ai concorsi. In caso di mancata attivazione delle procedure di mobilità entro l'anno di riferimento, le facoltà assunzionali autorizzate per l'anno successivo sono ridotte del 15 per

cento, con conseguente adeguamento della dotazione organica, e i comandi in essere presso l'amministrazione cessano allo scadere del termine di sei mesi dall'avvio delle procedure concorsuali e non possono essere riattivati per diciotto mesi, nemmeno per il personale diverso da quello cessato. In caso di mancata presentazione della domanda di inquadramento, il personale cessa dal comando alla naturale scadenza e non può essere ulteriormente comandato anche presso una amministrazione diversa nei successivi diciotto mesi. Gli inquadramenti di cui al presente comma avvengono, nei limiti dei posti vacanti, nell'area funzionale e posizione economica corrispondente a quella posseduta presso le amministrazioni di provenienza e possono essere disposti anche se la vacanza sia presente in area diversa da quella di inquadramento assicurando la necessaria neutralità finanziaria, previa rimodulazione della dotazione organica da inserire nella sezione del PIAO relativa alla programmazione triennale dei fabbisogni di personale. »;

d) all'articolo 35:

1) dopo il comma 4-*bis*, sono inseriti i seguenti:

« 4-*ter*. Fatta salva la percentuale non inferiore al 50 per cento dei posti da ricoprire, destinata al corso-concorso selettivo di formazione bandito dalla Scuola nazionale dell'amministrazione di cui all'articolo 28, nonché le riserve previste all'articolo 28, comma 1-*ter*, e le altre stabilite a legislazione vigente, il reclutamento dei dirigenti delle amministrazioni dello Stato, delle agenzie e degli enti pubblici non economici, si svolge mediante concorsi pubblici unici organizzati dal Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, avvalendosi della Commissione per l'attuazione del progetto di riqualificazione delle pubbliche amministrazioni (RIPAM) di cui al comma 5, previa ricognizione del fabbisogno presso le amministrazioni interessate, nel rispetto dei vincoli finanziari e del regime autorizzatorio in materia di assunzioni a tempo indeterminato. Ove richiesto, il Dipartimento della funzione pubblica autorizza le amministrazioni a procedere autonomamente per il reclutamento di specifiche professionalità.

4-*quater*. Con le medesime modalità di cui al comma 4-*ter* si svolge il reclutamento delle figure professionali comuni e delle elevate professionalità delle amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, delle agenzie e degli enti pubblici non economici.

4-*quinquies*. Le amministrazioni pubbliche diverse da quelle di cui al comma 4-*ter* e la Presidenza del Consiglio dei ministri, per lo svolgimento delle proprie procedure concorsuali, ivi comprese quelle relative al reclutamento delle figure professionali di cui al comma 4-*quater*, possono rivolgersi al Dipartimento della funzione pubblica e avvalersi della Commissione RIPAM.

4-*sexies*. Il Dipartimento della funzione pubblica mediante la Commissione RIPAM, organizza i concorsi anche per il reclutamento di un'unica figura professionale e per una singola amministrazione.

4-septies. Al fine di rafforzare l'attrattività della pubblica amministrazione e i processi di reclutamento del personale, la Commissione RIPAM, per le amministrazioni di cui al comma *4-ter*:

a) organizza i concorsi di cui ai commi da *4-ter* a *4-sexies*;

b) organizza i concorsi unici riservati alla copertura delle quote d'obbligo di cui alla legge 12 marzo 1999, n. 68, previa ricognizione dei fabbisogni;

c) organizza concorsi unici per il reclutamento di personale per la transizione digitale e la sicurezza informatica delle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 6, comma 2, lettera *c-bis*), del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113;

d) pubblica, attraverso il Portale unico del reclutamento di cui all'articolo *35-ter*, avvisi per l'individuazione di *assessor*, specialisti in psicologia del lavoro e risorse umane ed esperti in valutazione delle competenze e selezione del personale per lo svolgimento dei concorsi unici nel rispetto di quanto previsto dall'articolo *35-quater*.

4-octies. Il Dipartimento della funzione pubblica, anche tramite la Commissione RIPAM, trasmette al parlamento e al Governo una relazione annuale sullo stato del reclutamento mediante concorsi unici entro il 31 maggio dell'anno successivo a quello cui di riferimento. ».

2) al comma 5:

2.1) il primo periodo è soppresso;

2.2) al secondo periodo, le parole: « Tale commissione », sono sostituite dalle seguenti: « La Commissione RIPAM ».

3) al comma *5-ter*:

3.1) al secondo periodo, dopo le parole: « da leggi regionali » sono inserite le seguenti: « e quelli stabiliti per gli enti locali dall'articolo 91 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 »;

3.2) il quinto periodo è sostituito dal seguente: « Entro il termine di validità delle graduatorie e nei limiti delle facoltà assunzionali già autorizzate, le amministrazioni possono procedere allo scorrimento delle graduatorie nei limiti di cui al quarto periodo. »;

3.3) sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: « Espletata la verifica di cui all'articolo 4, comma 3, lettera *a*), del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, le amministrazioni, per ragioni di carattere organizzativo, purché in presenza di profili professionali sovrapponibili a quelli individuati nei propri atti di programmazione, possono reclutare il proprio personale, a tempo determinato o tempo indeterminato, mediante utilizzo di proprie graduatorie vigenti ovvero, previo accordo, di quelle di altra amministrazione, ai sensi dell'articolo 1, comma 4, lettera *b)-bis*, del decreto-legge 22 aprile 2023, n. 44, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2023, n. 74. »;

4) dopo il comma 5-ter, sono inseriti i seguenti:

« 5-quater. Ai fini di cui al comma 5-ter, le commissioni di concorso, al termine dello svolgimento delle prove d'esame elaborano una graduatoria di merito sulla base dei soli risultati delle predette prove. Su tale graduatoria sono applicati i punteggi relativi ai titoli previsti dal bando e, successivamente, sono applicate le precedenzae e le preferenze. Su tale ultima elaborazione le commissioni applicano il limite di cui al comma 5-ter. Sulla graduatoria risultante si applicano, entro il limite del 20 per cento degli idonei, le riserve di posti previste dal bando. Al fine di assicurare la trasparenza della procedura concorsuale, la graduatoria di merito, quella risultante dall'applicazione dei titoli sulla graduatoria di merito e quella finale sulla quale si applicano le riserve previste dal bando, sono pubblicate contestualmente sul Portale unico del reclutamento di cui all'articolo 35-ter e sul sito dell'amministrazione procedente in un'area ad accesso riservato ai partecipanti, utilizzando le specifiche funzionalità previste dal predetto Portale. Resta ferma la minimizzazione dei dati personali.

5-quinquies. Le graduatorie per il reclutamento del personale educativo e scolastico danno evidenza delle riserve, delle precedenzae e delle preferenze applicate, ferma restando la minimizzazione dei dati personali.

5-sexies. La graduatoria si intende utilmente scorsa quando, entro il limite temporale di validità, l'amministrazione titolare individua, o cede ad amministrazioni terze, candidati idonei individuati nominativamente, in ordine di graduatoria, per la successiva convocazione da parte dell'amministrazione procedente, a nulla rilevando il momento della stipula del contratto di assunzione. »;

e) all'articolo 35-ter, comma 2:

1) dopo il primo periodo è inserito il seguente: « All'atto della registrazione l'interessato può chiedere l'invio, da parte del Portale, di notifiche relative alla pubblicazione di bandi o avvisi corrispondenti ai propri requisiti di registrazione. »;

2) al quinto periodo, le parole: « terzo periodo » sono sostituite dalle seguenti: « quarto periodo »;

3) al sesto periodo, le parole: « terzo periodo » sono sostituite dalle seguenti: « quarto periodo ».

f) all'articolo 38, il comma 3 è sostituito dal seguente:

« 3. Sino all'adozione di una regolamentazione della materia da parte dell'Unione europea, al riconoscimento dei titoli di studio esteri, aventi valore ufficiale nello Stato in cui sono stati conseguiti, ai fini della partecipazione ai concorsi pubblici destinati al reclutamento di personale dipendente, con esclusione dei concorsi per il personale docente delle scuole di ogni ordine e grado, provvede il Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri, previo parere conforme del Ministero dell'istruzione e del merito ovvero del Ministero dell'università e della ricerca. I candidati che sono in possesso del titolo di ammissione conseguito all'estero sono ammessi

a partecipare, ai concorsi di cui al primo periodo, con riserva. Il Dipartimento della funzione pubblica conclude il procedimento di riconoscimento di cui al presente comma solo nei confronti dei vincitori del concorso, che hanno l'onere, a pena di decadenza, di presentare istanza di riconoscimento entro quindici giorni dalla pubblicazione della graduatoria finale, al Ministero dell'università e della ricerca ovvero al Ministero dell'istruzione e del merito. ».

2. Per l'anno 2025, in fase di prima applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 30, comma 2-*bis*, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, modificato dal comma 1, lettera *c*) del presente articolo, le amministrazioni, ad eccezione della Presidenza del Consiglio dei ministri, nei limiti delle facoltà assunzionali autorizzate a legislazione vigente, inquadrano il personale proveniente da altre amministrazioni che ne abbia fatto richiesta e che si trovi in posizione di comando e abbia maturato, in tali posizioni, almeno dodici mesi di servizio e conseguito una valutazione della *performance* pienamente favorevole, ad esclusione del personale comandato presso gli uffici di diretta collaborazione o equiparati. In caso di mancata attivazione della predetta procedura di mobilità entro l'anno 2025, i comandi in essere presso l'amministrazione interessata cessano alla naturale scadenza e comunque non oltre il 30 aprile 2026 e non possono essere riattivati per diciotto mesi, nemmeno per personale diverso da quello cessato. In caso di mancata presentazione della domanda di inquadramento, il personale cessa dal comando alla naturale scadenza e non può essere ulteriormente comandato anche presso una amministrazione diversa nei successivi diciotto mesi. Gli inquadramenti di cui al presente comma avvengono, nei limiti dei posti vacanti, con inquadramento nell'area funzionale e posizione economica corrispondente a quella posseduta presso le amministrazioni di provenienza e possono essere disposti anche se la vacanza sia presente in area diversa da quella di inquadramento assicurando la necessaria neutralità finanziaria previa rimodulazione della dotazione organica da inserire nella sezione del PIAO relativa alla programmazione triennale dei fabbisogni di personale del triennio 2025-2027.

3. Le disposizioni di cui al comma 1, lettera *d*), numero 1), non si applicano ai concorsi inseriti nel Piano integrato di attività e organizzazione (PIAO) relativo all'anno 2025, che può essere presentato entro il 31 marzo 2025, o già banditi alla data di entrata in vigore del presente decreto.

Articolo 4.

(Misure urgenti in materia di reclutamento)

1. L'articolo 4, comma 3, lettera *a*), del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125 si interpreta nel senso che il concorso è lo strumento ordinario e prioritario per il reclutamento di personale da parte delle amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. La presente disposizione si applica anche ai concorsi in

corso di svolgimento o per i quali non si siano concluse le procedure assunzionali alla data di entrata in vigore del presente decreto.

2. All'articolo 1, comma 3, del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113, dopo le parole: «reclutamento di personale» sono inserite le seguenti: «non dirigenziale».

3. All'articolo 28, comma 1-*bis*, del decreto-legge 22 giugno 2023, n. 75, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 agosto 2023, n. 112, dopo le parole: «dirigenziale e non dirigenziale» sono inserite le seguenti: «in servizio presso i predetti enti».

4. All'articolo 18, comma 4, del decreto legislativo 6 marzo 2017, n. 40, dopo le parole: «servizio civile universale» sono inserite le seguenti: «ovvero il servizio civile nazionale di cui alla legge 6 marzo 2001, n. 64».

5. All'articolo 12, comma 1, secondo periodo, del decreto-legge 4 maggio 2023, n. 48, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 luglio 2023, n. 85, le parole: «in deroga ai requisiti di partecipazione di cui all'articolo 14, comma 1, e alla previsione di cui all'articolo 16, comma 8, del citato decreto legislativo n. 40 del 2017» sono sostituite dalle seguenti: «per l'attuazione di tali misure».

6. Al fine di esaurire il bacino storico dei lavoratori socialmente utili di cui all'articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 28 febbraio 2000, n. 81, impiegati nelle regioni Basilicata, Calabria, Campania e Puglia, e di superare il caso EUP (2021)9915, le procedure di stabilizzazione avviate alla data di entrata in vigore del presente decreto possono essere concluse entro il 31 dicembre 2025. Le assunzioni in deroga a tempo indeterminato di lavoratori socialmente utili e di pubblica utilità di cui all'articolo 1, comma 495, primo periodo, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, possono essere effettuate dalle amministrazioni pubbliche utilizzatrici ivi previste fino al 31 dicembre 2025.

7. Solo ai fini dell'articolo 1, comma 309, della legge 30 dicembre 2023, n. 213, nei limiti delle risorse assegnate, gli Enti di cui al comma 308 possono adottare nuovi bandi nonché avvalersi degli esiti delle procedure selettive già svolte.

8. Al fine di consentire la prosecuzione del regolare svolgimento delle attività delle Istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica, si applicano, per l'anno accademico 2025/2026, le disposizioni di cui all'articolo 19, comma 1, del decreto-legge 12 settembre 2013, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2013, n. 128.

9. Alle graduatorie dei concorsi per il reclutamento di personale nelle amministrazioni pubbliche, approvate nell'anno 2024 e nell'anno 2025, non si applica il limite di cui all'articolo 35, comma 5-*ter*, quarto periodo, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.

CAPO III

MISURE URGENTI IN MATERIA DI RECLUTAMENTO DI PARTICOLARI CATEGORIE DI PERSONALE

Articolo 5.

(Disposizioni urgenti per il reclutamento di personale dell'amministrazione civile dell'interno destinato alla funzionalità di strutture territoriali del Ministero)

1. Al fine di assicurare la costante funzionalità ed efficienza delle strutture territoriali del Ministero dell'interno, anche con riferimento alla trattazione delle problematiche connesse alla gestione dei flussi migratori, la dotazione organica del personale dell'amministrazione civile dell'interno, area degli assistenti, è incrementata di 200 unità.

2. Per l'attuazione del comma 1, il Ministero dell'interno è autorizzato a reclutare, in aggiunta alle vigenti facoltà assunzionali, un corrispondente contingente di personale appartenente all'area degli assistenti, profilo di assistente amministrativo, con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, senza il previo svolgimento delle procedure di mobilità, mediante l'indizione di apposite procedure concorsuali pubbliche o lo scorrimento delle vigenti graduatorie di concorsi pubblici. Per velocizzare il reclutamento del personale di cui al primo periodo, il Ministero dell'interno può avvalersi della procedura di cui all'articolo 35-*quater*, comma 3-*bis*, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nonché delle procedure di cui all'articolo 1, comma 4, lettera *b*), del decreto-legge 22 aprile 2023, n. 44, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2023, n. 74. Ai fini dell'attuazione del presente comma è autorizzata la spesa di euro 3.995.247 per l'anno 2025 e di euro 7.990.494 a decorrere dall'anno 2026 per gli oneri assunzionali, di euro 202.899 per l'anno 2025 e di euro 405.797 annui a decorrere dall'anno 2026 per il compenso del lavoro straordinario nonché di euro 168.000 per l'anno 2025 e di euro 336.000 a decorrere dall'anno 2026 per i buoni pasto. Per l'espletamento delle procedure concorsuali di cui al presente comma, è autorizzata la spesa di euro 448.000 per l'anno 2025.

3. All'articolo 4, comma 5, primo periodo, del decreto-legge 11 ottobre 2024, n. 145, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 dicembre 2024, n. 187, dopo le parole: « all'area degli assistenti, » sono aggiunte le seguenti: « profilo di assistente amministrativo, ».

4. Nello svolgimento delle procedure concorsuali di cui al comma 2, costituisce titolo di preferenza l'aver prestato nell'ultimo quinquennio nelle strutture di cui al comma 1, per almeno un anno entro il 30 aprile 2025, attività lavorativa con contratto a termine, anche per il tramite di agenzie di lavoro interinale, in compiti amministrativi connessi alla gestione dei flussi migratori per le corrispondenti esigenze del Ministero dell'interno. Le disposizioni di cui al presente comma si applicano anche alle procedure di reclutamento di cui all'articolo 4, comma 5, del decreto-legge 11 ottobre 2024, n. 145, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 dicembre 2024, n. 187.

5. Agli oneri derivanti dal comma 2, pari a euro 4.814.146 per l'anno 2025 e a euro 8.732.291 annui a decorrere dall'anno 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2025-2027, nell'ambito del programma « Fondi di riserva e speciali » della missione « Fondi da ripartire » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2025, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'interno.

6. Ai fini della razionalizzazione del trattamento e dello scambio delle informazioni relative ai procedimenti in capo allo sportello unico di cui all'articolo 22, comma 1, del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, il sistema informativo del Dipartimento per le libertà civili e l'immigrazione, del Ministero dell'interno, istituito ai sensi dell'articolo 2, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 27 luglio 2004, n. 242, acquisisce dal Centro elaborazione dati, di cui all'articolo 8 della legge 1° aprile 1981, n. 121, le informazioni concernenti l'ingresso dello straniero sul territorio nazionale, comunicandone gli esiti.

Articolo 6.

(Disposizioni urgenti per il reclutamento e la funzionalità del Corpo nazionale dei vigili del fuoco)

1. Il personale femminile che frequenta il corso di formazione iniziale per l'accesso ai ruoli del Corpo nazionale dei vigili del fuoco nel periodo di astensione obbligatoria per maternità, ai sensi dell'articolo 16, comma 1, del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, è sospeso dal servizio per tutta la durata del congedo, con la conservazione dell'intera retribuzione fondamentale e degli istituti di retribuzione aventi carattere fisso e ricorrente, secondo le disposizioni contrattuali. Il predetto personale è ammesso a partecipare al primo corso utile, successivo al periodo di astensione obbligatoria e a ripetere, per una sola volta, il periodo di applicazione pratica. Nelle more, al termine del periodo di astensione obbligatoria, presta servizio presso il comando di residenza con mansioni di supporto, fatta salva l'eventuale fruizione degli istituti a tutela della maternità. Fuori dai casi previsti dal presente comma, trovano applicazione le disposizioni di cui al decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, che disciplinano, per ciascun ruolo, i casi di dimissioni ed espulsioni dal corso.

2. Al fine di potenziare l'efficacia dei servizi istituzionali svolti dal Corpo nazionale dei vigili del fuoco nonché di razionalizzare il quadro dei relativi istituti retributivi accessori, i fondi di incentivazione del personale del Corpo medesimo sono incrementati complessivamente di 812.000 euro annui a decorrere dall'anno 2025. Agli oneri di cui al presente comma si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2025-2027, nell'ambito del programma « Fondi di riserva e speciali » della missione « Fondi da ripartire » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2025,

allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'interno.

3. Allo scopo di adottare provvedimenti normativi volti all'ottimizzazione delle funzioni e dei compiti del personale permanente e volontario del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, mediante modifica, revisione e semplificazione del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139, e del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, ferma restando l'armonizzazione del trattamento economico con quello del personale delle Forze di polizia, nello stato di previsione del Ministero dell'interno è istituito un fondo, con una dotazione finanziaria pari a euro 28.000.000 per il 2025, a euro 28.000.000 per il 2026 e a euro 34.000.000 annui a decorrere dal 2027. Agli oneri di cui al presente comma si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2025-2027, nell'ambito del programma « Fondi di riserva e speciali » della missione « Fondi da ripartire » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2025, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'interno.

4. All'articolo 1, comma 347, della legge 30 dicembre 2023, n. 213, le parole: « 10 gennaio 2025 » sono sostituite dalle seguenti: « 31 dicembre 2025 ».

TITOLO II

DISPOSIZIONI URGENTI IN MATERIA DI ORGANIZZAZIONE DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

CAPO I

DISPOSIZIONI URGENTI IN MATERIA DI ORGANIZZAZIONE DELLE AMMINISTRAZIONI CENTRALI

Articolo 7.

(Misure urgenti per la funzionalità della Commissione RIPAM e per il rafforzamento del Dipartimento per le pari opportunità)

1. Al fine di corrispondere alle urgenti necessità di rafforzamento delle attività della Commissione per l'attuazione del progetto di riqualificazione delle pubbliche amministrazioni (RIPAM), entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, la Presidenza del Consiglio dei ministri provvede, nell'ambito della sua autonomia, alla riorganizzazione del Dipartimento della funzione pubblica prevedendo l'istituzione di un ufficio, articolato in due servizi, con conseguente incremento della dotazione organica della Presidenza del Consiglio dei ministri, nonché di un contingente costituito da non più di 30 unità di personale non dirigenziale, che possono essere scelte nell'ambito del personale appartenente ai ruoli della Presidenza del Consiglio dei ministri o di altre pubbliche amministrazioni, collocato in posizione di comando, aspettativa, fuori ruolo o altro analogo istituto previsto dai

rispettivi ordinamenti di appartenenza, con conseguente incremento del contingente del personale di prestito. Il personale non dirigenziale scelto dai ruoli di amministrazioni diverse dai Ministeri mantiene il trattamento economico fondamentale dell'amministrazione di appartenenza con oneri a carico della stessa. Agli oneri derivanti dal presente comma, quantificati in euro 1.269.174 per l'anno 2025 e di euro 1.692.231 a decorrere dall'anno 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 613, della legge 30 dicembre 2021, n. 234.

2. Allo scopo di incrementare le risorse annualmente assegnate a Formez PA – Centro servizi assistenza, studi e formazione per l'ammodernamento della P.A. è autorizzata, a decorrere dall'anno 2025, la spesa ulteriore di 1 milione di euro annui, come contributo a favore del Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri, per attività di supporto allo svolgimento dei concorsi pubblici per i medi e piccoli comuni. Agli oneri di cui al presente comma si provvede mediante corrispondente riduzione, a decorrere dall'anno 2025, del Fondo di cui all'articolo 1, comma 613 della legge 30 dicembre 2021, n. 234.

3. All'articolo 1, comma 613, della legge 30 dicembre 2021, n. 234 dopo le parole: « fascicolo elettronico del dipendente, » sono inserite le seguenti: « oltre che per le finalità di cui all'articolo 35 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e per la realizzazione di interventi per finalità sociali, culturali, per l'innalzamento della qualità delle azioni di sviluppo della coesione sociale da parte di pubbliche amministrazioni ed enti pubblici o privati senza scopo di lucro, ».

4. Al fine di corrispondere alle urgenti necessità di rafforzamento delle attività di indirizzo e coordinamento svolte dal Dipartimento per le pari opportunità della Presidenza del Consiglio dei ministri, quale meccanismo equivalente, con riguardo agli interventi di prevenzione sociale del fenomeno della tratta degli essere umani e di assistenza delle relative vittime nonché di programmazione delle risorse finanziarie in ordine ai programmi di assistenza e di integrazione sociale concernenti tale fenomeno, assicurando un adeguato monitoraggio del fenomeno stesso, in coerenza con il quadro euro unitario sul potenziamento della lotta alla tratta di essere umani, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, la Presidenza del Consiglio dei ministri provvede, nell'ambito della propria autonomia, alla riorganizzazione del Dipartimento per le pari opportunità, prevedendo l'istituzione di un ufficio, articolato in due servizi, con conseguente incremento della dotazione organica della Presidenza del Consiglio dei ministri, nonché di un contingente di personale non dirigenziale, in aggiunta a quello appartenente ai ruoli della Presidenza del Consiglio dei ministri, costituito da non più di 6 unità di personale scelte nell'ambito del personale appartenente ai ruoli di altre pubbliche amministrazioni, collocate in posizione di comando, aspettativa, fuori ruolo o altro analogo istituto previsto dai rispettivi ordinamenti di appartenenza con conseguente incremento del contingente del personale di prestito. Il personale non dirigenziale scelto dai ruoli di amministrazioni diverse dai Ministeri mantiene il trattamento economico fondamentale dell'amministrazione di appartenenza con

oneri a carico della stessa. Agli oneri derivanti dal presente comma, quantificati in 575.430 euro per l'anno 2025 ed euro 767.239 a decorrere dall'anno 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 613, della legge 30 dicembre 2021, n. 234.

CAPO II

DISPOSIZIONI URGENTI IN MATERIA DI ENTI LOCALI

Articolo 8.

(Misure urgenti per gli enti locali, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano)

1. All'articolo 1, comma 557, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, dopo le parole: «le unioni di comuni» sono aggiunte le seguenti: «nonché gli enti del comparto funzioni locali ricompresi nei crateri sisma 2009 e 2016, a prescindere dalla relativa dimensione demografica e gli Uffici speciali per la ricostruzione del sisma 2009 e 2016».

2. All'articolo 2, comma 186, lettera *d*), della legge 23 dicembre 2009, n. 191, dopo le parole: «superiore a 100.000 abitanti» sono aggiunte le seguenti: «e, al fine di gestire la conclusione del processo di ricostruzione, per il periodo dal 2025 al 2030, nei comuni capoluogo di provincia compresi nei crateri del sisma 2009 e del sisma 2016.».

3. All'articolo 3, comma 1, del decreto-legge 22 aprile 2023, n. 44, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2023, n. 74, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano possono assegnare agli uffici di diretta collaborazione proprio personale di ruolo, applicando gli istituti di cui all'articolo 14, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e altri analoghi istituti previsti dall'ordinamento, anche in favore dei propri dipendenti.».

4. All'articolo 8, comma 1, quarto periodo, del decreto-legge 19 settembre 2023, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 novembre 2023, n. 162, le parole: «funzioni di stazione appaltante», sono sostituite dalle seguenti: «funzioni di centrale di committenza».

5. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto e non oltre il 31 dicembre 2025, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano possono procedere, nell'ambito delle rispettive dotazioni organiche, alla stabilizzazione del personale non dirigenziale appartenente all'Area funzionari, assunto dal Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, ai sensi dell'articolo 17-*octies*, comma 3, del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113, e presso le stesse funzionalmente utilizzato per la realizzazione degli interventi per il contrasto al dissesto idrogeologico a valere sulle risorse del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), che abbia prestato servizio per il periodo di cui all'articolo 50, comma 17-*bis*, del decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 aprile 2023, n. 41, nella qualifica ricoperta, previo colloquio selettivo e all'esito della valuta-

zione positiva dell'attività lavorativa svolta. Agli oneri di cui al presente comma si provvede nei limiti delle facoltà assunzionali autorizzate a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

6. All'articolo 16 del decreto-legge 9 agosto 2022, n. 115, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 settembre 2022, n. 142, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 6-ter, le parole: «in sede di approvazione del rendiconto 2024» sono sostituite dalle seguenti: «in sede di approvazione del rendiconto 2025» e le parole «alla data del 31 dicembre 2024» sono sostituite dalle seguenti: «alla data del 31 dicembre 2025»;

b) al comma 6-quater, le parole: «31 dicembre 2023» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2025»;

c) al comma 6-quinquies, le parole: «al 31 dicembre 2023» sono sostituite dalle seguenti: «al 31 dicembre 2025», le parole: «dall'esercizio 2024» sono sostituite dalle seguenti: «dall'esercizio 2026» e le parole: «alla data del 31 dicembre 2023» sono sostituite dalle seguenti: «alla data del 31 dicembre 2025»;

d) al comma 6-sexies, le parole: « , avvenuta entro il 31 dicembre 2024 » sono soppresse.

7. All'articolo 248, comma 5, del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, dopo il quarto periodo, è aggiunto il seguente: « Le disposizioni di cui al primo, secondo e terzo periodo del presente comma non si applicano agli amministratori che, nei soli casi in cui la responsabilità sia attribuita per colpa grave, abbiano adottato un piano di riequilibrio finanziario pluriennale approvato dalla Corte dei conti, ai sensi dell'articolo 243-bis, entro due anni dall'insediamento del loro primo mandato e a seguito di delibera della Corte dei conti ai sensi dell'articolo 148-bis, comma 3, di accertamento di gravi irregolarità o criticità relative agli esercizi precedenti l'elezione. ».

8. Il Commissario straordinario di cui all'articolo 1 del decreto-legge 31 dicembre 2024, n. 208 è autorizzato a utilizzare risorse, nel limite di euro 8.300.000, disponibili sulla contabilità speciale 5142, intestata al Prefetto di Napoli, per la realizzazione dei medesimi interventi già previsti compatibili con le finalità di cui al predetto articolo. Con i provvedimenti commissariali di cui all'articolo 1, comma 2 del decreto-legge n. 208 del 2024, sono definite le modalità per effettuare il versamento delle predette risorse nella contabilità speciale di cui al comma 5 del medesimo articolo 1 ».

9. All'articolo 19 del decreto-legge 19 settembre 2023, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 novembre 2023, n. 162, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 6:

1) il secondo periodo è sostituito dal seguente: « Il corso di formazione, da frequentare in presenza ovvero a distanza secondo le

modalità definite con la convenzione di cui al sesto periodo, è erogato dalla Scuola nazionale dell'amministrazione – SNA. »;

2) il sesto periodo è sostituito dal seguente: « Con apposita convenzione stipulate tra il Dipartimento per le politiche di coesione e per il sud della Presidenza del Consiglio dei ministri e la Scuola nazionale dell'amministrazione – SNA sono stabilite le modalità organizzative del corso di formazione. »;

b) al comma 7, dopo le parole: « effetto analogo » sono aggiunte le seguenti: « , fatta salva la possibilità per le amministrazioni assegnatarie di utilizzare detto personale nell'ambito convenzioni di cui all'articolo 30 del decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267 ».

10. All'articolo 1, comma 365, della legge 30 dicembre 2024, n. 207, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « Al rimborso accedono tutte le regioni, in deroga alle disposizioni legislative che stabiliscono per le autonomie speciali il concorso regionale e provinciale al finanziamento sanitario corrente. ».

Articolo 9.

(Disposizioni urgenti in materia di segretari comunali)

1. Al fine di potenziare la capacità tecnica e operativa dell'amministrazione comunale, in ragione del fenomeno dell'immigrazione e delle particolari caratteristiche geografiche e territoriali, nonché della conseguente maggiore complessità dei processi sottesi alle funzioni e ai compiti svolti dall'ente locale, al comune di Lampedusa e Linosa, su motivata richiesta del sindaco idonea a dimostrare che l'ente si trovi in condizioni finanziarie tali da poter sostenere le maggiori spese, può essere assegnato in titolarità, con provvedimento del Ministero dell'interno, un segretario di fascia immediatamente superiore a quella prevista per l'ente. Il trattamento economico del segretario di cui al presente comma è a carico del comune di Lampedusa e Linosa.

2. Le risorse finanziarie assegnate ai comuni individuati sulla base dei criteri determinati dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, adottato ai sensi dell'articolo 31-bis, comma 5, del decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 dicembre 2021, n. 233, non utilizzate e restituite, nel corso del medesimo esercizio finanziario, dalle predette amministrazioni, sono riassegnate nella stessa annualità di riferimento dal Ministero dell'interno, in ordine di graduatoria, ai comuni già individuati ma non destinatari dei benefici ivi previsti.

Articolo 10.

(Disposizioni urgenti finalizzate all'implementazione delle misure in materia di personale a supporto delle attività di ricostruzione nei territori delle regioni Emilia-Romagna, Marche e Toscana colpiti dagli eventi

alluvionali verificatisi a partire dal mese di maggio 2023, nonché per la situazione emergenziale nella Terra dei fuochi)

1. Al fine di favorire l'effettiva e tempestiva implementazione delle misure di rafforzamento temporaneo degli enti locali interessati, di cui all'articolo 20-*septies*, comma 8-*bis*, del decreto-legge 1° giugno 2023, n. 61 convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2023, n. 100, ove risulti maggiormente efficace rispetto alle modalità già oggi previste, per i medesimi enti locali, fermi restando i limiti numerici e finanziari stabiliti con l'ordinanza commissariale n. 18 del 9 gennaio 2024, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* del 26 gennaio 2024, resta ferma la facoltà di provvedere, in alternativa all'assunzione delle unità ivi specificate, al conferimento di incarichi retribuiti avvalendosi delle facoltà previste dall'articolo 10 del decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 giugno 2022, n. 79, ovvero al trattenimento in servizio, entro il termine temporale stabilito, di unità corrispondenti ai sensi di quanto previsto dall'articolo 1, comma 165, della legge 30 dicembre 2024, n. 207.

2. Allo scopo di favorire l'immediata operatività della propria struttura di supporto, valorizzando il bagaglio esperienziale e di competenze maturato dal personale durante i rispettivi periodi di servizio, per il Commissario straordinario alla ricostruzione, nominato ai sensi di quanto previsto dall'art. 20-*ter*, comma 1, del decreto-legge n. 61 del 2023, fermi restando i limiti numerici e finanziari stabiliti, rispettivamente, ai commi 4 e 6 del medesimo articolo 20-*ter* e all'articolo 1, comma 693, della legge 30 dicembre 2024, n. 207, resta ferma la facoltà di provvedere, in alternativa alle modalità di individuazione delle unità ivi specificate, al conferimento di incarichi retribuiti avvalendosi delle facoltà previste dall'articolo 10 del decreto-legge n. 36 del 2022, ovvero a concordare, nell'ambito delle intese con le amministrazioni interessate, il trattenimento in servizio, entro il termine temporale stabilito, di unità di personale ai sensi di quanto previsto dall'articolo 1, comma 165, della legge 30 dicembre 2024, n. 207,

3. In considerazione della variegata articolazione delle funzioni alle quali è preposta la struttura di supporto al Commissario straordinario di cui all'articolo 20-*ter* del decreto-legge n. 61 del 2023, allo scopo di assicurare il pronto reperimento delle diverse tipologie di professionalità ed esperienze necessarie, al citato articolo 20-*ter*, comma 4, le parole: « di pubbliche amministrazioni centrali e di enti territoriali » sono sostituite dalle seguenti: « delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 ».

4. Fino al 31 dicembre 2026, la conferenza di servizi decisoria di cui all'articolo 14, comma 2, della legge 7 agosto 1990, n. 241 si svolge ai sensi dell'articolo 13 del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n.120.

5. Il Commissario unico di cui all'articolo 5, comma 1, del decreto-legge 14 ottobre 2019, n. 111, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 dicembre 2019, n. 141, provvede, con i medesimi poteri di cui allo stesso articolo 5, anche alla bonifica dell'area denominata « Terra dei fuochi » individuata dalle direttive dei Ministri delle politiche agricole alimentari e forestali, dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e della salute d'intesa con il Presidente della regione Campania,

del 23 dicembre 2013, del 16 aprile 2014 e del 10 dicembre 2015 ai sensi dell'articolo 1, comma 5, del decreto-legge 10 dicembre 2013, n. 136, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 febbraio 2014, n. 6, mediante lo svolgimento delle seguenti attività:

a) ricognizione degli interventi di indagine ambientale, caratterizzazione, messa in sicurezza e bonifica effettuati e programmati, nonché delle iniziative volte a garantire la salubrità dei prodotti agroalimentari, il monitoraggio ambientale e il monitoraggio sanitario delle popolazioni ricadenti nell'area interessata;

b) ricognizione delle risorse stanziata e di quelle disponibili per l'attuazione degli interventi e delle iniziative di cui al punto *a)*;

c) individuazione degli interventi e delle iniziative ulteriori da porre in essere nel breve, medio e lungo periodo, nonché stima delle risorse finanziarie necessarie e attuazione degli interventi medesimi;

d) individuazione e perimetrazione dei siti oggetto di contaminazione;

e) realizzazione di interventi di bonifica, ripristino ambientale e messa in sicurezza operativa o permanente;

f) comunicazione e informazione pubblica in merito agli interventi e alle iniziative attuate e programmate.

6. Entro quindici giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, le amministrazioni centrali e locali, nonché la regione Campania e le Province di Napoli e Caserta, a vario titolo competenti per gli interventi e le iniziative di cui al comma 5, lettera *a)*, comunica al Commissario di cui al medesimo comma le informazioni concernenti ogni intervento e iniziativa, attuati o programmati, e i relativi quadri finanziari.

7. Il Commissario di cui al comma 5, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, trasmette alla Presidenza del Consiglio dei ministri una relazione avente a oggetto le attività di cui al medesimo comma 5, lettere *a)*, *b)* e *c)*, nonché un piano di comunicazione e informazione del pubblico e, in particolare, dei cittadini e delle imprese dei territori rientranti nell'area denominata « Terra dei fuochi ».

8. La relazione di cui al comma 7 è trasmessa anche al Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, al Ministero della Salute, alla Regione Campania, nonché a tutti i soggetti di cui al comma 6, i quali provvedono, entro i successivi trenta giorni, a trasferire le pertinenti risorse presenti nei propri bilanci alla contabilità speciale intestata al Commissario di cui al comma 5.

9. Il Commissario di cui al comma 5 presenta alla Presidenza del Consiglio dei ministri una relazione sulle attività svolte e sulle eventuali criticità almeno trimestralmente. Per il primo anno, il Commissario presenta la relazione di cui al primo periodo con cadenza mensile. Ciascuna relazione è resa pubblica in un'apposita sezione del sito istituzionale del Commissario.

10. I soggetti di cui al comma 6 comunicano altresì al Commissario ogni informazione che quest'ultimo ritenga necessario acquisire e prestano ogni eventuale collaborazione che il medesimo richieda ai fini dello svolgimento delle attività di cui al comma 5.

11. Sono trasferiti al Commissario gli interventi di cui al comma 6 che risultano già integralmente finanziati a legislazione vigente con contestuale trasferimento delle risorse da parte degli enti interessati, nonché ulteriori interventi previa individuazione della relativa copertura finanziaria.

12. Per lo svolgimento delle attività di cui al comma 5, il contingente di personale della struttura commissariale di cui all'articolo 5, comma 3, del decreto-legge n. 111 del 2019, è incrementato di dieci unità per il triennio 2025-2027. Per le finalità di cui al primo periodo, è autorizzata la spesa di 659.290 per ciascuno degli anni 2025, 2026 e 2027.

13. L'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA) provvede allo svolgimento di attività di monitoraggio sull'espletamento dei compiti di cui al comma 5, lettere *a)*, *b)* e *c)*, rendendo pubblici i relativi esiti in una apposita sezione del proprio sito istituzionale, che garantisca il più ampio accesso ai dati stessi da parte della società civile e dei soggetti interessati. Per le finalità di cui al primo periodo, è autorizzata la spesa di 2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025, 2026 e 2027.

14. Agli oneri di cui ai commi 12 e 13, pari a 2.659.290 euro per ciascuno degli anni 2025, 2026 e 2027, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2025-2027, nell'ambito del programma « Fondi di riserva e speciali » della missione « Fondi da ripartire » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2025, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica.

TITOLO III

MISURE URGENTI PER LA FUNZIONALITÀ E IL RAFFORZAMENTO DELLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI

CAPO I

DISPOSIZIONI PER IL POTENZIAMENTO DELLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI

Articolo 11.

(Disposizioni urgenti in materia di funzionalità delle agenzie fiscali)

1. All'articolo 1 del decreto-legge 22 ottobre 2016, n. 193, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 2016, n. 225, dopo il comma 3, sono inseriti i seguenti:

« *3-bis.* Il personale dell'Agenzia delle entrate-Riscossione deve possedere i medesimi requisiti di onorabilità e presupposti di affida-

bilità dei dipendenti dell'Agenzia delle entrate. A tal fine, non possono essere assunti dall'Agenzia delle entrate-Riscossione coloro che abbiano riportato condanne con sentenza passata in giudicato per reati che costituiscono un impedimento all'assunzione presso una pubblica amministrazione. Coloro che hanno in corso procedimenti penali, procedimenti amministrativi per l'applicazione di misure di sicurezza o di prevenzione o precedenti penali a proprio carico iscrivibili nel casellario giudiziale, ai sensi dell'articolo 3 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di casellario giudiziale, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 14 novembre 2002, n. 313, ne danno notizia all'ente strumentale, anche al momento della candidatura, precisando la data del provvedimento e l'autorità giudiziaria che lo ha emanato ovvero quella presso la quale penda un eventuale procedimento penale. I requisiti richiesti sono posseduti sia alla data di scadenza del termine stabilito nell'avviso di selezione, sia all'atto della sottoscrizione del contratto di lavoro e per tutta la durata del rapporto di lavoro.

3-ter. L'Agenzia delle entrate-Riscossione tratta i dati personali di cui al comma *3-bis* in conformità al regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, e al codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003 n. 196. L'ente strumentale attua adeguate misure di sicurezza, organizzative, tecniche e fisiche per garantire che il trattamento dei dati personali, operato mediante l'ausilio di strumenti manuali, informatici e telematici, sia eseguito per tutelare i dati dall'alterazione, dalla distruzione, dalla perdita, dal furto e dall'utilizzo improprio o illegittimo, nel rispetto dei principi di minimizzazione, integrità e riservatezza dei dati personali stessi. Nella valutazione di impatto sulla protezione dei dati sono indicate tra l'altro, le misure tecniche e organizzative idonee a garantire un livello di sicurezza adeguato al rischio, nonché le eventuali misure poste a tutela dei diritti e delle libertà degli interessati. L'ente strumentale verifica, altresì, periodicamente, l'esattezza e l'aggiornamento dei dati personali e adotta tutte le misure ragionevoli per cancellare o rettificare tempestivamente i dati inesatti rispetto alle finalità per le quali sono trattati. I dati personali sono trattati per il tempo strettamente necessario allo svolgimento delle finalità indicate nell'informativa sul trattamento dei dati personali ai sensi degli articoli 13 e 14 del regolamento (UE) 2016/679. I dati potranno essere conservati per finalità di difesa di diritti, anche di terzi, in sede giudiziaria, per il periodo strettamente necessario, con riferimento a contenziosi in atto o a situazioni precontenziose e comunque fino allo spirare dei termini prescrizionali per eventuali pretese o responsabilità ovvero fino al passaggio in giudicato della pronuncia giurisdizionale. Trascorso il periodo sopraindicato, i dati personali verranno cancellati o resi anonimi, in modo da impedire, anche indirettamente, l'identificazione dell'interessato. ».

2. All'articolo 67, comma 3, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: « , pure in servizio, in ragione della funzione del comitato anche di alta consulenza nei riguardi del direttore relativamente alle attribuzioni di competenza ».

3. È ricostituito presso l'Agenzia delle entrate, anche per coadiuvare nell'attuazione dell'articolo 21, della legge 9 agosto 2023, n. 111, e nei limiti delle risorse disponibili a legislazione vigente, l'organo tecnico consultivo di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 646, le cui disposizioni, in quanto compatibili, riacquistano efficacia a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

Articolo 12.

(Ulteriori misure urgenti per la funzionalità della pubblica amministrazione)

1. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto il periodo trascorso in malattia dai dipendenti delle amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, dovuta al COVID-19 non è equiparato al periodo di ricovero ospedaliero ed è computabile ai fini del periodo di comporta. All'articolo 87, comma 1, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, il primo periodo è soppresso.

2. All'articolo 8, comma 5, ultimo periodo, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, le parole: « a decorrere dall'anno 2024 sono riconosciuti integralmente, anche in aggiunta al trattamento eventualmente in godimento ai sensi del quarto periodo » sono sostituite dalle seguenti: « a iniziare dagli importi già percepiti dall'anno 2021 sono in ogni caso riconosciuti integralmente, per i dipendenti pubblici anche in aggiunta al trattamento in godimento. ».

3. Al fine di dare attuazione alle disposizioni di cui all'articolo 4-bis del decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 aprile 2023, n. 41, nei confronti del personale non contrattualizzato in regime di diritto pubblico collocato fuori dal ruolo organico della magistratura, titolare di incarichi dirigenziali anche apicali presso le strutture centrali e periferiche del Ministero della giustizia e responsabile del raggiungimento degli specifici obiettivi annuali relativi al rispetto dei tempi di pagamento previsti dalle vigenti disposizioni, al quale è riconosciuta l'indennità prevista dall'articolo 23-ter, comma 2, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, il mancato raggiungimento degli obiettivi annuali è valutato in misura non inferiore al 30 per cento ai fini dell'erogazione della medesima indennità.

4. All'art. 8 comma 2, del decreto legislativo 28 settembre 2012, n. 178, dopo il sesto periodo sono aggiunti i seguenti: « La dotazione del fondo del trattamento accessorio del personale dell'Ente, non ancora costituita alla data di entrata in vigore della presente norma, è determinata quale somma del valore medio pro capite per aree riferito alle risorse stabili e variabili certificate e quindi erogate nell'anno 2022 riproporzionate al personale in servizio alla data del 1° gennaio dell'anno di riferimento. »

5. All'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113, dopo la lettera c), è inserita la seguente:

«*c-bis*) in relazione alle caratteristiche e finalità di ciascuna amministrazione, il fabbisogno di personale per la realizzazione della transizione digitale e per assicurare la sicurezza informatica; »;

6. All'articolo 8 del decreto legislativo 25 febbraio 1999, n. 66, dopo il comma 5 è inserito il seguente:

«*5-bis*. Fino alla data di rideterminazione dei nuovi valori di area di cui alla sequenza contrattuale dell'Ente nazionale per l'aviazione civile, sono confermati i valori dell'indennità di ente attualmente applicati. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente comma si provvede nei limiti delle risorse già assegnate al finanziamento della suddetta indennità. ».

7. Al fine di rafforzare la capacità amministrativa delle pubbliche amministrazioni e le procedure di reclutamento del personale attraverso l'ottimizzazione della logistica e la razionalizzazione degli spazi, all'articolo 33 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, dopo il comma 3 è inserito il seguente: «*3-bis*. Per gli anni 2025, 2026 e 2027, gli enti pubblici che gestiscono forme di previdenza e assistenza sociale destinano fino al quaranta per cento del piano di impiego dei fondi disponibili previsto dall'articolo 65 della legge 30 aprile 1969, n. 153 alla sottoscrizione delle quote dei fondi di cui ai commi 1, *8-ter* e *8-quater*, di cui una quota non superiore al venti per cento per la sottoscrizione dei fondi di cui al comma 1. Fermo restando il complessivo limite del quaranta per cento, la percentuale di cui al primo periodo può essere rimodulata su proposta della società di gestione del risparmio di cui al comma 1, tenuto conto delle esigenze di finanziamento dei diversi fondi. ».

8. All'articolo 3, comma *2-ter*, del decreto-legge 29 settembre 2023, n. 132, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 novembre 2023, n.170, il secondo periodo è sostituito dal seguente: « Resta fermo quanto previsto dall'articolo 19 del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175. ».

9. Al fine di soddisfare le esigenze e sviluppare i percorsi formativi di cui all'articolo *238-bis* del decreto legge 19 maggio 2020, n. 34 convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, la dotazione organica dei professori ordinari, straordinari, associati e ricercatori del Ministero della difesa è incrementata di 8 unità di professori, da assumere entro i limiti delle ordinarie facoltà assunzionali e nell'ambito del Piano triennale dei fabbisogni del personale, redatto secondo le previsioni degli articoli 6 e *6-ter* del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. Per l'attuazione del presente comma è autorizzata la spesa di euro 465.190 per l'anno 2025 e di euro 930.380 annui a decorrere dall'anno 2026. Ai relativi oneri, pari a euro 465.190

per l'anno 2025 e ad euro 930.380 annui a decorrere dall'anno 2026, si provvede:

a) quanto a euro 126.484 per l'anno 2025, e euro 252.969 annui, a decorrere dall'anno 2026, a compensazione, mediante la riduzione di un numero di posizioni equivalente dal punto di vista finanziario della famiglia professionale degli assistenti;

b) quanto a euro 338.706 per l'anno 2025, ed euro 677.411 annui a decorrere dall'anno 2026, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del Fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2025-2027, nell'ambito del Programma « Fondi di riserva e speciali » della missione « Fondi da ripartire » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2025, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della difesa.

10. In attuazione degli obiettivi di cooperazione allo sviluppo previsti dal Piano strategico Mattei di cui al decreto-legge 15 novembre 2023, n. 161, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 gennaio 2024, n. 2, nonché della dichiarazione interministeriale del G7 su Industria, Tecnologia del 15 marzo 2024 è istituito il programma « Hub per l'Intelligenza Artificiale dello Sviluppo Sostenibile » finalizzato a promuovere il trasferimento tecnologico in favore dei Paesi di cui al Piano Mattei, attraverso alleanze imprenditoriali, anche in cooperazione con gli Organismi internazionali. Le iniziative del programma sono approvate dal Ministero delle imprese e del *made in Italy*. d'intesa con il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale. Per la gestione del programma è autorizzata la spesa complessiva di euro 5.281.400 annui a decorrere dal 2025. Ai relativi oneri si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento di fondo speciale di parte corrente, iscritto, ai fini del bilancio triennale 2025-2027, nell'ambito del programma « Fondi di riserva e speciali » della missione « Fondi da ripartire » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2025, allo scopo utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle imprese e del *made in Italy*.

11. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2024, n. 207, dopo il comma 164 è inserito il seguente:

« 164-bis. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 11 del decreto-legge 10 agosto 2023, n. 105, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 ottobre 2023, n. 137, limitatamente agli anni 2025 e 2026, con decisione motivata con riferimento alle esigenze organizzative, le pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, possono risolvere, con un preavviso di sei mesi, il rapporto di lavoro relativamente al personale in possesso di un'età anagrafica ridotta al massimo di due anni rispetto a quella prevista dall'articolo 24, comma 6, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, a condizione che il personale interessato abbia maturato i requisiti per il diritto a pensione di cui al comma 10, dello stesso articolo 24 e per la relativa prima decorrenza utile, e in ogni caso nel limite massimo, arrotondato all'unità superiore, del quindici per cento

dei soggetti in possesso congiuntamente dei predetti requisiti anagrafici e contributivi nei predetti anni. Le disposizioni del presente comma non si applicano al personale di magistratura, ai professori universitari e ai responsabili di struttura complessa del Servizio sanitario nazionale. »

12. Agli oneri derivanti dal comma 11, valutati in 1,3 milioni di euro per l'anno 2025, 7,1 milioni di euro per l'anno 2026 e in 3,4 milioni di euro per l'anno 2027, si provvede, quanto a 0,7 milioni di euro per l'anno 2026 e a 0,4 milioni di euro per l'anno 2027, mediante le maggiori entrate derivanti dal medesimo comma 11 e quanto a 1,3 milioni di euro per l'anno 2025, 6,4 milioni di euro per l'anno 2026 e a 3 milioni di euro per l'anno 2027 mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

13. Al fine di conseguire gli obiettivi del Piano Mattei per lo sviluppo del continente africano nell'ambito della formazione superiore e di colmare il divario tra l'agricoltura tradizionale e le tecnologie moderne, in deroga ai limiti e ai divieti previsti nei decreti di programmazione per il triennio 2024-2026, adottati ai sensi di cui all'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 27 gennaio 1998, n. 25 e all'articolo 1-ter del decreto-legge 31 gennaio 2005, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 marzo 2005, n. 43, è istituita, fermi restando i requisiti e le procedure per l'accreditamento previsti dal decreto legislativo 27 gennaio 2012, n. 19, la Scuola superiore non statale ad ordinamento speciale, denominata Scuola di alta formazione – *Institute of Advanced Science for Agriculture*, a carattere residenziale nel territorio della provincia di Ferrara. La Scuola è attivata con decreto del Ministro dell'università e della ricerca, previo parere favorevole dell'Agenzia nazionale della valutazione del sistema universitario e della ricerca (ANVUR) in ordine al possesso dei sopraindicati requisiti. Con il decreto di cui al secondo periodo, oltre a disciplinare le modalità e i tempi di attivazione, si provvede alla approvazione dello statuto e del regolamento didattico. Alla promozione della Scuola di alta formazione partecipano soggetti privati con una qualificata e pluriennale esperienza a livello internazionale nell'ambito della formazione e della ricerca, in collaborazione con altre università, in ambito agronomico, digitale, di sostenibilità ambientale ed economica, che presentano apposita istanza al Ministero dell'università e della ricerca sulla base delle indicazioni operative pubblicate sul proprio sito istituzionale entro sessanta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto-legge. Alla Scuola di alta formazione si applicano le disposizioni concernenti le università non statali legalmente riconosciute, ad eccezione di quanto previsto dall'articolo 2 della legge 29 luglio 1991, n. 243.

14. A decorrere dall'anno 2026, il Ministero dell'agricoltura della sovranità alimentare e delle foreste è autorizzato ad assumere a tempo pieno e indeterminato, mediante l'indizione di concorsi pubblici, nei limiti della dotazione organica e delle facoltà assunzionali disponibili a legislazione vigente, un contingente di personale non dirigenziale pari a 96 unità, di cui 68 unità da inquadrare nell'area degli Assistenti e 28

unità da inquadrare nell'area dei Funzionari della sezione di ruolo Agricoltura. Per l'espletamento delle procedure concorsuali di cui al periodo precedente è autorizzata per l'anno 2025 la spesa complessiva pari a euro 300.000. Ai relativi oneri si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2025 – 2027 nell'ambito del programma «fondi di riserva e speciali» della missione «fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2025, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste.

15. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2024, n. 207, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 524, dell'articolo 1, della legge 30 dicembre 2024, n. 207, il primo periodo è sostituito dal seguente: «La società Stretto di Messina S.p.A. è autorizzata a sottoscrivere un accordo con il Consorzio per le autostrade siciliane finalizzato alla definizione di meccanismi di compensazione in favore del Consorzio medesimo, per la sospensione del pedaggio relativo allo svincolo autostradale denominato "Villafranca Tirrena" della A-20 Messina-Palermo, nel limite delle risorse disponibili, allo scopo di agevolare il deflusso del traffico in seguito all'effettivo avvio dei lavori per la realizzazione del Ponte sullo Stretto.»

b) ai commi 898 e 899, le parole «da trasferire al bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri» sono sostituite dalle seguenti: «da ripartire»;

c) al comma 899, il secondo periodo è soppresso;

d) al comma 900, le parole «sulla base delle» sono sostituite dalle seguenti: «tra i ministeri, da individuare in considerazione dei rispettivi ambiti di competenza in relazione alle».

16. All'articolo 13-bis, comma 6, del decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 36 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il dodicesimo periodo è sostituito dal seguente: «Se dipendenti pubblici, il presidente e i componenti diversi da quelli di diritto possono essere, a domanda e secondo l'ordinamento di appartenenza, collocati fuori ruolo, in aspettativa o in altra analoga posizione.»;

b) sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «Il Segretario Generale, se dipendente pubblico, è collocato, secondo l'ordinamento di appartenenza, fuori ruolo, in aspettativa o in altra analoga posizione, in ogni caso per tutta la durata del mandato. All'atto del collocamento fuori ruolo è reso indisponibile nella dotazione organica dell'amministrazione di provenienza, per tutta la durata del collocamento fuori ruolo, un posto equivalente dal punto di vista finanziario.».

Articolo 13.

(Misure urgenti per la funzionalità dell'Unione italiana tiro a segno e dei Gruppi sportivi)

1. L'Unione italiana tiro a segno si avvale delle risorse umane e strumentali della società Sport e salute S.p.a. I rapporti, anche finan-

ziari e di gestione delle risorse umane, tra l'Unione italiana tiro a segno e la società Sport e salute S.p.a. sono disciplinati da un contratto di servizio annuale. All'attuazione del presente comma l'Unione italiana tiro a segno provvede nei limiti delle proprie disponibilità di bilancio e comunque senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

2. Al decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 36, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 25, comma 6, il settimo periodo è sostituito dal seguente: «Le disposizioni del presente comma non si applicano al personale in servizio presso i Gruppi sportivi militari e i Gruppi sportivi dei corpi civili dello Stato quando espleta la propria attività sportiva istituzionale, e ad atleti, tecnici, direttori di gara e dirigenti sportivi, appartenenti alle Forze Armate e ai corpi armati e non dello Stato ai quali, indipendentemente dall'inquadramento, se riconosciuti di interesse nazionale od olimpico o paralimpico da parte del CONI, del CIP, delle Federazioni sportive nazionali e delle discipline sportive associate, anche paralimpiche, o sotto la loro egida, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 20 del decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1995, n. 394 e degli articoli 24 e 57 del decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1995, n. 395, nonché all'articolo 6 della legge 10 agosto 2000, n. 246. »;

b) all'articolo 48, il comma 7 è sostituito dal seguente:

«7. Qualora non più idonei all'attività agonistica per cui è stato instaurato il rapporto di lavoro sportivo con la Sezione Paralimpica Fiamme Gialle, gli atleti con disabilità fisiche e sensoriali che abbiano maturato almeno un triennio di esperienza nei gruppi sportivi militari, se idonei all'attività lavorativa e compatibilmente con il relativo tipo di disabilità, sono collocati, secondo modalità e procedure da definire con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione, nei ruoli del Ministero dell'economia e delle finanze nei limiti dei posti vacanti e nell'ambito delle facoltà assunzionali disponibili a legislazione vigente. Al medesimo personale si applica il regime pensionistico e previdenziale dell'amministrazione di destinazione. ».

Articolo 14.

(Misure urgenti per la progressiva armonizzazione dei trattamenti economici delle amministrazioni centrali e delle Agenzie)

1. Al fine di proseguire il processo di progressiva armonizzazione dei trattamenti economici accessori del personale appartenente alle aree professionali e del personale dirigenziale dei Ministeri e della Presidenza del Consiglio dei ministri, a decorrere dall'anno 2025, è istituito nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze un fondo con una dotazione pari a 190 milioni di euro annui, destinata all'incremento dei fondi del trattamento economico accessorio destinati alla contrattazione collettiva integrativa. Con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro per la pubblica amministrazione e del Ministro dell'economia

e delle finanze, si provvede alla ripartizione delle risorse del fondo tra le amministrazioni di cui al primo periodo. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente comma, pari a complessivi 190 milioni di euro annui a decorrere dal 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione delle somme iscritte nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze ai sensi dell'articolo 1, comma 436, della legge 30 dicembre 2018, n. 145.

2. Al fine di consentire una più efficiente ed efficace operatività dell'Agenzia italiana per la gioventù la dotazione finanziaria del fondo risorse decentrate è incrementata, in deroga ai limiti e ai termini finanziari previsti dalla legislazione vigente, annualmente di 90.000 euro a decorrere dall'anno 2025. Agli oneri previsti dal presente comma, pari a 90.000 euro annui a decorrere dall'anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui di cui all'articolo 19 della legge 8 luglio 1998, n. 230.

3. L'Agenzia nazionale per la sicurezza delle ferrovie e delle infrastrutture stradali e autostradali (ANSFISA) procede all'inquadramento giuridico del personale trasferito dai ruoli del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti sulla base dell'area/famiglia professionale di appartenenza ai sensi dell'articolo 6, comma 5 del decreto-legge 10 settembre 2021, n. 121, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2021, n. 156, disponendo che, a far data dal predetto trasferimento, al personale di ex Area I sia attribuita la corrispondente Area A del CCNL comparto funzioni centrali-tabelle ENAC, al personale di ex Area II sia attribuita la corrispondente Area B e al personale di ex Area III sia attribuita la corrispondente Area C. Al fine di valorizzare l'esperienza professionale acquisita presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti nell'esercizio delle funzioni trasferite, al medesimo personale viene riconosciuta la posizione economica nell'ambito dell'area professionale di destinazione sulla base degli anni di servizio svolti nell'esercizio delle funzioni trasferite fino al 31 dicembre 2021, tenendo conto che ogni posizione economica equivale a cinque anni di anzianità di servizio. Agli oneri derivanti dalle disposizioni di cui al presente comma, l'Agenzia provvede, a decorrere dalla data dell'inquadramento di cui al primo periodo, mediante la soppressione di un numero di posti nella propria dotazione organica di equivalente valore finanziario con conseguente corrispondente riduzione delle relative facoltà assunzionali e dei fondi del trattamento accessorio.

4. Al personale dell'Ispettorato nazionale del lavoro sono riconosciute le somme previste per l'armonizzazione dei trattamenti economici accessori di cui all'articolo 1, comma 334, della legge 29 dicembre 2022, n. 197 dovute per il periodo decorrente dal 1° marzo 2022 al 31 dicembre 2022. La liquidazione delle somme di cui al primo periodo è disposta, in relazione al personale avente diritto, entro il 31 dicembre 2026 con modalità tali da garantire il rispetto del limite di spesa di cui al terzo periodo. A tal fine l'Ispettorato nazionale del lavoro è autorizzato a corrispondere al proprio personale la somma nel limite massimo di euro 5.455.680 per l'anno 2025 ed euro 5.000.000 per l'anno 2026. Al relativo onere si provvede a carico del bilancio dell'Ispettorato nazionale del lavoro, rispettivamente, per l'anno 2025 e per l'anno 2026, utilizzando l'avanzo di amministrazione disponibile. Alla com-

pensazione degli effetti finanziari in termini di fabbisogno e di indebitamento netto pari a 2.809.676 euro per l'anno 2025 e a 2.575.000 per l'anno 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente, anche conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali, di cui all'articolo 1 comma 511 della legge 27 dicembre 2006, n. 296.

5. È autorizzata la spesa di 2 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2025 per adeguare le retribuzioni del personale di cui all'articolo 152 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, ai parametri di riferimento di cui all'articolo 157 del medesimo decreto. Agli oneri derivanti dal presente comma, pari a 2 milioni di euro a decorrere dall'anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2025-2027, nell'ambito del programma « Fondi di riserva e speciali » della missione « Fondi da ripartire » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2025, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale.

6. Per l'affidamento del servizio di copertura assicurativa integrativa delle spese sanitarie del personale della scuola è autorizzata la spesa di euro 20.000.000 per l'anno 2025, di euro 50.000.000 per l'anno 2026 e di euro 50.000.000 per ciascuno degli anni 2027, 2028, 2029. La definizione dei criteri e delle modalità di accesso al sistema di assistenza integrativa per il personale di cui al primo periodo sono definiti in sede di contrattazione collettiva integrativa a livello nazionale. Ai relativi oneri si provvede, quanto a euro 20.000.000 per l'anno 2025 ed a euro 35.000.000 per l'anno 2026 e quanto a euro 50.000.000 per ciascuno degli anni 2027, 2028, 2029 mediante corrispondente riduzione del « Fondo per il funzionamento delle istituzioni scolastiche », di cui all'articolo 1, comma 601, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e, quanto a euro 15.000.000 per l'anno 2026, mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2025-2027, nell'ambito del programma « Fondi di riserva e speciali » della missione « Fondi da ripartire » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2025, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'istruzione e del merito.

Articolo 15.

(Misure urgenti per il Giubileo)

1. La Struttura commissariale, costituita ai sensi dell'articolo 13 del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2022, n. 91, e denominata « Ufficio di supporto al Commissario Straordinario di Governo per il Giubileo della Chiesa cattolica 2025 », al fine di consentire il regolare svolgimento del Giubileo dei giovani, relativamente all'accoglienza dei partecipanti, può acquisire la disponibilità degli edifici scolastici situati nella regione

Lazio assumendo il coordinamento della gestione limitatamente al periodo di utilizzazione degli stessi edifici.

2. I dirigenti scolastici sono esonerati da ogni responsabilità amministrativa e patrimoniale per i danni eventualmente subiti dagli edifici scolastici e dal materiale didattico conseguente all'utilizzazione da parte dei partecipanti al Giubileo dei giovani nel periodo di gestione degli stessi da parte della Struttura commissariale di cui al comma 1.

3. Al fine di garantire l'efficiente risposta del sistema regionale di protezione civile per la gestione degli eventi giubilari, si autorizza la regione Lazio a finalizzare la quota complessiva di euro 2.728.989 delle risorse di cui all'articolo 1, comma 496, lettera c) della legge 30 dicembre 2024 n. 207, per il potenziamento della struttura organizzativa regionale di protezione civile, tramite il conferimento di n. 4 incarichi dirigenziali in deroga all'articolo 19, commi 2 e 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, limitatamente alla durata minima e ai limiti ivi previsti, e comunque non oltre il 31 dicembre 2025, per la copertura dei relativi posti vacanti nella struttura regionale di protezione civile per la durata delle attività giubilari, nonché per l'assunzione a tempo determinato, fino al predetto termine del 31 dicembre 2025, di ulteriori 20 unità di personale di cui 5 unità da inquadrare nell'Area dei Funzionari e dell'Elevata Qualificazione e 15 unità da inquadrare nell'Area degli Istruttori e per il riconoscimento al personale non dirigenziale facente parte della struttura regionale di protezione civile di prestazioni di lavoro straordinario entro il limite mensile massimo di 50 ore pro-capite, oltre i limiti previsti dai rispettivi ordinamenti. Le risorse possono essere inoltre finalizzate al potenziamento del Numero unico di emergenza (NUE) 112, implementando la dotazione di operatori NUE112 delle Centrali uniche di risposta di Roma e provincia di ulteriori 20 unità di personale a tempo determinato, da inquadrare nell'Area degli Istruttori attingendo dalla graduatoria dei concorsi espletati. Gli oneri derivanti dal presente comma, attuabili in deroga ai vincoli assunzionali, e alle previsioni del Piano integrato di attività e organizzazione (PIAO), sono a carico delle risorse di cui all'articolo 1, comma 496, lettera c), della legge 30 dicembre 2024, n. 207. Le deroghe relative alla autorizzazione di ore di straordinario possono essere riconosciute, su base convenzionale, anche al personale delle società *in house* impegnato nelle attività giubilari, a valere sulle risorse disponibili.

4. Per le opere inserite nel programma dettagliato degli interventi connessi alle celebrazioni del Giubileo della Chiesa Cattolica per il 2025 di cui all'articolo 1, comma 422, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, nonché per le opere pubbliche o di pubblica utilità i cui progetti definitivi o esecutivi erano già affidati alla data di entrata in vigore delle norme tecniche per le costruzioni di cui al decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 17 gennaio 2018, pubblicato nel supplemento ordinario n. 8 alla *Gazzetta Ufficiale* n. 42 del 20 febbraio 2018, possono continuare ad applicarsi, con le procedure di cui all'articolo 5, comma 2-ter, del decreto-legge 28 maggio 2004, n. 136, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 luglio 2004, n. 186, le previgenti norme tecniche per le costruzioni purché la consegna dei lavori avvenga entro e non oltre il 31 marzo 2026.

Articolo 16.

(Razionalizzazione della disciplina relativa all'inabilità e inidoneità al lavoro dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni)

1. Nei confronti dei dipendenti assunti in data successiva alla data di entrata in vigore del presente decreto, per i quali è prevista l'iscrizione alla Gestione separata dei trattamenti pensionistici ai dipendenti dello Stato (CTPS), alla Cassa per le pensioni ai dipendenti degli enti locali (CPDEL), alla Cassa per le pensioni ai sanitari (CPS), alla Cassa per le pensioni agli insegnanti di asilo e di scuole elementari parificate (CPI), alla Cassa per le pensioni agli ufficiali giudiziari, agli aiutanti ufficiali giudiziari ed ai coadiutori (CPUG), al Fondo Pensioni del Personale delle Ferrovie dello Stato e al Fondo Quiescenza Poste, ai fini dell'accertamento dello stato di invalidità, inabilità e inidoneità al lavoro ed al servizio e dei conseguenti effetti previdenziali si applicano le norme in materia di invalidità pensionabile di cui alla legge 12 giugno 1984, n. 222.

2. Il trattamento di fine servizio e di fine rapporto o equipollenti per i soggetti di cui al comma 1 del presente articolo viene erogato nel termine di tre mesi di cui all'articolo 3, comma 5, del decreto-legge 28 marzo 1997 n. 79, convertito con modificazione dalla legge del 28 maggio 1997 n. 140.

3. Ai fini della salvaguardia della specificità della funzione ai sensi dell'articolo 19 della legge 4 novembre 2010, n. 183, le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 non trovano applicazione nei confronti del personale delle Forze armate, delle Forze di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco.

Articolo 17.

(Disposizioni per il potenziamento e la funzionalità del Ministero dell'economia e delle finanze)

1. Presso il Ministero dell'economia e delle finanze – Dipartimento del tesoro è istituita la direzione generale per la prevenzione e il contrasto dell'utilizzo del sistema finanziario per fini illeciti. Conseguentemente la dotazione organica dirigenziale del predetto Ministero è incrementata di una unità dirigenziale di livello generale. Il Ministero dell'economia e delle finanze è autorizzato, per le finalità di cui al presente comma, a conferire un incarico di livello dirigenziale generale anche ai sensi dell'articolo 19, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, in deroga ai limiti percentuali ivi previsti. La direzione svolge funzioni in materia di prevenzione dei reati finanziari, di sicurezza, prevenzione e contrasto all'utilizzo del sistema finanziario per fini illeciti, di vigilanza e controllo sui soggetti obbligati diversi dagli intermediari bancari e finanziari e di procedimenti sanzionatori.

2. Nelle more del perfezionamento dei provvedimenti di riorganizzazione, al fine di assicurare l'immediato funzionamento della nuova direzione, la stessa opera avvalendosi del personale, ivi comprese le

unità dirigenziali non generali, incardinato presso la direzione V del dipartimento del tesoro che svolge le seguenti funzioni:

a) analisi dei rischi di vulnerabilità del sistema finanziario, politiche di sicurezza e di prevenzione e contrasto all'utilizzo dello stesso per fini illeciti;

b) procedimenti sanzionatori per violazioni della normativa di prevenzione del riciclaggio di denaro e in materia valutaria; segreteria del Comitato di sicurezza finanziaria, embarghi finanziari; rapporti con le istituzioni dell'Unione europea e con gli organismi internazionali nelle materie di competenza.

3. Agli oneri derivanti dal comma 1 pari a euro 240.989 per l'anno 2025 e a euro 289.187 annui a decorrere dall'anno 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

Articolo 18.

(Misure urgenti per il potenziamento delle competenze per le attività di analisi e valutazione della spesa)

1. All'articolo 1 della legge 29 dicembre 2022, n. 197, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 891:

1) alla lettera *a)*:

1.1) al primo periodo, dopo le parole: « da inquadrare nell'Area dei funzionari » sono inserite le seguenti: « e delle elevate professionalità », le parole: « nei limiti delle vacanze di organico » sono sostituite dalle seguenti: « con corrispondente incremento della dotazione organica » e le parole: « dell'articolo 30 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e » sono soppresse;

1.2) sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: « Dall'anno 2025 la percentuale di cui primo periodo, può essere ridotta, anche temporaneamente, sino al 70 per cento, destinando le relative risorse alle finalità di cui alla lettera *b)* del presente comma. Al fine di garantire il rispetto dei saldi di finanza pubblica, una pari quota delle maggiori risorse destinate alla lettera *b)*, è accantonata e resa indisponibile per la gestione; »;

2) alla lettera *b)*, dopo le parole: « per l'eventuale restante quota » sono inserite le seguenti « all'acquisizione di competenze professionali ad elevata specializzazione in materia di analisi e valutazione delle politiche pubbliche e della revisione della spesa » e le parole « al conferimento di incarichi a esperti in materia di analisi, valutazione delle politiche pubbliche e revisione della spesa, nonché a convenzioni con università e formazione », sono sostituite dalle seguenti: « mediante il conferimento di incarichi a esperti, la stipula di convenzioni con

università e centri di ricerca, l'acquisto di servizi di consulenza e di formazione ».

b) dopo il comma 891, sono inseriti i seguenti:

« 891-bis. Per le finalità di cui al comma 891, lettera b), per elevata specializzazione si intende il possesso, da parte delle persone coinvolte nella realizzazione delle attività, dei seguenti requisiti:

a) dottorato di ricerca, o master universitario di secondo livello, in settori scientifici strettamente connessi all'analisi e alla valutazione delle politiche pubbliche e della revisione della spesa;

b) documentata e qualificata esperienza professionale in analisi, valutazione delle politiche pubbliche e revisione della spesa di durata almeno triennale, maturata presso università, enti di ricerca e società specializzate, ovvero organismi internazionali.

891-ter. In relazione alle assunzioni previste dal comma 891, le amministrazioni interessate comunicano entro il 30 aprile 2025, al Ministero dell'economia e delle finanze – Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato e alla Presidenza del Consiglio dei ministri, Dipartimento della funzione pubblica, il contingente di personale non dirigenziale da inquadrare nell'area dei funzionari e il contingente da inquadrare nell'area delle elevate professionalità da reclutare attraverso il concorso unico di cui al comma 891-quater. Una quota non superiore al 30 per cento del contingente di personale di cui al primo periodo può essere riservata al personale in servizio presso ciascuna delle predette amministrazioni che sia in possesso dei requisiti stabiliti dalla normativa vigente per l'accesso a ciascuna delle due summenzionate Aree. Sulla base delle comunicazioni ricevute, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri o del Ministro delegato, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro il 30 giugno 2025 è autorizzato il numero di unità di personale non dirigenziale assumibile nell'ambito delle risorse finanziarie disponibili di cui al comma 891.

891-quater. Il concorso pubblico per la selezione delle specifiche professionalità autorizzate con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui al comma 891-ter, è svolto avvalendosi della Commissione per l'attuazione del Progetto di riqualificazione delle pubbliche amministrazioni (RIPAM) di cui all'articolo 35, comma 5, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. In deroga all'articolo 35, comma 5, del citato decreto legislativo n. 165 del 2001 e all'articolo 9, comma 2, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, i componenti delle commissioni esaminatrici sono indicati dal Ministero dell'economia e delle finanze ».

2. Per l'espletamento delle procedure concorsuali di cui all'articolo 1, comma 891-quater della legge 29 dicembre 2022, n. 197, introdotto dal comma 1 del presente articolo, è autorizzata la spesa di euro 800.000 per l'anno 2025. Al relativo onere, pari a euro 800.000 per l'anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2025-

2027, nell'ambito del programma « Fondi di riserva e speciali » della missione « Fondi da ripartire » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2025, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.

3. In considerazione delle attività connesse all'attuazione della nuova *governance* europea, presso il Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato del Ministero dell'economia e delle finanze, sono istituite quattro posizioni dirigenziali di livello generale per lo svolgimento di compiti di consulenza, studio e ricerca, con corrispondente incremento della dotazione organica del predetto Ministero. Agli oneri derivanti dal presente comma si provvede mediante la soppressione di sette posizioni di livello dirigenziale non generale complessivamente equivalenti sotto il profilo finanziario assegnate al medesimo Dipartimento, di cui due individuate tra quelle destinate ad attività di consulenza, studio e ricerca e cinque tra quelle dedicate a verifiche amministrativo-contabili extra gerarchiche di normale complessità, e di un corrispondente ammontare di facoltà assunzionali disponibili a legislazione vigente.

4. All'articolo 2, comma 13-*bis*, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, dopo le parole « Ai fini del monitoraggio » sono inserite le seguenti: « della nuova *governance* europea di cui ai regolamenti UE 2024/1263 e 2024/1264 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2024, e alla direttiva 2024/1265 del Consiglio, del 29 aprile 2024, nonché del monitoraggio ».

5. All'articolo 8, comma 1, del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2021, n. 113 le parole: « Ragionerie territoriali di Milano, Venezia, Bologna, Roma, Napoli, Bari e Palermo », sono sostituite dalle seguenti: « Ragionerie territoriali di Milano/Monza e Brianza, Venezia, Bologna/Ferrara, Roma, Napoli, Bari/Barletta-Andria-Trani e Palermo ». La tabella di cui all'allegato I al decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80 è sostituito da quella di cui all'allegato I al presente decreto, che ne costituisce parte integrante.

Articolo 19.

(Disposizioni in materia di rafforzamento della capacità amministrativa relativa alla gestione ed utilizzazione dei fondi europei e delle risorse delle politiche della coesione nonché in materia di procedure di riversamento dei crediti d'imposta)

1. Al fine di garantire una maggiore e più efficace partecipazione dell'Italia ai progetti finanziati nell'ambito dei programmi europei a gestione diretta e di favorire la realizzazione di nuovi investimenti, anche di tipo innovativo, il Dipartimento per gli affari europei della Presidenza del Consiglio dei ministri può avvalersi, mediante la stipula di apposite convenzioni, della società *in house* Eutalia s.r.l. per l'attuazione di specifiche progettualità, ivi compreso lo svolgimento di attività di informazione, di accompagnamento, di supporto tecnico specialistico e di tutoraggio, in relazione alla elaborazione e alla presentazione di proposte, nonché alla partecipazione da parte delle

pubbliche amministrazioni italiane a progetti a valere sui programmi a gestione diretta dell'Unione europea. Agli oneri derivanti dal presente comma si provvede a valere sulle risorse del Programma operativo complementare al Programma operativo nazionale «Governance e capacità istituzionale 2014-2020», di cui alla delibera del Comitato interministeriale per la programmazione economica n. 47/2016 del 10 agosto 2016, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 39 del 16 febbraio 2017, integrato sul piano finanziario dalla delibera del Comitato interministeriale per la programmazione economica n. 36/2020 del 28 luglio 2020, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 218 del 2 settembre 2020, nel limite delle risorse che non risultino impegnate ai sensi dell'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7 maggio 2024, n. 60, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 luglio 2024, n. 95, nel rispetto delle procedure e dei criteri di ammissibilità del predetto Programma operativo complementare.

2. Al fine di garantire una più efficace realizzazione delle attività ad essa demandate, è autorizzata la trasformazione della società Eutalia s.r.l. in società per azioni, sulla base di un progetto approvato dall'amministratore unico, sentito il collegio sindacale, che definisce il programma e il nuovo statuto. Fermo restando quanto previsto dal testo unico in materia di società a partecipazione pubblica, di cui al decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, il Consiglio di amministrazione è composto da tre membri e ad essi non si applicano le previsioni di cui all'articolo 4, comma 4, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135. Nelle more dell'attuazione della trasformazione, l'organo di amministrazione della società Eutalia s.r.l. è prorogato fino alla nomina del nuovo organo. All'attuazione del presente comma, si provvede nei limiti delle risorse umane e strumentali disponibili a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

3. All'articolo 12, del decreto-legge 7 maggio 2024, n. 60, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 luglio 2024, n. 95, dopo il comma 3 sono aggiunti i seguenti:

«3-bis. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 1, comma 489, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, e dagli articoli 14, comma 3, e 14.1, comma 3, del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, al conferimento dell'incarico di responsabile unico del contratto (RUC) dei contratti istituzionali di sviluppo di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 88, non si applicano le disposizioni di cui all'articolo 5, comma 9, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135. Per lo svolgimento dell'incarico di RUC è riconosciuto, a valere sulle risorse destinate all'attuazione del contratto istituzionale di sviluppo, un compenso omnicomprendente annuo, composto in pari misura da una parte fissa e da una parte variabile, compreso tra un minimo di euro 50.000 e un massimo di euro 100.000. La parte variabile del compenso riconosciuto al RUC è strettamente correlata al raggiungimento degli obiettivi e al rispetto del cronoprogramma procedurale del contratto istituzionale di sviluppo. Con il decreto di nomina del RUC è, altresì, determinata l'entità del compenso riconosciuto in base al valore e alla complessità

degli interventi previsti dal contratto istituzionale di sviluppo e tenuto conto delle competenze e delle responsabilità.

3-ter. In relazione ai contratti istituzionali di sviluppo già stipulati alla data di entrata in vigore della presente disposizione, i tavoli istituzionali previsti dai medesimi contratti istituzionali possono, con apposita determinazione e senza pregiudizio per la realizzazione degli interventi previsti, riconoscere compensi ai relativi RUC nei limiti e secondo i criteri previsti dal comma *3-bis*, a valere sulle risorse destinate all'attuazione del contratto istituzionale di sviluppo e ancora disponibili. ».

4. Le risorse non utilizzate di cui all'articolo 246, comma 1, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, pari a 87.920.202 euro, sono destinate all'imputazione delle riduzioni del Fondo per lo sviluppo e la coesione, periodo di programmazione 2014-2020, di cui all'articolo 1, comma 6, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, operate ai sensi dell'articolo 58, comma 4, lettera *f*), del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2022, n. 91. Eventuali ulteriori risorse non utilizzate, eccedenti l'importo di cui al primo periodo, rientrano nella disponibilità del citato Fondo per lo sviluppo e la coesione, periodo di programmazione 2014-2020, e sono destinate, ove necessario, ai fini dell'imputazione dell'eventuale fabbisogno residuo ai sensi dell'articolo 56, comma 2, del decreto-legge n. 50 del 2022.

5. Il termine di cui al comma 9 dell'articolo 5 del decreto-legge 21 ottobre 2021, n. 146, convertito con modificazioni dalla legge 17 dicembre 2021, n. 215, è riaperto sino al 3 giugno 2025. Per coloro che aderiscono, il versamento può essere effettuato in un'unica soluzione entro il 3 giugno 2025, ovvero in tre rate di pari importo, di cui la prima da corrispondere entro il suddetto termine e le successive entro il 16 dicembre 2025 e il 16 dicembre 2026. A decorrere dal 4 giugno 2025, sulle rate successive alla prima, sono dovuti gli interessi di cui all'articolo 5, comma 11, del citato decreto-legge, calcolati al tasso legale. Restano ferme le disposizioni di cui ai commi da 7 a 12 dell'articolo 5 del decreto-legge 21 ottobre 2021, n. 146, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2021, n. 215.

6. Nel caso in cui l'atto o il provvedimento impositivo, riferito a crediti per i quali è stata validamente presentata l'istanza di riversamento ai sensi del comma 1, è divenuto definitivo alla data di presentazione della medesima istanza il riversamento deve essere effettuato per l'intero importo del credito utilizzato entro il termine del 3 giugno 2025.

7. All'articolo 5 del decreto-legge 21 ottobre 2021, n. 146, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2021, n. 215, sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 12, dopo il secondo periodo, sono aggiunti i seguenti: « Nelle ipotesi in cui la procedura di riversamento riguardi crediti oggetto di atti di recupero o provvedimenti impositivi per i quali penda un contenzioso alla data di presentazione dell'istanza di cui al comma 9, l'adesione alla procedura di riversamento è subordinata alla rinuncia al contenzioso, entro il termine del 3 giugno 2025. In tali casi le spese

di giudizio sono compensate tra le parti. Per gli atti di recupero o provvedimenti impositivi per i quali alla data del 3 giugno 2025 sia ancora pendente il termine di cui all'articolo 21 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 546, la dichiarazione di adesione si intende come rinuncia alla presentazione del ricorso. »;

b) al comma 12, terzo periodo, le parole « è prorogato di un anno » sono sostituite dalle seguenti: « è prorogato di due anni ».

8. All'articolo 1, comma 458, della legge 30 dicembre 2024, n. 207, le parole « 31 ottobre 2024 » sono sostituite dalle seguenti: « 3 giugno 2025 ».

9. Agli oneri derivanti dall'applicazione del comma 5, quantificati in euro 5.773.589 per l'anno 2025 e in euro 2.886.795 per l'anno 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2025-2027, nell'ambito del programma « Fondi di riserva e speciali » della missione « Fondi da ripartire » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2025, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle imprese e del *made in Italy*.

Articolo 20.

(Disposizioni urgenti per la funzionalità del Consiglio superiore dei lavori pubblici)

1. All'allegato I.11, articolo 8, del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo il comma 2, sono inseriti i seguenti:

« *2-bis*. I soggetti che sottopongono al Consiglio superiore dei lavori pubblici i progetti di opere e documenti di fattibilità delle alternative progettuali di cui all'articolo 47 del presente Codice e all'articolo 48, comma 7, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 108, sono tenuti al versamento all'entrata del bilancio dello Stato di un importo pari allo 0,3 per mille dell'importo complessivo del quadro economico relativo al progetto o della stima sommaria dei costi del documento di fattibilità delle alternative progettuali sottoposto all'esame del Consiglio superiore o della Sezione speciale fino ad un importo massimo di euro 100.000. L'esame del progetto o dei documenti di fattibilità delle alternative progettuali da sottoporre al Consiglio Superiore o alla Sezione speciale è subordinato al versamento della predetta somma. Sono esclusi dal versamento di cui al primo periodo le strutture a livello centrale e quelle decentrate in cui si articola il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti. Tale versamento dovrà essere detratto dall'importo stabilito dalla voce del quadro economico di cui all'articolo 5, comma 1, lettera *e*), numero 5) « imprevisti », di cui all'allegato I.7 al presente codice.

2-ter. Le risorse di cui al comma *2-bis* sono destinate, nel limite di 2,7 milioni di euro annui, alle verifiche tecniche e alle conseguenti necessità operative connesse allo svolgimento dell'attività di valutazione

e di consulenza del Consiglio superiore dei lavori pubblici, anche ai fini dell'integrazione della composizione del Consiglio con ulteriori tre esperti di cui all'articolo 2, comma 3, lettera *f*). »;

b) al comma 4, dopo la lettera *c*), è aggiunta la seguente: « *c-bis*) dalle entrate derivanti dall'applicazione delle disposizioni di cui al comma *2-bis*, nel limite di cui al comma *2-ter*. ».

2. L'articolo 1, comma 5, del decreto-legge 30 novembre 2005, n. 245, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 gennaio 2006, n. 21, è abrogato.

Articolo 21.

(Misure urgenti finalizzate al mantenimento e consolidamento della capacità operativa del Dipartimento della Protezione Civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri)

1. All'articolo 3, comma 7, del decreto-legge 28 gennaio 2014, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2014, n. 50 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo le parole: « del sistema nazionale di protezione civile » sono inserite le seguenti « , con particolare riferimento alle esigenze connesse con lo specifico contesto di cui al presente articolo, »;

b) le parole « è consentito, nelle more del rinnovo della contrattazione integrativa riguardante il personale della Presidenza del Consiglio dei ministri e comunque fino al 2015, il riconoscimento, per il triennio 2013-2015, » sono sostituite dalle seguenti: « è consentito il riconoscimento »;

c) le parole « delle integrazioni al trattamento economico accessorio previste dall'articolo 5, comma 1, dell'O.P.C.M. n. 3967/2011, dall'articolo 17, comma 1, dell'O.P.C.M. n. 3721/2008, dall'articolo 6, comma 3, dell'O.P.C.M. n. 3361/2004, dall'articolo 17, commi 1 e 2, dell'O.P.C.M. n. 3536/2006, e dall'articolo 2, comma 1, dell'O.P.C.M. n. 3288/2003, nel limite di spesa di 3 milioni di euro per l'anno 2014 e di 1,5 milioni di euro per l'anno 2015 e fermo restando il disposto di cui all'articolo 3, comma 63, della legge 24 dicembre 1993, n. 537 » sono sostituite dalle seguenti: « delle integrazioni al trattamento economico accessorio già previste dall'articolo 5, comma 1, dell'O.P.C.M. n. 3967/2011, dall'articolo 17, comma 1, dell'O.P.C.M. n. 3721/2008, dall'articolo 6, comma 3, dell'O.P.C.M. n. 3361/2004, e dall'articolo 2, comma 1, dell'O.P.C.M. n. 3288/2003, nel limite di spesa annuo di 1,5 milioni di euro. Le integrazioni di cui all'articolo 6, comma 3, dell'O.P.C.M. n. 3361/2004 sono riconosciute limitatamente alle prestazioni rese dal personale non dirigenziale delle Forze Armate e delle Forze di Polizia, per reperibilità, articolazioni dell'orario di lavoro e protrazioni dell'orario di lavoro ordinario fino a "cessate esigenze". In fase di vigilanza, le integrazioni di cui all'articolo 5, comma 1, dell'O.P.C.M. n. 3967/2011 e di cui all'articolo 17, comma 1, dell'O.P.C.M. n. 3721/2008, sono riconosciute nella misura del 30% e limitatamente

al personale non dirigenziale impiegato presso il Centro Funzionale Centrale, la Sala Situazioni Italia e monitoraggio del territorio (SI-STE.MA.) ed emergenze marittime (COEMM), il Coordinamento Aereo Unificato (COAU) e presso gli altri Presidi operativi attivati quali Funzioni di supporto in fase di vigilanza. »

2. Al fine di mantenere e consolidare la capacità operativa del Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei ministri nell'esercizio delle attività di coordinamento delle attività emergenziali, delle funzioni istituzionali di coordinamento del Servizio nazionale della protezione civile e quale struttura di supporto alle funzioni in capo all'autorità nazionale di protezione civile di cui all'articolo 3, commi 1, lettera a), e 2, lettera a), del codice della protezione civile, di cui al decreto legislativo 2 gennaio 2018, n.1, nonché per consentire l'effettivo svolgimento dei compiti attribuiti dall'articolo 8 del medesimo codice, con particolare riferimento al coordinamento dell'intervento del Servizio nazionale nell'ambito dei contesti emergenziali in essere sul territorio nazionale, il limite percentuale entro il quale il Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei ministri può provvedere al conferimento di incarichi dirigenziali di seconda fascia per il triennio 2025-2027, ai sensi del comma 6 dell'articolo 19 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, è incrementato al 17% della relativa dotazione organica a valere sulle facoltà assunzionali disponibili a legislazione vigente della Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento della protezione civile.

Articolo 22.

(Entrata in vigore)

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 14 marzo 2025

MATTARELLA

MELONI, *Presidente del Consiglio dei ministri*

ZANGRILLO, *Ministro per la pubblica amministrazione*

GIORGETTI, *Ministro dell'economia e delle finanze*

Visto, *il Guardasigilli*: NORDIO

ALLEGATO I
(art. 18, comma 5)

Tabella – Ambiti territoriali

AREA	RTS	AMBITO TERRITORIALE
Area Nord-Ovest	RTS Milano/Monza e Brianza	Piemonte, Valle d'Aosta, Liguria, Lombardia
Area Nord-Est	RTS Venezia	Veneto, Friuli-Venezia Giulia, Trentino-Alto Adige
Area Centro-Nord	RTS Bologna/Ferrara	Emilia-Romagna, Toscana e Marche
Area Centro-Sardegna	RTS Roma	Lazio, Umbria, Sardegna
Area Sud-Ovest	RTS Napoli	Campania, Basilicata
Area Sud-Adriatica	RTS Bari/Barletta-Andria-Trani	Puglia, Abruzzo, Molise
Area Sud-Sicilia	RTS Palermo	Sicilia, Calabria

PAGINA BIANCA

PAGINA BIANCA



19PDL0134210